

Filangiere principe di Sorbello
Gaetano L A

SCIENZA


DELLA

LEGISLAZIONE

DEL CAVALIER

GAETANO FILANGIERI

SECONDA EDIZIONE DI FIRENZE



FIRENZE MDCCLXXXIII.

NELLA STAMP DI ANTONIO BENUCCI, R.

Con Licenza de' Superiori.

OMPF.

213029-A

Οὐκ ἐστὶν ἄλλο κρείττον, ἢ νόμοι πόλει καλῶς τιθέντες.
Nihil est civitati præstantius, quam leges re-
rite posite. Eurip. in Supplicib.



LA SCIENZA

D E L L A

LEGISLAZIONE



INTRODUZIONE.

Quali sono i soli oggetti, che hanno fino a questi ultimi tempi occupati i Sovrani di Europa? Un arsenale formidabile, un'artiglieria numerosa, una truppa bene agguerrita. Tutti i calcoli, che si sono esaminati alla presenza de' Principi, non sono stati diretti, che alla soluzione d'un solo problema: *trovar la maniera di uccidere più uomini nel minor tempo possibile.*

Si è proposta per oggetto di premio la scoperta d'una *evoluzione* più micidiale. Non si è pensato a premiare l'agricoltore, che ha tirati due solchi nel mentre, che gli altri non ne tirano, che un solo: ma si è raddoppiato il soldo all'artigliere, che ha avuta l'arte di caricare un cannone fra lo spazio di 4. secondi. Noi ci siamo addestrati tanto in un mestiere così distruttore, che noi siamo in istato di distruggere venti-

mila uomini fra lo spazio di pochi minuti. La perfezione dell'arte la più funesta all'umanità ci fa vedere senza dubbio un vizio nel sistema universale de' governi.

E' più d' un mezzo secolo, che la filosofia declama contro questa mania militare; e più d'un mezzo secolo, che i filosofi si affaticano per richiamare le mire de' Principi agli oggetti più utili, e dopo Montesquieu, non ci è stato scrittore, che non abbia intimata agli uomini la necessità d' una riforma nella legislazione: *Quasi tutti gli scrittori d' un secolo*, dice un grand' Uomo, *Poeti, Oratori, e Filosofi, sono strascinati, e rifretti da ciò, che li circonda*. La natura in ogni epoca imprime, per così dire, il medesimo suggello a tutte le anime, e i medesimi oggetti ispirano loro le medesime idee. La legislazione è oggi questo oggetto comune di coloro, che pensano. Gli errori della giurisprudenza ci circondano: ogni scrittore procura di rilevarli, e da un' estremità dell' Europa all' altra non si sente altro, che una voce, la quale ci dice, che le leggi del Lazio non giovano più all' Europa.

Queste tante voci riunite, questo strepito universale, questo grido della ragione, e della filosofia, è finalmente giunto suo a' troni. La scena si è mutata, ed i Principi han cominciato a conoscere, che la vita, e la tranquillità degli uomini merita maggior rispetto; che ci è un altro mezzo indipendente dalla forza, e dalle armi, per giungere alla grandezza; che le buone leggi sono l' unico sostegno della felicità nazionale; che la

bontà delle leggi è inseparabile dall'uniformità; e che questa uniformità non si può ritrovare in una legislazione fatta tra lo spazio di ventidue secoli (1), emanata da diversi legislatori, in diversi governi, a nazioni diverse, e che partecipa di tutta la grandezza de' Romani, e di tutta la barbarie de' Longobardi.

Si farebbe senza dubbio dato un gran passo nello spazio della felicità de' popoli, dimostrando solo a' Sovrani, che la legislazione merita una riforma. Ma si è anche dato un altro passo, che più c'interessa: si sono tolti gli ostacoli.

Il popolo non è più schiavo, ed i nobili non ne sono più i tiranni. Il dispotismo ha bandita nella più gran parte dell'Europa l'anarchia feudale, ed i costumi hanno indebolito il dispotismo. Se prima non si urtava la gran macchina de' feudi, niuna riforma utile era da sperarsi nelle leggi. Nel mentre, che la più gran parte del genere umano era la più avvilita; nel mentre, che tutti i dritti erano incerti, che la spada teneva il luogo della giustizia, che le oppressioni regitavano da per tutto, perchè coloro, che dovevano ubbidire alle leggi, erano più forti di colui, che l'emanava; nel mentre, che gli odj inevitabili tra vicini gelosi, e deboli, mettevano da per tutto gli argini, ed impedivano la comunicazione; nel mentre, che ogni città, ogni paese era separato;

A 3

(1) Il principio della legislazione si può calcolare dall'anno 303. di Roma, allorchè furono emanate le leggi dello XII. tavolo.

come si farebbe mai potuto intraprendere una riforma nelle leggi? come maneggiare tanti interessi opposti? chi avrebbe ardito fra le tenebre d' un governo militare, superstizioso, e feroce, di mirare un oggetto così complicato? chi avrebbe potuto combinare tanti rapporti? I Re privi della maggior parte delle loro prerogative, erano troppo deboli per sostenerla. I nobili, che avevano rotto quel nodo, che li univa allo stato, erano troppo potenti per soffrire una riforma, che doveva prima d' ogni altro cadere su i diritti, che si erano usurpati, e il resto de' cittadini degradato, ed avvilito era troppo ignorante per ispirarla, e per dirigerla.

Siccome lo stato era allora diviso in tante porzioni, per quanti feudi conteneva, siccome ciascuna di queste parti era isolata; il talento privo della comunicazione si restringeva in una certa sfera di cognizioni, e di lumi, nella quale era costretto a formarsi. La piccolezza medesima degl' interessi doveva allora indebolire gl' ingegni, ed impedire, che le idee si estendessero. La legislazione doveva dunque essere un oggetto troppo sublime, e troppo complicato per un' anima avvezza a non conoscere altro cielo, se non quello, che l' aveva veduto nascere, nè altra specie di governo, nè altri interessi, se non quelli d' un tiranno, che l' opprimeva. In questo stato di cose non sarebbe nato nè un Montesquieu, nè un Lock, nè alcuno di quegli uomini necessarj allo stato, che debbono precedere, e dirigere i governi nelle grandi intraprese. Per togliere dunque

questi argini, per dare agl'ingegni quel grado di elevazione, che un lavoro così difficile richiede, bisognava, che i gran Sovrani, e i Re, cominciassero dal formare alcuni corpi da tante masse disperse, bisognava ristabilire i legami tra gli uomini, bisognava soprattutto, che gli uomini lasciassero d'essere schiavi, poichè la natura ha proibito allo schiavo di pensare (1).

Tolto questo primo ostacolo, bisognava superarne un altro. L'utilità pubblica richiedeva, che si estirpasse tutto quello che si opponeva a' progressi de' lumi, e delle cognizioni, senza de' quali ogni riforma, e particolarmente quella delle leggi, sarebbe stata difettosa, e funesta. Indebolito il potere de' nobili, bisognava dunque prima d'ogni altro, dissipare alcuni errori, che il fanatismo aveva consacrati, e che l'ignoranza, troppo facile ad esser sedotta, aveva ricevuti. Per ottenere questo fine la filosofia è venuta in soccorso de' governi, ed ha prodotti gli effetti più salutari. La superstizione più non esiste. Questa nemica dichiarata d'ogni utile riforma, questa leva, che agita la terra, fissando il suo punto d'appoggio ne' Cieli, questa tiranna degl'ingegni, che in tutti i secoli ha dichiarata una guerra a coloro, che per fortuna degli altri, ma che per loro propria disgrazia la Natura ha condannati ad essere grandi uomini: che nella Grecia condannò Socrate a morire, caricò di catene Anassagora, esiliò Demetrio

A 4

(1) Omero dice, che Giove toglie la metà dello spirito ad un uomo nel giorno che lo fa schiavo *Iliade*.

Falereo, che in Olanda innalzò un rogo per sacrificare all' obbligo, ed al zelo d' un ministro imbecille le opere di Descartes, che in Inghilterra perseguitò Bacone (1), che in Francia accusò Gerbert come mago, e turbò sino le ceneri di que' solitarij restauratori delle scienze, e della morale ec. la superstizione, io dico, che perpetuando tra gli uomini l' ignoranza, e gli errori, avrebbe per sempre impedita, o renduta funesta ogni riforma nelle leggi, è stata proscritta: e la religione, che il fanatico aveva per più secoli imbrattata col sangue delle nazioni, e colla miseria de' popoli, è divenuta quale deve essere, e quale è stata, nella sua origine, il vincolo della pace, e la base delle virtù sociali. Già il sacerdozio più non si mescola col governo. Lo stato è più tranquillo, e l' altare è meglio servito.

Tutto si è mutato: l' idee politiche istesse hanno perduto quel carattere di ferocia, e d' intrigo, che le rendeva perniciose in vece di renderle utili. Più non si sentono quelle massime se non insegnate, almeno messe in un' equivoca veduta da un Politico, che ha ottenute le lodi de' gli uomini, quantunque abbia compromesso contro i loro diritti (2). Che un nuovo Machiavelli ardisca oggi di dire, che un Principe, che vuol mantenersi, deve imparare a non esser virtuoso, se non quando il bisogno lo richiede; ch' egli deve custodir con cura i suoi beni particolari, e

(1) Ruggiero Bacono.

(2) Machiavelli.

profondere quelli del pubblico; ch'egli non deve adempire alla promessa. se non quando può farlo senza arrecarsi svantaggio; che non deve esser virtuoso, ma apparirlo: che deve mostrare d'essere umano, fedele, giusto, e religioso, ma che deve imparare ad esser l' opposto; che egli non può osservare tutto ciò, che fa passare per buoni gli altri uomini, perchè i bisogni dello stato l' obbligano spesso volte ad operare contro l' umanità, e contro la religione; che dee piegare il suo spirito, secondo soffia il vento della fortuna, senza allontanarsi dal bene, finchè si può, ma anche senza farsi uno scrupolo di commettere il male, quando gli giova; che questo nuovo Machiavelli procuri finalmente di stabilire il vizio accanto a' troni, tutta l' umanità si scaglierà contro di lui, e la pubblica disapprovazione farà il giusto premio della sua bassezza.

Era forse desiderabile una riforma nelle leggi in un tempo, nel quale coloro, che dovevano proporla, e dirigerla, pensavano, e scrivevano a questo modo? Ma a tutti questi vantaggi se ne aggiugne un altro, forse il più necessario, ma il più difficile ad ottenersi. Questo è il diritto di poter proferire impunemente la verità a' Principi.

Si sa, che in questi ultimi tempi un suddito d' un gran Re dell' Europa, destinato a parlare al suo Principe nella più augusta cerimonia dello stato, nel momento della sua coronazione, momento nel quale in altri tempi si stringevano le catene de' popoli, in questo momento, io dico, questo suddito coraggioso ardì di chiamare il suo Re in-

nanzi al tribunale della pubblica opinione, ricordandogli, che questo tribunale dovrebbe un giorno giudicarlo, ed ebbe il coraggio di mostrargli in piccola distanza quel punto, nel quale finiscono i suoi dritti, e cominciano i suoi indispensabili doveri (1). Questo linguaggio, che fin da che la Grecia è decaduta, da che Roma ha lasciato d'esser libera, più non si è inteso fra gli uomini, oggi è divenuto il linguaggio comune de' filosofi, e degli scrittori: che se il nascondere la verità a' Principi, è stata sempre la causa, che ha perpetuati i mali degli uomini; se il silenzio è stato in tutti i secoli il garante della tirannia, e de' disordini; se finalmente per ottenere una riforma nella legislazione, bisognava prima d'ogni altro scagliarsi contro l'inopportunità delle leggi antiche, e contro i mali, che un'amministrazione difettosa, ed imbecille ha cagionato alle nazioni, non è stato un piccolo ostacolo quello, che noi abbiamo superato, arrogandoci il diritto di pensare, e di scrivere con una libertà, che fa egualmente onore a' Principi, che la soffrono, ed a coloro, che ne fanno far uso (2).

Tolti adunque tutti questi ostacoli altro non ci resta, che intraprendere la riforma della legislazione. Pare che questa sia l'ultima mano, che resta a dare per compire l'opera della felicità de-

(1) Su questo tono è lavorata la celebre orazione del Vescovo di Aix, pronunciata alla presenza di Luigi XVI. nel giorno della sua coronazione a Reims.

(2) *Rara temporum felicitate, ubi sentit qua velit, & que sentiat, dicere licet.* Tacit. histor. lib. I.

DELLA LEGISLAZIONE. II

gli uomini, pare, che la situazione istessa delle cose l'abbia preparata.

L'Europa divenuta per undici secoli il teatro della guerra, e della discordia, l'Europa schiacciata sotto le rovine dell'impero di Roma; misera, e fuggitiva innanzi alle armi di Attila, occupata, e divisa a vicenda dagli stabilimenti de' Barbari, dall'incurSIONE de' Normanni, dall'anarchia de' feudi, dalle guerre sacre delle crociate, dal contrasto continuo del sacerdozio, e dell'impero, dalle dispute religiose, che hanno alterata la morale, e perpetuata l'ignoranza; oppressa finalmente dalla tirannia di tanti piccoli despoti, coperta di fanatici, e di guerrieri, ed accesa in ogni parte dal fuoco distruttore de' partiti, oggi è divenuta la sede della tranquillità, e della ragione. La stabilità delle Monarchie, che la confederazione, la lega ha prodotta, mette un argine all'ambizione de' Principi, e costringe i Sovrani a badare a' veri interessi delle nazioni. Già ne' troni non si parla d'altro, che di leggi, e di legislazione. Già in favore di questa porzione dell'umanità, che l'Europa contiene, una pacifica rivoluzione si prepara. I disordini, che l'opprimono, si sono mostrati a' governi con tutta la loro deformità. Più lontani di quello, ch'erano prima dallo strepito delle armi, essi hanno inteso i gemiti, e le lagrime d'una turba di vittime, che una legislazione artificiosa, oscura, complicata, e non adattabile allo stato presente delle cose, sacrifica in ogni giorno. Già da per tutto si cerca di porre un rimedio a questo male, e da per tutto si sente un

fermento salutare, che ci fa sperare prossimo lo sviluppo del germe legislativo. Ardirdò io dunque d' alzare una mano per affrettare questa produzione sublime?

La gloria dell' uomo che scrive, è di preparare i materiali utili a coloro, che governano. I Principi non hanno il tempo d' istruirsi. Costretti ad operare, un gran movimento li agita, e la loro anima non ha il tempo di fermarsi sopra se medesima. Essi debbono confidare ad altri la cura di cercare i mezzi proprj per facilitare le utili intraprese. A' ministri della verità, a' pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero.

E' vero, che non so per quale funesto destino l' uomo di lettere non è sempre ammesso a discutere i grandi interessi dello stato alla presenza de' Principi. Egli non può penetrare in quella rispettabile assemblea, ove il Sovrano presiede, per fissare la sorte de' cittadini. Il libero filosofo non può far altro, che confidare la sua anima ad alcuni scritti, interpreti muti de' suoi sentimenti. Ma si può tutto sperare in un secolo, nel quale lo spirito di lettura non è incompatibile collo spirito di Sovranità, ed in un secolo, nel quale il corso rapido dell' immaginazione non vien trattenuto dagli ostacoli, che il dispotismo vi suole opporre. Or questa speranza è quella, che mi fa intraprendere un lavoro così difficile, e così complicato. Scrivendo la scienza della legislazione, il mio fine altro non è, che di facilitare a' Sovrani di questo secolo l' intrapresa d' una nuova legislazione.

E' cosa strana: fra tanti scrittori, che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattata questa materia da solo giureconsulto, chi da filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira, che una sola parte di questo immenso edificio; chi come Montesquieu ha ragionato piuttosto sopra quello, che si è fatto, che sopra quello, che si dovrebbe fare; ma niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto, e ragionato di legislazione, niuno ha ancora ridotta questa materia ad una scienza sicura, ed ordinata, unendo i mezzi alle regole, e la teoria alla pratica. Questo è quello, che io intraprendo di fare in quest' opera, che ha per titolo: *La Scienza della Legislazione*.

Principi, che regnate, se a voi si appartiene l' esame de' miei principj, e la censura delle mie idee, io vi prego coll' immortale Montesquieu, di non condannare colla lettura di pochi momenti un' opera di più anni; e di risparmiare il nome di fanatico novatore, o progettista ad uno scrittore, che oltrepassa qualche volta i confini della cieca consuetudine per cercar l' utile nella novità. L' uomo istruito dalle scoperte de' suoi padri, ha ricevuta l' eredità de' loro pensieri. Questo è un deposito, ch' egli è nell' obbligo di trasmettere a' suoi discendenti, aumentato con alcune idee sue proprie. Se la maggior parte degli uomini trascura questo sacro dovere, io mi protesto di volerlo adempire, allontanandomi egualmente dalla servile pedanteria di coloro, che niente

vogliono mutare, e dalla arrogante stranezza di coloro, che vorrebbero tutto distruggere.

Quest'opera sarà divisa in sette libri. Nel I. libro si esporranno le regole generali della scienza legislativa; nel secondo si parlerà delle leggi *politiche*, ed *economiche*; nel terzo si parlerà delle leggi criminali; nel quarto libro si svilupperà quella parte della scienza legislativa, che riguarda l'educazione, i costumi, e l'istruzione pubblica; nel quinto libro si parlerà delle leggi, che riguardano la religione; nel sesto di quelle, che riguardano la proprietà; nel settimo, ed ultimo libro finalmente si parlerà di quelle leggi, che riguardano la patria potestà, ed il buon ordine delle famiglie. La molteplicità degli oggetti, che riguarda quest'opera, mi obbliga a premettere un piano. Questa sarà una dipintura complicata, nella quale le figure saranno piccolissime, ma distinte. Io prego coloro, che vorranno leggere quest' libro, di non trascurare questo piano, giacchè mi pare necessario per far conoscere il sistema, e l'ordine dell'opera, e per dare un'idea generale di tutte le parti, che compongono l'immenso edificio della legislazione; mi pare altrettanto più necessario inquantochè io non sono nel caso di pubblicare per ora altro, che i primi due volumi di quest'opera.

PIANO RAGIONATO DELL' OPERA.

IN ogni facoltà bisogna premettere alcuni dati, **LIB I.**
che sono come la base dell' edificio, che si vuole innalzare.

CONSERVAZIONE, E TRANQUILLITA'. Questo è il primo dato, e questo, e non altro è l' oggetto unico, ed universale della scienza della legislazione.

Da' semplici principj della riunione degli uomini, e dalla natura istessa dell' uomo noi dedurremo questa verità preliminare, che nella scienza del governo è quel punto, al quale debbono andare a finire tutti i raggi, che si vogliono tirare dalla circonferenza del cerchio.

Ma l' uomo non può conservarsi senza mezzi, ne può esser tranquillo, se non è sicuro di non poter esser molestato. *Possibilità dunque d' esistere, e d' esistere con agio; libertà d' accrescere, migliorare, e conservare la sua proprietà; facilità nell' acquisto de' generi necessarj, o utili pel comodo della vita; confidenza nel governo; confidenza ne' magistrati; confidenza negli altri cittadini; sicurezza di non poter esser turbato operando secondo il dettame delle leggi:* questi sono i risultati del principio universale della *conservazione, e della tranquillità.* Ogni parte della legislazione deve dunque corrisponder ad uno di questi risultati. Ogni legge, che non reca alla società uno di questi beneficj, è dunque

Premessi questi dati, noi passeremo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile quelle regole generali, senza delle quali la scienza della legislazione sarebbe priva di principj fissi, e sicuri, e sarebbe nel tempo istesso vaga, ed incerta.

Cominciando dal distinguere la *bontà assoluta* delle leggi dalla *bontà relativa*, determinando l'idea precisa dell'una, e dell'altra; distinguendo l'armonia, che deve avere la legge co' principj della natura, dal rapporto, che essa deve avere collo stato della nazione, alla quale si emana, sviluppando i principj più generali, che dipendono da questo doppio carattere di bontà, che deve avere ogni legge; osservando le conseguenze, che ne derivano; deducendone gli errori delle leggi, la diversità necessaria, l'opposizione anche frequente delle legislazioni; le vicende de' codici, la necessità di correggerli; gli ostacoli che rendono difficili queste correzioni, le precauzioni, che fanno svanire questi ostacoli: prendendo, io dico, di mira tutti questi oggetti, noi non faremo altro, che dare un'idea generale della teoria della *bontà assoluta* delle leggi, e disporci allo sviluppo della teoria molto più complicata della loro *bontà relativa*, che è, per così dire, l'aggregato di tutte le regole generali della scienza della legislazione.

Se questa bontà consiste nel rapporto delle leggi collo stato della nazione, alla quale vengono emanate, bisogna vedere quali sono i componenti di questo *stato*. Noi li troveremo nella na-

tura del governo, e per conseguenza nel principio, che lo fa agire; nel genio, e nell' indole de' popoli; nel clima, forza sempre attiva, e sempre nascosta; nella natura del terreno; nella situazione locale; nella maggiore, o minore estensione del paese; nell' infanzia, o nella maturità del popolo, e nella religione, in questa forza divina, che influendo su i costumi de' popoli, deve richiamare le prime cure del legislatore.

Non si dovranno maravigliare coloro, che leggeranno questo libro, se vedranno trattati alcuni di questi oggetti, dopo che l' Autore dello spirito delle leggi ne ha così diffusamente parlato. Quando essi perverranno a questa parte della mia opera, si avvedranno, che lo scopo, che io mi propongo, è tutto diverso da quello di quest'Autore:

Montesquieu cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi, ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello, che si è fatto, ed io procuro di dedurne le regole di quello, che si deve fare. I miei principj stessi faranno per lo più diversi da' suoi; le cose faranno considerate sotto un altro aspetto, e contento di cercare solo quello che mi giova, e lasciando volentieri tutto quello, che il decoro, e il fatto scientifico potrebbero usurpare sopra quella specie di sobrietà, che deve risplendere ne' lavori consecrati all' utile pubblico, contento, io dico, di questa sobrietà d' erudizione, io restringerò in poche carte una teoria, che maneggiata diversamente, richiederebbe molti volumi. Non vo-

glio però lasciare di confessare, che io debbo molto a' sudori di questo grand' uomo . Questo tratto di gratitudine è un tributo , che io offro ad un uomo , che ha pensato prima di me , e che coi suoi errori istessi mi ha istruito , e mi ha insegnata la strada per ritrovare la verità .

Dall' esame dunque del rapporto , che debbono aver le leggi con questi diversi oggetti noi dedurremo le regole generali della scienza della legislazione . Questa sarà quella parte di questa scienza , che ne renderà applicabile l'uso in tutti i governi , in tutti i climi , in tutti i tempi , in tutte le circostanze particolari della posizione , dell'estensione della fertilità d'un paese , del culto , del genio , dell'infanzia , o della maturità d'un popolo . Questa sarà l'aggregato di quei principj generali , a' quali i particolari , che saranno quindi sviluppati debbono costantemente riferirsi . Questa è quella , che generalizzando le idee legislative , ci farà vedere i diversi oggetti , le diverse mire , il tuono diverso , che deve prendere la legislazione ne' diversi popoli , o negl'istessi popoli , ma ne' diversi tempi ; che ci farà vedere nella diversità delle costituzioni de' governi , i diversi vizj , che vi sono uniti , e la diversità de' rimedj ; il principio unico d'azione , che produce il moto politico in qualunque società civile , e la diversità della direzione , che si deve dare a questo principio unico ne' diversi governi ; l'influenza , che deve avere nello spazio d'una legislazione il genio universale delle nazioni , e lo spirito de' secoli , e il genio , e l'indole particolare del

popolo, pel quale si emana; quella, che vi deve avere il clima, sia per secondarne gli effetti, allorchè sono utili, sia per contrastarli, allorchè sono perniciosi; questa è quella che ci farà vedere, come la natura del terreno, la sua fertilità, la sua sterilità, la sua estensione, la sua posizione, debbono regalar la parte *economica* della legislazione, e qual diversità debba produrre nella parte morale la falsità de' dogmi delle false religioni, e la loro perfezione della vera; come in un popolo ingombrato da' primi, bisogna sostenere con una mano quello, che si urta coll' altra, e come in un popolo illuminato da' secondi, bisogna garantirli dagl' impostori, che li alterano, e da' miscredenti, che li discreditano; questa sarà quella parte finalmente della scienza della legislazione, che facendoci conoscere le diverse età de' popoli, e i diversi pericoli della loro vita, ci mostrerà, come la legislazione debba seguire questi diversi periodi, come debba adattarsi alla loro fanciullezza, come debba seguire l'effervescenza della loro pubertà, come debba aspettare, e profittare dell' epoca favorevole della loro maturità, e come prevenire quella della decrepitezza, e della morte.

Ecco quali saranno le prime vedute di quest' opera. Ma queste vedute generali non ci darebbero, che un' idea confusa del tutto insieme, o per meglio dire, della sola superficie di quest' immenso edificio. Per ben conoscerlo bisogna osservarne le parti; bisogna vedere i rapporti, che ciascheduna di esse dev' avere colle altre, i mate-

riali, de' quali debbono esser composte, i fondamenti, su i quali debbono essere innalzate.

Per riuscirvi, noi cominceremo dunque a scomporre la gran macchina della legislazione per considerarla distintamente nelle parti, che la compongono. Tutto si ridurrà ad un minuto esame, e gli oggetti più nascosti, e meno conosciuti non saranno per questo trascurati, poichè nel governo, non altrimenti che nella natura, le fibre più oscure delle piante, nascoste nelle viscere della terra, sono propriamente quelle, che alimentano i boschi più maestosi. Noi cominceremo dalle leggi *Politiche*, ed *Economiche*.

LIB. II. Due sono gli oggetti di queste leggi, la *popolazione*, e le *ricchezze*. Lo stato ha bisogno di uomini, e gli uomini han bisogno di mezzi per alimentarsi. Il loro numero è sempre relativo alla loro felicità. Questi due oggetti, che compongono la felicità nazionale, son dunque reciprochi. La popolazione richiamerà le prime nostre cure.

Dopo alcune brevi riflessioni sul sistema della legislazione degli antichi, e propriamente degli Ebrei, de' Persi, de' Greci, e de' Romani, noi dimostreremo, che tutto è inutile per incoraggiare la popolazione, quando non si tolgono gli ostacoli. La maggior parte de' legislatori sono urtati in questo scoglio. Se noi anderemo rivolgendosi i polverosi, ed infiniti volumi, che contengono il caos della legislazione dell'Europa, noi non troveremo un governo, che non abbia riserbate alcune prerogative a' padri di famiglia; che non accordi alcuni privilegj, ed esenzioni a quei cittadini, che

han dato un certo numero di figli allo stato, e che non abbia leggi dirette ad accrescere il numero de' conjugi. Ma con tutto questo la sterilità della natura si perpetua; la procreazione è lenta; i matrimonj sono rari nel seno istesso della volontà; una larga tomba, ove una generazione intera si seppellisce con tutta la sua posterità, si apre in ogni giorno, e all'Europa mancano per lo meno cento milioni di abitatori di più, che essa potrebbe contenere. Dopo questi fatti, che faranno da noi dimostrati coi calcoli più esatti, chi potrà dubitare, che non ci sia in quest' oggetto un vizio enorme nel sistema delle legislazioni?

Io non nego, che questi mezzi finora adoperati da' legislatori per incoraggiare la popolazione, abbiano qualche grado d'utilità, ma essi non sono altro, che tanti piccoli urti, che potrebbero forse accelerare il moto della generazione, quando non vi si opponessero alcuni ostacoli, la resistenza de' quali supera infinitamente l'intensità della loro azione.

Bisogna dunque cercare questi ostacoli, e ritrovare i mezzi per superarli. A questi due oggetti noi ridurremo quella parte della scienza legislativa, che riguarda la moltiplicazione della specie.

Osservando le sciagure de' popoli, e lo stato infelice dell'agricoltura, il lusso delle corti, e la miseria delle campagne; l'eccesso dell'opulenza in pochi, e il difetto della sussistenza nella maggior parte; il piccolo numero de' *proprietarj*, e l'immenso numero de' *non proprietarj*; la moltiplicità

de' fondi riuniti in poche mani, e l'abuso, che si fa de' terreni; la stranezza delle leggi, e l'avidità della finanza; la perpetuità delle truppe, e il celibato de' guerrieri; la miseria, che cagiona ne' popoli il loro mantenimento; e il vuoto, che lascia nella generazione il loro celibato; il doppio ostacolo, che questo abuso cagiona alla popolazione, e lo spavento, che reca alla libertà del cittadino; osservando i progressi dell'incontinenza pubblica, e la sua origine, la povertà, che la fa nascere, e il celibato violento d'alcune classi de' cittadini, che la fomenta, gli errori della giurisprudenza, che la proteggono, e la sterilità, che n'è la conseguenza; osservando, io dico, questi, ed altri simili mali, che opprimono l'Europa, noi non stenteremo molto a trovare le vere cause, e i veri ostacoli, che impediscono i progressi della popolazione delle nazioni, che l'abitano, e non stenteremo molto per conseguenza a trovare gli opportuni rimedj, che una savia legislazione vi dovrebbe opporre.

Sviluppata con questo metodo, e con questi principj quella parte delle leggi politiche, ed economiche, che riguarda la moltiplicazione della specie, noi rivolgeremo lo sguardo all'alt'oggetto di queste leggi; noi cominceremo a parlare delle ricchezze.

Se questo era un oggetto sterile per la politica d'alcuni secoli, ne' quali la povertà era il primo grado della virtù dell'uomo, e del cittadino, oggi è divenuto il primo principio della felicità delle nazioni. Questa riflessione ci trasporterà

all' esame d'una verità, che c' interessa molto di sapere: cioè, che noi dobbiamo tutto alla corruzione, e che per giugnere alla grandezza noi abbiamo dovuto abbandonare quelle virtù, che vi ci facevano pervenire gli antichi. Strano prodigio della volubilità degli uomini! L' industria, il commercio, il lusso, e le arti, tutti questi mezzi, che altre volte contribuivano ad indebolire gli stati, e che forse rese Tiro la preda d' Alessandro, e Cartagine quella di Scipione, sono oggi divenuti i più fermi appoggi della prosperità de' popoli. Ed in fatti da che il tempo della fondazione, e del rovesciamento degl' Imperi è passato, da che non si ritrova più l' uomo, innanzi al quale la terra taceva, da che le nazioni dopo gli urti continovi, e i perpetui contrasti dell' ambizione, e della libertà, si sono finalmente fissate in uno stato di riposo, che l' induce a cercare l' agio piuttosto, che la grandezza, e la gloria; da che l' oro è divenuto la misura di tutto, da che la grandezza degli stati si calcola; da che le nazioni commercianti, ed agricole hanno alzato un trono su le nazioni guerriere; da che la privativa d'una derrata, il commercio esclusivo d'un aramo, e da che il trasporto della cannella dall' Indie è divenuto la causa delle guerre più sanguinose; da che finalmente le ricchezze non corrompono più i popoli, poichè esse non sono più il frutto della conquista, ma il premio di un lavoro assiduo, e d'una vita interamente occupata; da quest' epoca, io dico, le ricchezze, e i canali,

che le trasportano, sono con ragione divenute il primo oggetto della legislazione.

Quali saranno dunque le cure del legislatore su quest'oggetto così interessante? Noi le divideremo in due classi. Bisogna richiamare le ricchezze nello stato: bisogna ben ripartirle, equabilmente diffonderle. Quali saranno dunque i mezzi, che la legislazione deve impiegare per ottenere il primo di questi effetti, e quali quelli, che deve impiegare per ottenere il secondo? Se l'agricoltura, le arti, il commercio sono le tre sorgenti delle ricchezze, quale è la specie di protezione, che loro conviene? quale di queste merita la preferenza delle leggi? quali sono le circostanze, che debbono decidere di questa preferenza? come combinare i progressi dell'una con quelli dell'altre; come proteggere l'agricoltura in un paese agricola, senza trascurare le arti? come combinare i suoi progressi con quelli del commercio; come distendere le vedute dell'agricoltore sul commercio, e del negoziante sulla coltura? come unire l'una all'altre con rapporti seguiti, e continui? Quali sono gli ostacoli, che loro si oppongono dagli abusi dell'amministrazione, dalla soverchia ingerenza del governo, dalla stranezza delle leggi civili, dalla barbarie de' codici feudali, dagli avanzi dell' antico spirito di pastura, e di caccia de' nostri barbari padri, dagli attentati legali contro la proprietà reale, e contro la proprietà personale; dal corso giudiziario, dagli abusi del credito pubblico; dall'alienazione delle rendite del Principe; da' debiti nazionali; da' privilegj esclusivi, dalle cor-

porazioni, dalle false massime di politica, dal sistema presente de' dazj? Se questo sistema erroneo fa nel tempo istesso la rovina della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria, e del commercio; se allontana gli uomini dal conjugio, spopola le campagne, scoraggisce le braccia dell'artiere, chiude i porti delle nazioni; se spaventa la sicurezza del cittadino, e la liberta dell'uomo; se priva il viaggiatore di riposo, e il mercadante di propriet ; se espone l'uno, e l'altro a tutte le insidie d'una legislazione artificiosa, che semina i delitti colle proibizioni, e le pene coi delitti; se separa le citt  dalle citt , i borghi da' borghi, i villaggi da' villaggi; se mette un stato di guerra, e semina la discordia tra i membri d'un istesso corpo, tra i sudditi d'un istesso impero, tra i figli d'un istessa patria; se fa, che il diritto delle genti sia violato da coloro stessi, che dovrebbero proteggerlo, i dritti del cittadino dal cittadino, quelli dell'uomo dello stato dall'uomo del Principe, e quelli del negoziante dal finanziere; se in una parola da qualunque aspetto, che si consideri il sistema presente de' dazj, si trover  sempre esser ia causa prossima della rovina delle nazioni, della miseria e dell'oppressione de' popoli; malgrado la moderazione, e l'umanit  di coloro, che li governano: quali faranno le correzioni, che la scienza legislativa deve proporre riguardo a quest' oggetto? quali i principj, su i quali deve esser fondata la gran teoria de' dazj; quali gli oggetti su i quali debbono cadere; quale la classe, che deve

immediatamente pagarli? come proporzionarli alle facoltà del popolo? come livellarli sul prodotto netto delle rendite della nazione? come conoscere questo prodotto netto? come diminuire il numero de' contribuenti diretti, rendendo nel tempo stesso più facile l'espansione del tributo? come combinare in un diverso sistema di contribuzioni una giusta *ripartizione*, colla più facile, meno dispendiosa, e meno arbitraria percezione; il sollievo del popolo coll'opulenza del corpo politico, la prosperità dell'agricoltura, delle arti, del commercio: la ricchezza della nazione colla ricchezza del Sovrano? Come facilitare con questo mezzo la diffusione delle ricchezze? quali sono gli ostacoli, che impediscono questa diffusione, quali gli urti, che potrebbe ricevere dal lusso? Sotto quale aspetto deve questo esser considerato dal legislatore? come deve dirigerlo senza offendere la libertà del cittadino? come prevenire col suo soccorso l'eccesso dell'opulenza, che suol condurre all'eccesso della miseria? in quali casi anche quello che si alimenta col soccorso dell'industria straniera, dev'esser considerato come un istrumento necessario alla prosperità d'uno stato? Quali sono le nazioni in Europa, che avrebbero dovuto vedere nel *lusso passivo* il sostegno della loro agricoltura, della loro industria, del loro commercio?

Ecco in abbozzo le serie de' più principali oggetti, che si prenderanno di mira nel secondo libro di quest'opera, dove si parlerà delle leggi politiche, ed economiche. Noi passeremo quindi alle leggi criminali.

Se la popolazione, e le ricchezze sono gli **LIB. III.** oggetti delle leggi politiche, ed economiche la *sicurezza*, e la *tranquillità* sono lo scopo delle leggi criminali. Quelle tendono alla *conservazione*, e queste alla *tranquillità* de' cittadini, che come si è detto, sono i due oggetti, intorno a' quali si raggira tutta la scierza della legislazione.

Sviluppando eìd, che debba intendersi per tranquillità, noi troveremo, che questa è inseparabile dalla sicurezza, e che questa sicurezza non può essere altro, che la coscienza, o sia l'opinione, che un cittadino deve avere, di non poter esser turbato, operando secondo il dettame delle leggi. Or questa specie di libertà politica, che rassicura tutte le classi, tutte le condizioni, tutti gli ordini della società civile, che mette un freno al Magistrato, che dà al più debole cittadino l'aggregato di tutte le forze della nazione; questa voce, che dice al potente, *tu sei schiavo della legge*, e che ricorda al ricco, che il povero gli è uguale; questa forza, che equilibra sempre nelle azioni dell' uomo l'interesse, che egli potrebbe avere nel violare la legge, coll'interesse, che egli ha nell' osservarla, non può essere, che il risultato delle leggi criminali. Sopra questo piano dunque, noi tratteremo quella parte della facoltà legislativa, che riguarda l'emanazione di queste leggi. Noi cominceremo dall' esaminare, come dovrebbe dirigersi in una nuova legislazione l'accusa, e la difesa giudiziaria; quale dovrebbe esser l'ordine de' giudizj criminali; quali i principj, e le regole per determinarne la procedura; quale la

natura, e la forma degli atti, che dovrebbero costituirla; quali sarebbero i mezzi più opportuni per estirpare da una nazione il germe fatale delle calunnie; se converrebbe adottare alcune leggi degli Ateniesi dirette all'istess'oggetto; se la lentezza de' giudizj favorisca la libertà de' cittadini; se sia contrario a questa libertà preziosa il sistema di strascinare in un carcere l'accusato prima di assicurarsi del delitto, e di ritenervelo, finchè dura il giudizio; se la legge possa privare il cittadino della sua libertà personale per assicurarsi della sua innocenza, se possa supporlo reo, perchè accusato; se possa oltraggiarlo prima di condannarlo; se ne' soli delitti capitali si potrebbe venire a questo passo violento, ma necessario in questo caso, perchè qualunque pena si minacciasse all'accusato, qualunque sicurezza si cercasse da lui, sarebbero sempre insufficienti a impedirne la fuga; se in tutti gli altri casi converrebbe adottare la legge dell'*babeas corpus* degl'Inglese; quali modificazioni si potrebbero dare a questa legge, così in favore della libertà personale del cittadino, come in favore della sicurezza pubblica; in quali circostanze si dovrebbe esigere la confessione del reo, ed in qual maniera cercarla da lui; se sarebbe finalmente più giusto, e più conseguente il trascurarla, che di strapparla dalle sue labbra col soccorso de' tormenti.

Dall'esame de' principj, co' quali in una savia legislazione converrebbe dirigere l'ordine della procedura criminale, e dell'accusa, e difesa giudiziaria, passando a quelli, che dovrebbero stabi-

lire la natura delle azioni, che la legge dovrebbe considerare come delitti, e la maniera di punirle, noi distingueremo, quali sian quelli, che dovrebbero considerarsi come pubblici, e quali quelli, che si dovrebbero considerare come privati; quali quelli, che offendono la Divinità, il Sovrano, il governo, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il dritto delle genti, e quali quelli, che offendono la sicurezza privata del cittadino, la sua vita, il suo onore, i suoi beni, la sua proprietà, la sua casa, i suoi preziosi dritti. Noi esamineremo quindi in qual maniera la legge dovrebbe trovare la pena adattata alla natura di ciascheduna specie di delitto: e come proporzionarla alla gravità del reato, in qual maniera la sanzion legale dovrebbe distinguere la persona del delinquente, le circostanze del delitto, la facilità di commetterlo, il danno, che reca, la maggiore, o minore speranza dell'impunità, che ispira; il maggiore, o minore urto, che il cittadino può avere nel commetterlo; come, quando, e con qual moderazione il legislatore debba far uso delle pene capitali; a quali delitti converrebbe prescrivere la pena d'infamia, come queste pene dovrebbero seguire l'opinione pubblica, e non distruggerla; con quanta riserba; con quale solennità, con qual' economia il legislatore dovrebbe servirsene; come l'infamia si scemi a misura, che cresce il numero degli infami; come dovrebbero esser prescritte le pene pecuniarie; se queste potrebbero anche aver luogo nel piano d'una buona legislazione criminale; se volendosi far uso di queste pene, si debb' avere

ugualmente di mira alle ricchezze dell'offensore, che alla condizione dell'offeso, ed alla natura del delitto; se le pene, che privano i rei dal consorzio degli altri cittadini, e che li rendono utili alla società, sieno da preferirsi a tutte le altre; se fra la somma de' delitti ve ne sieno alcuni, che il legislatore non deve punire; se ne' delitti occulti, la loro proporzione colle pene possa essere alterata per la maggiore speranza dell'impunità, che questi delitti ispirano; se ne' veri delitti di fello- nia, non già in quelli, a' quali il dispotismo ha dato questo nome, convenga mettere per un mo- mento un velo sulla moderazione, come si nascon- devano altre volte le statue de' Dei; se finalmente l'impunità sia l'effetto necessario dell'eccessivo ri- gore delle pene, e se la sicurezza di una pena mediocre abbia maggior forza ad allontanare gli uomini da' delitti, che il timore d'una pena mol- to più grande, quando questo timore viene unito alla speranza di rimanere impunito. Tutti questi oggetti richiederanno le nostre cure nel terzo li- bro di quest'opera, dove si parlerà delle leggi criminali. Noi passeremo quindi alle leggi, che riguardano l'educazione, i costumi, e la pubblica istruzione, che saranno comprese nel quarto libro.

LIB. IV. Se le leggi criminali impediscono i delitti spaventando il cittadino colla minaccia delle pene, esse non possono sicuramente far germogliare le virtù. Quella specie d'onestà negativa, che deri- va dal timor delle pene, si risente sempre della sua origine. Essa è pusillanime, è vile, è languida, è incapace di quei sforzi, che richiede la

virtù ardita, e libera, allorchè è ispirata dalle grandi passioni.

Il timore potrà dunque diminuire il numero de' delinquenti; ma non farà mai nascere gli eroi. Questa produzione sublime non può derivare, che al concorso di varie altre forze dirette tutte a quest'oggetto comune. L'educazione considerata come la prima di queste forze, richiamerà le prime nostre cure. Essa è, o *pubblica*, o *privata*. Quella è riserbata al governo, e questa a' padri. Le leggi non possono dirigere, che la prima. Esse non possono, nè dovrebbero mai penetrare nelle mura domestiche. Tra queste il padre è il re, e il magistrato, è il legislatore in tutto quello, che riguarda l'educazione de' figli.

La legge non potendo dunque dirigere, che l'educazione pubblica, e non potendo, che da questa sola sperare un'uniformità d'istituzione, di costumi, di sentimenti, deve procurare di non abbandonare all'educazione domestica, che la miglior parte possibile de' cittadini. Per ottenere questo fine, noi proporremo un piano d'educazione pubblica per tutte le classi dello stato. Io prevedo, che al primo aspetto quest'idea sarà considerata come un tratto d'una di quelle lente, e penose ricerche d'uno sterile filosofo, che crede di veder tutto in quel piccolo vortice di pensieri, che lo circondano. Ma allorchè questo piano si vedrà sviluppato, allorchè si daranno i mezzi per metterlo in esecuzione, e allorchè si troverà, che questi mezzi sono i più semplici, e i più facili; allora io spero, che se ne giudicherà diversamen-

te, e che si confesserà per l'ouore dell' autore , che questo è tutt'altro, che un vano progetto.

Dalla direzione dell'educazione, passando alla direzione delle passioni, noi verremo all' analisi della seconda forza produttrice delle virtù, senza la conoscenza, senza l'uso della quale la legislazione sarà sempre il lavoro più informe, più inutile, più pernicioso anche, che può uscire dalle mani dell'uomo. Questa sarà una delle parti più interessanti di quest' opera, perchè da questa dipende la soluzione di tutti i problemi morali della scienza legislativa; perchè da questa dipende la confutazione di alcuni errori, che la politica del secolo ha, malgrado i suoi progressi, funestamente adottati; perchè da questa dipende lo stabilimento d' una verità, che c' interessa di sapere più di tutte le altre, ma che ha bisogno di essere molto ben sviluppata, come quella, che urta contro una prevenzione comune.

Si crede da tutti, che la virtù non possa allignare in mezzo all'opulenza d'una nazione. Funesta opinione, alla quale noi dobbiamo forse lo stato infelice della presente legislazione. Sarà dunque così infelice l'umanità, che essa debba essere o povera, o viziosa? Oggi, che le ricchezze sono necessarie alla conservazione, ed alla prosperità degli stati, la virtù dovrà forse essere esclusa dalle società civili? L'agricoltura, le arti, il commercio, non potrebbero forse essere esercitate da mani virtuose? Il lusso istesso, che oggi è necessario per la diffusione delle ricchezze, sarà forse incompatibile co'buoni costumi? Lo spirito feroce

della guerra degli antichi, perchè unito allo spirito di frugalità, doveva forse esser più analogo alla virtù, che lo spirito pacifico, e laborioso de' moderni, perchè unito allo spirito di lusso? Questa, è in vero, l'opinione comune de' moralisti, ma noi ci prenderemo l'ardire di dimostrare, che questo è piuttosto il loro errore comune. Noi faremo vedere, che la sola ignoranza delle diverse strade nell'apparenza opposte tra loro, ma che in realtà derivano da un istesso principio, e conducono ad un istesso fine, ha potuto dare origine ad un errore così rattristante per l'umanità; noi faremo vedere, come una savia legislazione servendosi del gran mobile del cuore umano, dando una direzione analoga allo stato presente delle cose, a quella passione principale, dalla quale tutte le altre dipendono, a quella passione, che è nel tempo istesso il germe fecondo di tanti beni, e di tanti mali, di tante passioni utili, e di tante passioni perniciose, di tanti pericoli, e di tanti rimedj, servendosi, io dico, dell'*amor proprio*, potrà introdurre la virtù tra le ricchezze de' moderni, coll'istesso mezzo, col quale le antiche legislazioni l'introdussero tra le legioni degli antichi.

Sviluppata la gran teoria della direzione delle passioni, dalla quale dipende la direzione de' costumi, noi volgeremo lo sguardo all'istruzione pubblica, che è il terz' oggetto, che si prenderà di mira in questo quarto libro. Chi non vede l'influenza, che ha questa sulla prosperità de' popoli, sulla loro libertà, su i loro costumi stessi?

C

Se l'uomo diretto, e persuaso dalla ragione, opera con maggior energia, che allorchè la forza, o il timore lo spingono, senza che egli sappia, dove è condotto; se i tempi d'ignoranza sono stati sempre i tempi di ferocia, d'intrigo, di bassezza, e d'impostura; se il difetto de'lumi, mettendo un velo sopra tutte le cose, rendendo incerti tutti i dritti, alterando, soggiogando, pervertendo le massime, e i dogmi, ha imbrattato di sangue i troni, e gli altari, ha fatto nascere i tiranni, e i ribelli, ha dato agli errori tanti martiri, alla verità tante vittime, al fanatismo tanti roghi, agl'impostori tanti seguaci, alla religione tanti ipocriti, e tanti inimici; se in mezzo all'ignoranza il Principe non è mai sicuro del popolo, il popolo non è mai sicuro del Principe, il rispetto non è altro, che viltà, l'obbedienza non è altro, che timore, l'impero non è altro, che forza, la magistratura è arbitraria, la legislazione è incerta, gli errori sono eterni, e venerati, le correzioni pericolose, e derise, l'opinione pubblica è disprezzata, l'amministrazione è il patrimonio degli adulatori, che circondano il trono, e che tradiscono il Principe con una mano, e la nazione coll'altra; se la vera sapienza sempre accompagnata dalla giustizia, dall'umanità, dalla prudenza, non invita mai gli uomini a' delitti; se sicura d'ottenere presto o tardi il trionfo, che merita, essa non ha bisogno, come l'impostura, di comprarlo col sangue, e colle sciagure de'mortali; se la filosofia enunciando con intrepidezza e con zelo le verità, mostrando agli uomini i tragici ef-

fetti della tirannia, della superstizione, de' delirj de' Re, de' pregiudizj de' popoli, dell' ambizione de' grandi, della corruzione delle corti, se scoprendo a' Principi i loro veri intereffi, facendoli anche qualche volta arrossire de' loro difetti, non ha mai acceso il fuoco della discordia, non ha mai prodotte le fazioni negli stati, non ha mai, come l' ignoranza, impugnato il coltello regicida, se in una parola, tanto coloro, che comandano, quanto coloro, che sono comandati, tutti trovano i loro veri intereffi ne' progressi della ragione: è giusto, che la scienza della legislazione non si taccia su d'un oggetto così interessante, troppo trascurato per altro ne' nostri codici; è giusto, che essa esamini quali sieno gli ostacoli, che si oppongono a questi progressi; quale il metodo da tenersi per dissiparli; quale la direzione, che si dovrebbe dare a' talenti; come richiamarli allo studio della patria sotto gli auspici della libertà; come distraerli dalle occupazioni più fastose, che utili; come ottenere, che le meditazioni de' filosofi precedessero sempre le operazioni del governo, che i Ministri della ragione preparassero la strada a' Ministri de' Principi in tutto quello, che riguarda l'interesse pubblico; come servirsi del loro ministero per disporre gli animi alle necessarie riforme, alle utili novità; come profittare della discussione, madre feconda delle verità, discussione, che la diversità delle opinioni produce, allorchè l'autorità non spaventa la penna dello scrittore, e non ritarda il corso delle sue speculazioni; come guidare tutti i talenti diversi degli uomini a

un oggetto comune; come indurre le belle arti stesse a pagare un tributo all' utilità pubblica, come trovare, e moltiplicare le strade, per le quali si potrebbero diffondere nelle provincie i lumi delle capitali, e si potrebbe rendere più comune il prezioso deposito delle utili cognizioni; come ottenere finalmente, che i cittadini stessi, occupati nelle arti più subalterne, sapessero ciò, che essi debbono a Dio, a loro stessi, alla famiglia, allo stato; che essi avessero le vere idee dell' uomo, e del cittadino, e che fossero bastantemente istruiti per conoscere tutta la dignità del proprio carattere, e il rispetto, che gli si deve.

Questioni troppo interessanti son queste per non esser trascurate in quest' opera, l' oggetto della quale è di analizzare distintamente tutti gli anelli, che compongono questa misteriosa catena, colla quale la legislazione deve condurre gli uomini alla felicità. Noi verremo quindi alla Religione. I principj, co' quali deve esser regolata quella parte della legislazione, che riguarda il culto, e la religione de' popoli sarà compresa nel V. libro di quest' opera.

LIB. V. L' ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richiedendo, che la legge non cerchi di voler tutto sapere, di voler tutto vedere; esigendo, che l' *autorità* si fermi innanzi alla porta della sua casa, che rispetti quest' asilo della sua pace, e della sua libertà, che non cerchi d' indagare i suoi pensieri, le sue intenzioni, che lasci libero il corso de' suoi desiderj, che lo consideri come innocente, ancorchè reo, purchè

il suo reato non si manifesti, segregando in una parola dall'ispezione della legge tutto quello, che è occulto a' suoi occhi, esige nel tempo istesso, che un altro freno supplisca a questo suo necessario difetto, esige, che un altro tribunale, un altro giudice, un altro codice regolino le azioni occulte del cittadino, spaventino i suoi segreti trasporti, incoraggiscano le sue occulte virtù, diriggano al comun bene i suoi desiderj stessi, che non sono palesabili, obblighino finalmente il cittadino ad esser giusto, onesto, e virtuoso, anche in que' luoghi, in que' momenti, in quelle circostanze, nelle quali egli è lontano dagli occhi della legge, e de' suoi Ministri. Ecco l'opera della religione, allorchè non è indebolita dalla irreligione, o non è alterata dalla superstizione. Questi due estremi, de' quali una costante esperienza c'insegna, che il primo è sempre la conseguenza del secondo, questi due estremi, uno de' quali toglie alla religione la sua forza, e l'altro ne fa l'istrumento di que' delitti, di quelle ingiustizie, di quegli orrori, de' quali per vergogna dell'umanità risuonano pur troppo i fasti sanguinosi della superstizione; questi due estremi, io dico, debbono essere egualmente prevenuti dalle leggi.

A quest' oggetto generale saranno dunque diretti tutt' i principj, che noi ci proporremo a sviluppare in questo libro.

Noi esamineremo dunque, quale dovrebbe essere la natura della protezione, che la legislazione dovrebbe accordare alla religione, ed al culto; quali i mezzi *diretti*, che dovrebbe impiegare per

prevenire i due estremi, de' quali si è parlato, e quali gl' *indiretti*; quali le prerogative, che dovrebbe concedere al Sacerdozio, e quale la dipendenza, che dovrebbe esigere da lui; quali i dritti, che dovrebbe dare a' suoi capi, e quale la magistratura, che dovrebbe invigilare sull'uso, che essi ne farebbero; con quali principj si dovrebbe dirigere l'articolo dell' *immunità ecclesiastica*; fin dove dovrebbe giugnere l' *immunità reale, e personale*; quali restrizioni si dovrebbero dare all' *immunità locale*, e quale l' incoraggiamento, che questa dà a' delitti; quali i requisiti, che la legge dovrebbe cercare in ciascheduno individuo del Sacerdozio, e quale la misura, che dovrebbe regolarne il numero; quali le classi Sacerdotali, che dovrebbero meritare la parzialità della legge, e quali quelle, che dovrebbero essere, o abolite, o riformate: quale l' età, che si dovrebbe cercare in coloro, che si consacrano al sacro ministero, e quale la direzione, che si dovrebbe dare dalle leggi alla loro predicazione; quale finalmente il metodo da tenersi per provvedere a' loro bisogni, oggetto interessante, pel quale infinite riforme si sono tentate, infiniti scritti si sono pubblicati, ma che resterà sempre informe, finchè non si penserà a curare il male nella sua origine, finchè la riforma non si farà cadere sulla natura stessa delle rendite del Sacerdozio.

Sviluppate tutti questi articoli con tutto quel rispetto, che si deve al Santuario, ed a' suoi ministri, noi volgeremo lo sguardo alle leggi, che

riguardano la proprietà, che saranno comprese nel VI. libro di quest'opera.

Ogni dritto, che ha un uomo di disporre LIB. VI. d'una cosa esclusivamente da ogni altro, si chiama *proprietà*. Questa non può passare, nè per sempre, nè per un dato tempo, ad un altro, senza il suo libero consenso. Questo consenso è, o espresso, o tacito, o presunto. Garanti della proprietà di ciaschedun cittadino, le leggi evitano la violenza, ed il furto, colla minaccia delle pene, evitano la frode, e l'inganno col determinare le circostanze, che debbono accompagnare questo consenso, per esser creduto valido. Da quì derivano le sollemnità, che si ricercano allorchè è espresso, i segni, che lo palesano, allorchè è tacito, le congetture, che lo fan supporre, allorchè è presunto; da quì i requisiti legali, che si ricercano nella persona, che lo dà; i diversi titoli, co' quali può, o per sempre, o per un dato tempo, disporre in favore d'un altro, i diversi dritti che nascono da questi diversi titoli, e le diverse obbligazioni, che ne derivano; da quì la differenza legale tra' patti, e i contratti; da quì i privilegj in favore de' minori, e di tutti quelli, che la legge considera come tali; da quì i rimedj contro le lesioni; da quì la teoria delle prescrizioni; da quì l'origine, la ragione, e la sollemnità de' testamenti; da quì, quella delle successioni *ab intestato*; da quì in una parola, tutti i rimedj inventati dalle leggi per garantire la proprietà di ciaschedun individuo dalle insidie della frode, e tutt' i mezzi impiegati da esse per distin-

guere i sacri dritti della proprietà dalle segrete rapine dell' usurpazione.

Ecco ridotto in un solo punto di veduta il motivo di tutte quelle innumerabili leggi, che compongono oggi i codici civili dell' Europa, le quali smarriscono il loro scopo per averlo voluto troppo minutamente cercare. In questa parte dunque della scienza legislativa noi non proporremo altro, che riduzione. Sviluppando questa teoria, spogliandola da quelle piante esotiche, che la ravviluppano, riducendo tutte quelle teorie particolari, delle quali è composta, a pochi principj generali, noi cercheremo di far vedere a' legislatori la facilità, colla quale si potrebbe con poche leggi rassicurare quella proprietà, che sarà sempre precaria, sempre incerta, sempre male appoggiata, finchè le armi, che son destinate a difenderla, saranno superiori alle forze di coloro, che debbono maneggiarle; finchè la molteplicità delle leggi, la loro oscurità, ed il linguaggio, nel quale sono scritte, le terrà nascoste al popolo, finchè gli Oracoli di Temi avranno bisogno d'interpreti, e finchè non venga una mano diligente, ed ardità, la quale dopo aver colte quelle poche rose, che si ritrovano sparse tra' bronchi innumerabili della presente giurisprudenza, ammucchi il resto in un rogo per immolarlo al Dio della giustizia, e della civile concordia.

Dopo aver parlato della proprietà, noi porremo finalmente termine a quest' opera con un breve saggio sulle leggi, che riguardano la *patria potestà*, ed il buon ordine delle famiglie.

Siccome il ben essere di qualunque corpo di-LIB.VII.
 pende dal ben essere delle parti, che lo compon-
 gono, così il buon ordine dello stato dipende dal
 buon ordine delle famiglie. Or siccome una so-
 cietà non potrebbe reggere senza un capo, che
 la governi, della maniera istessa una famiglia, che
 non è altro, che una società più piccola, ha bi-
 sogno d' un capo, che la diriga. Questo capo è
 il padre della famiglia. Considerato sotto questo
 aspetto, bisogna dunque, che egli abbia de' dritti
 sugl' individui, che la compongono. Oggi, che la
 religione, la politica, e l' umanità si sono unite
 per proscrivere la schiavitù domestica, i membri
 della famiglia sono la moglie, ed i figli. Noi esa-
 mineremo dunque quali sono i dritti, che la leg-
 ge dovrebbe dare al padre della famiglia sulla pri-
 ma, e quali sono quelli, che dovrebbe dargli su
 i secondi. Il solito trasporto degli uomini per gli
 estremi ha cagionato una opposizione infinita tra
 le antiche legislazioni, e la moderna su quest' ar-
 ticolo. Gli antichi legislatori dettero sicuramente
 troppo al padre di famiglia; ma chi può dubita-
 re, che i moderni gli han tolto anche troppo? Il
 vizio si trova egualmente nella prodigalità de' pri-
 mi, che nell' avarizia degli ultimi. La dimostra-
 zione di questa interessantissima verità, sarà, per
 così dire, l' esordio di questo settimo libro, nel
 quale dando una scorsa rapida sul sistema delle
 antiche, e moderne legislazioni, noi rileveremo
 colla maggiore imparzialità gli errori dell' une, e
 delle altre su quest' oggetto.

Noi faremo vedere, che se la giustizia l' in-

teresse pubblico, e la morale si risentivano de' dritti dati da' primi legislatori delle nazioni a' padri di famiglia; che se il trono, che essi cercarono d'innalzare al padre nel seno della sua famiglia, era troppo indipendente; che se il dritto di disporre della vita, e della morte de' figli era un attentato pericoloso, che si faceva alla pubblica autorità; che se il dritto d' esporli, e di venderli, era un oltraggio recato alla natura sotto la protezione istessa della legge; che se il potere dato da essi al marito sulla moglie era troppo esteso; che se questo era piuttosto una proprietà, che una preeminenza (1); che se era un'ingiustizia manifesta, il fare, che il contratto istesso destinato alla moltiplicazione della specie, desse ad uno de' contraenti il dritto di disporre della vita dell' altro; che se era scandalosa la legge di Roma, che dava al marito ne' primi tempi della Repubblica, il dritto di uccidere la moglie per aver bevuto anche con moderazione d' un liquore, l' abuso istesso del quale non era interdetto al marito; che se il dritto del divorzio dato presso la maggior parte degli antichi esclusivamente al marito, faceva, che questi potesse tutto sulla moglie, senza che la moglie potesse almeno avere un rimedio contro l'abuso della sua autorità (2); che se, in una parola, gli an-

(1) *Transibant in mancipium viri*. Cicer. pro Muren.

(2) E' vero, che presso molte nazioni nel progresso del tempo si estese anche alla moglie il dritto di cercare il divorzio; ma le cause per le quali esse potevano cercarlo, e gli ostacoli, che vi si opposero, furono tanti, e tali, che quasi eludevano il beneficio della legge: ba-

tichi legislatori oltrepassarono i limiti del giusto, e dell'onesto nel determinare l'estensione della patria potestà; noi faremo vedere, che non per questo i moderni sono meno condannabili per averla così dispoticamente ristretta, o per meglio dire distrutta. Si potrebbe anzi dire con verità, che la tranquillità pubblica, e privata si è risentita più del difetto, che non si risentì dell'eccesso de' paterni dritti. L'amore naturale de' padri verso i figli era un gran preservativo contro le funeste conseguenze d'un autorità così estesa; e il timore istesso, che essa ispirava, doveva rendere molto rare le occasioni d'esercitarla. I delitti doveano essere molto meno frequenti nelle famiglie, allorchè si rifletteva alla forza, alla vicinanza, ed alla indipendenza della mano sempre armata per punirli. L'estensione dunque del potere, e la condizione della persona, che ne era investita, potevano restringerne l'uso, ed evitarne l'abuso; ma qual istrumento, essendo la patria potestà distrutta, potrebbe riparare al disordine delle famiglie, che, come si è detto, porta anche seco quello dello stato? Dove trovare un'autorità, che come quella de' padri, potesse agire in tutt' i tempi, e col medesimo vigore, che potesse, come quella, tutto vedere, tutto sapere; che non avesse biso-

sta leggere la novella 22. *cap.* 15. e la novella 117. *cap.* 8. *cap.* 13. e *cap.* 14. per vedere quanto fosse difficile presso i Romani, e quanto doveva costare alle mogli il cercare il divorzio, e quanto facile dalla parte del marito. Tutto questo si osserverà a suo luogo.

guo, nè di assistenza per far rispettare i suoi ordini, nè di formalità per trasmetterli; che potesse confidare l'esecuzione de' suoi decreti ad un braccio, che fosse così vicino alla bocca, che li emana; che non ammettesse, nè prevenzione nel giudice, nè lentezza nell'esecutore; che potesse ottenere, che i suoi ordini, appena dati, fossero conosciuti, appena conosciuti eseguiti; che fissata finalmente, che fosse una volta dalla legge ne' giusti confini, ne' quali dovrebbe aggirarsi, non ci fosse un'usurpazione da temere dalla parte di colui, che ne sarebbe investito?

Da queste ragioni noi dedurremo la necessità, che ci sarebbe di rialzare l'edificio della patria potestà, che gli antichi legislatori avevano troppo ingrandito, e che una mal fondata diffidenza ha quindi quasi interamente distrutto. Ma su quali fondamenti, con quali materiali, con qual ordine dovrebbe esser costruito? Quali dovrebbero essere i dritti della nuova magistratura de' padri? Quali quelli de' mariti? Fin dove dovrebbero estendersi le loro cure? Quali dovrebbero essere i confini della loro giurisdizione? Quale l'uso della loro autorità? Quali i rimedj per prevenirne l'abuso? Quale l'influenza, che questa novità potrebbe avere sull'ordine sociale? Quale quella, che potrebbe avere su i costumi? Quali gli ostacoli, che si opporrebbero a quest'intrapresa dal sistema presente delle successioni? Quali quelli, che li si opporrebbero da alcune leggi feudali in quelle nazioni, ove esiste ancora lo spettro squalido di questo colosso antico?

Questi saranno gli oggetti delle nostre discussioni nel VII. ed ultimo libro, e questo è il piano dell'opera, della quale io offro i primi due volumi al pubblico. Materia troppo vasta, e troppo delicata è questa, per esser maneggiata dalle mie mani, io lo confesso; essa è superiore alle mie forze, alle mie cognizioni, a' miei talenti; ma ardisco di dire, che è inferiore al mio zelo. A traverso degli errori, che vi si troveranno forse sparsi, a traverso della bassezza, colla quale saranno esposte le più grandi verità, a traverso degli infiniti difetti, che vi si potranno incontrare, comparirà sempre il mio cuore, che l'ambizione non ha contaminato, l'interesse non ha sedotto, il timore non ha avvilito. Il bene pubblico è il solo oggetto di quest'opera, e il zelo col quale è scritta, è il suo unico ornamento. Ecco il fondamento delle mie speranze, ecco il titolo, che mi dà il vero dritto alla gloria,

Savj della terra, filosofi di tutte le nazioni, scrittori, o voi tutti a' quali è affidato il sacro deposito delle cognizioni; se volete vivere, se volete, che il vostro nome venga scolpito nel tempio della memoria, se volete che l'immortalità coroni i vostri lavori, occupatevi in quegli oggetti, che fra duemila leghe di spazio, e dopo venti secoli, interessano ancora. Non scrivete mai per un uomo, ma per gli uomini; unite la vostra gloria agl'interessi eterni del genere umano; abborrite quei talenti posseduti così spesso da quelle anime schiave, che bruciano un incenso servile sull'altare dell'adulazione; fuggite quello spirito

timido, e venale, che non conosce altro sprone, che l'interesse, nè altro freno, che il timore; disprezzate gli applausi efimeri del volgo, e le riconoscenze mercenarie de' grandi, le minacce della persecuzione, e le derisioni dell'ignoranza; instruite con coraggio i vostri fratelli, e difendete con libertà i loro dritti; ed allora gli uomini interessati per la speranza della felicità, della quale voi mostrate loro la strada, vi ascolteranno con trasporto; allora la posterità grata a' vostri sudori, distinguerà i vostri scritti nelle biblioteche; allora, nè la rabbia impotente della tirannia, nè i clamori interessati del fanatismo, nè i sofismi dell'impostura, nè le censure dell'ignoranza, nè i furori dell'invidia potranno discreditarli, o seppellirli nell'oblio; essi passeranno da generazione in generazione colla gloria del vostro nome; essi saran letti, e forse bagnati dalle lagrime di quei popoli, che non vi avrebbero altrimenti mai conosciuto, ed il vostro genio sempre utile sarà allora il contemporaneo di tutte l'età, ed il cittadino di tutti i luoghi.

LA SCIENZA

D E L L A


LEGISLAZIONE

L I B R O I.

Delle Regole generali della Scienza Legislativa

C A P O I.

*Oggetto unico, ed Universale della Legislazione
dedotto dall' origine delle Società Civili.*


 Qualunque fosse lo stato degli uomini prima della formazione delle società civili, qualunque fosse l'epoca di queste riunioni, qualunque la loro primitiva costituzione, qualunque il piano sul quale esse furono foggiate, non si può dubitare che una fu la causa, che le produsse, uno il principio, che le fece nascere: l'amore della *conservazione*, e della *tranquillità*. Io non sono così strano, per supporre uno stato di natura anteriore alle società civili, simile a quello de' selvaggi, come alcuni misantropi sofisti

Io pretendono; nè così ignorante della natura della mia specie, e de' caratteri, che la distinguono dalle altre, per credere, che l'uomo sia nato per errare ne' boschi, o che lo stato di società sia uno stato di violenza per lui.

Molto lontano dall'esser sedotto da un'opinione così erronea, io ardisco dire, che l'Autore della natura sarebbe stato inconsequente nella più augusta delle sue produzioni, se non avesse fatto l'uomo per la società. Ed in fatti, perchè dargli una ragione, la quale non si sviluppa, che colla comunicazione, e colla società degli altri uomini? perchè al grido del sentimento, che forma tutto il linguaggio de' bruti, aggiungervi il dono esclusivo della parola? perchè dargli il vantaggio inestimabile d'attaccare tutte l'idee possibili ad alcuni segni di convenzione, necessarj per trasmetterle agli altri? perchè privarlo d'un'istinto, il quale regola, e rassicura tutte le azioni de' bruti, e far, che l'uomo solo si determini per un atto libero della sua volontà, la quale, per non ingannarsi nella deliberazione de' diversi partiti, che si presentano, ricerca un'istruzione, che non si può acquistare fuori della società? perchè avvezzarlo alla società con una lunga infanzia? perchè non dare a tutti gli uomini gl'istessi gradi di forza, d'industria, di talento? perchè renderli disposti a diverse occupazioni, a diversi mestieri? perchè dar loro diversi desiderj, diversi bisogni, appetiti diversi (1)? perchè render l'uomo suscettibile d'una

(1) L'Autore della natura, avendo destinato l'uomo

moltitudine di passioni, che fuori della società non sarebbero d'alcuno uso, e che non possono convenire ad un essere solitario? perchè ispirargli l'ambizione di piacere a' suoi simili, e di avere un impero su di essi, o almeno sulla loro opinione? perchè piantare nel suo cuore il germe della compassione, della beneficenza, dell'amicizia, in una parola, di tutte le passioni, che dipendono dal senso morale d'un'anima ben nata, e che ci danno il bisogno singolare di spargere sopra degli altri una parte della nostra esistenza, perchè finalmente non restringere tutti i suoi appetiti nella stretta sfera, nella quale sono ristretti quelli di tutti gli altri esseri, che abitano la superficie del Globo, cioè nella soddisfazione de' bisogni fisici, i quali non offerendosi all'uomo, che per intervalli, e per momenti, lasciano dietro di loro un vuoto, che ci avverte della loro insufficienza per produrre la nostra felicità, e che ci annuncia, che l'anima ha i suoi bisogni come il corpo, e che questi bisogni non si possono da lui soddisfare senza darsi in preda alle affezioni sociali?

Io credo, che queste poche riflessioni basteranno, per farci vedere sulla terra la società così antica come l'uomo, e per farci vedere nel selvaggio, che erra nei boschi, non già l'uomo na-

D

a convivere co' suoi simili, ha variati i desiderj, e le inclinazioni, per impedire, che queste venissero a cadere sopra un oggetto, che sarebbe unico, la qual cosa moltiplicherebbe i mali, che possono turbare la società; *trahis sua quemque voluptas.*

rurale, ma l'uomo degenerato, l'uomo che vive contro il suo istituto, contro la sua destinazione; in poche parole, la rovina, e la degradazione della specie umana piuttosto, che il simulacro vivente della sua infanzia.

Io sono dunque il primo a credere, che la società sia nata coll'uomo. Ma questa società primitiva, questa società, della quale io parlo, era tutto altro, che una società civile.

Non è da presumersi, che gli uomini destinati a vivere insieme, abbiano fin dal principio rinunciato alla loro indipendenza prima di sperimentare il bisogno, e la necessità di questo sacrificio. Questa società primitiva dunque non poteva essere una società civile. Questa doveva essere una società puramente naturale, una società, nella quale erano ignoti i nomi di Nobile, e di Plebeo, di Patrone, e di Servo, ignoti i magistrati, ignote le leggi, le pene, e i pesi civili. Questa era una società, nella quale non si conosceva altra disuguaglianza, che quella, che nasceva dalla forza, e dalla robustezza del corpo, altra legge, che quella della natura, altro vincolo, che quello dell'amicizia, de' bisogni, e della parentela. Questa era una società, i membri della quale non avevano ancora rinunciato alla loro naturale indipendenza, non avevano ancora depositata la loro forza tra le mani d'uno, o più uomini, non avevano ancora affidata a questi la custodia de' loro dritti, non avevano ancora messo sotto la protezione delle leggi la loro vita, la loro roba, il loro onore. Questa era una società, io dico, nella quale cia-

• scheduno era Sovrano, perchè indipendente, Magistrato perchè custode, ed interprete della legge, che portava scolpita nel suo cuore. Giudice finalmente, perchè arbitro de' litigj, che nascevano tra lui, e gli altri socj, e vindice de' torti, che gli venivano fatti.

Ma infelicemente per la nostra specie, una società così fatta non poteva durare lungo tempo tra gli uomini. Pare, che la natura non abbia data, che a' soli castori l' arte difficile, o per meglio dire il dono piacevole di combinare la società coll' indipendenza. Quella disuguaglianza di forza e di robustezza, della quale si è parlato, questa disuguaglianza unica, che non si poteva estirpare da quelle primitive società, doveva coll' andare del tempo, e collo sviluppo delle passioni produrre i maggiori disordini. L'eguaglianza morale, non potendo reggere a fronte della disuguaglianza fisica, doveva necessariamente soccombere sotto la preponderanza della forza. L'uomo più debole doveva necessariamente essere esposto a' capricci del più forte, finchè gli attentati della forza erano meglio appoggiati, e meglio sostenuti de' dritti della debolezza. La sua sussistenza frutto de' suoi sudori, doveva spesso divenire l' oggetto della rapina dell' uomo più forte di lui. Il suo onore, la sua vita istessa erano beni precarj, de' quali poteva rimaner privo in ogni istante, semprechè uno spirito malefico si univa ad un corpo più robusto del suo. La diffidenza, l' incertezza, il timore dovevano dunque turbare la pace di queste primitive società. Bisognava opporvi un rimedio. Non se ne trovò, che

un solo. Si vidde, che non si poteva distruggere la difuguaglianza fisica, senza rinunciare all'eguaglianza morale. Si vidde, che per conservarsi, e e conservarsi tranquilli, bisognava non essere indipendenti. Si vidde, che bisognava creare una forza pubblica, che fosse superiore ad ogni forza privata. Si vidde, che questa forza pubblica non si poteva comporre, che dall'aggregato di tutte le forze private. Si vidde, che ci era bisogno d'una persona morale, che rappresentasse tutte le volontà, che avesse tra le mani tutte queste forze. Si vidde in fine, che questa forza pubblica doveva esser unita ad una ragione pubblica, la quale interpretando, e svilppando la legge naturale, fissasse i dritti, regolasse i doveri, prescrivesse le obbligazioni di ciaschedun individuo colla società intera, e co' membri, che la componevano; che stabilisse una norma, alla quale il cittadino adattando le sue azioni, non avesse di che temere; che creasse, e custodisse un ordine atto a mantenere l'equilibrio tra i bisogni di ciaschedun cittadino co' mezzi per soddisfarli; finalmente che compensasse il sacrificio dell'indipendenza, e della libertà naturale coll'acquisto di tutti gl'istrumenti proprj per ottenere la *conservazione*, e la *tranquillità* di coloro, i quali per quest'oggetto solo se n'erano spogliati.

Ecco l'origine, ed il motivo delle società civili, ecco l'origine, ed il motivo delle leggi; ed ecco per conseguenza l'oggetto unico, ed universale della legislazione.

Se la *conservazione*, e la *tranquillità* de' cit-

tadini è dunque l'oggetto unico, ed universale della legislazione, prima di passare innanzi, esaminiamo ciò, che si comprende sotto questo principio generale, e le conseguenze, che ne derivano, per vedere quindi come ogni parte della legislazione deve corrispondere a questo fine comune.

C A P. II.

Di ciò, che si comprende sotto il principio generale della tranquillità, e della conservazione, e de' risultati che ne derivano.

LA conservazione riguarda l'esistenza, e la tranquillità riguarda la sicurezza. Per esistere ci è bisogno de' mezzi, e per esser sicuro bisogna confidare.

I mezzi dell'esistenza si riducono a due classi. A quelli, che riguardano i bisogni indispensabili della vita, ed a quelli, che mettono il cittadino in istato di gustare una certa specie di felicità inseparabile da una certa quantità d'agio, e di comodo pubblico. Io non intendo per agio, o comodo pubblico le ricchezze esorbitanti d'alcune classi di cittadini, molto meno lo stato di coloro, che immersi nell'ozio, possono impunemente fomentare questo vizio distruttore della società. Le ricchezze esorbitanti d'alcuni cittadini, e l'ozio d'alcuni altri suppone l'infelicità, e la miseria

della maggior parte. Questa parzialità civile è contraria al bene pubblico. Uno Stato non si può dire ricco, e felice, che in un solo caso; allorchè ogni cittadino con un lavoro discreto d'alcune ore, può comodamente supplire a' suoi bisogni, ed a quelli della sua famiglia. Un lavoro assiduo, una vita conservata a stento non è mai una vita felice. Questa era la misera condizione dell'infelice Sifiso. Niun istantè era per lui, perchè li dovea tutti al lavoro.

Lo Stato bisogna dunque, che sia ricco, e che le ricchezze vi sieno bene distribuite; ecco quello, che riguarda la conservazione.

Ma questo non basta. Si è detto, che l'uomo non vuole solo conservarsi, ma vuol conservarsi tranquillo. Or per esser tranquillo bisogna, che egli confidi. Che confidi dunque nel governo, il quale non usurperà i suoi dritti; che confidi nel magistrato, che destinato alla custodia delle leggi, non abuserà di questo sacro deposito per opprimerlo; che confidi negli altri cittadini; che sia sicuro, che la sua pace non può esser turbata; che la sua vita protetta dalle leggi non gli può esser tolta, che in un solo caso, allorchè i suoi delitti gli hanno fatto perdere il dolce dritto di conservarla; che sia sicuro che una proprietà pervenutagli per giusto titolo, è una proprietà protetta da tutte le forze della nazione; che acquistando nuove proprietà senza violare i dritti degli altri, i suoi acquisti sono sagri, e che il lavoro istesso delle sue mani è difeso dalla pubblica forza.

Questi sono i risultati del principio universale della *conservazione*, e della *tranquillità*. Ogni parte della legislazione sarà dunque destinata a recare alla società uno di questi beneficj.

Ecco perchè (come si è osservato nel piano, che ho premesso) io divido le leggi in varie classi, distinguendole più dall'effetto, che debbono produrre, che secondo i diversi rapporti, che esse possono avere tra di loro.

Ma prima di parlare di queste leggi in particolare, prima d'entrare in questo caos, dove la materia è confusa, e dove gli oggetti sono tanti, che ci è bisogno di tutta la forza del metodo per non intrigarsi, conviene premettere alcune regole generali, senza delle quali la scienza della legislazione sarà sempre vaga, ed incerta. Questo sarà l'oggetto di questo I. Libro. Io comincerò dunque dal dimostrare la necessità di queste regole.

C A P. III.

La legislazione non altrimenti, che tutte le altre facoltà, deve avere le sue regole; e i suoi errori sono sempre i più gravi flagelli delle Nazioni.

E' Più facil cosa descrivere una curva, che una retta. La Geometria ci dà molte regole per tirare una perpendicolare: la pittura, la scultura,

L'architettura hanno certe proporzioni fisse, fuori delle quali non si ritrova l'esattezza: senza una regola la retta, che si vuol descrivere, degenererà facilmente in una curva; senza il quadrante, volendo tirare una perpendicolare, voi tirerete forse un'obliqua; senza le regole, che ci additano le proporzioni, che debbono avere le parti tra di loro, e col tutto, il pittore, e lo statuario farebbero spesso de' mostri, e l'architetto sarebbe spesso deluso, e nella solidità, e nella vaghezza de' suoi edifizj.

L'indole dunque dell'uomo è incompatibile coll'esattezza, e perfezione arbitraria. Ogni facoltà ha dovuto avere le sue regole, ed a proporzione, che si sono perfezionate le regole, le facoltà si sono migliorate. La scienza della legislazione farà forse l'eccezione d'un principio così universale e costante?

Fu un linguaggio del dispotismo, e della tirannia il dire che la sola regola della legislazione è la volontà del legislatore; ed è un errore dell'ignoranza il credere, che in mezzo alle rivoluzioni, che cambiano di continuo la natura degli affari, e l'aspetto delle Società, la Scienza della Legislazione non possa aver alcuni principj fissi, determinati, ed immutabili.

Lo Stato, è vero, è una macchina complicata, le ruote, che la compongono non sono sempre l'istesse, e le forze che la fanno agire, sono anche diverse; ma questo non prova, che le regole, che ci fanno conoscere queste diverse ruote, queste diverse forze, e la diversa maniera,

colta quale conviene maneggiarle, non possano essere sempre fisse, e costanti.

A Dio non piaccia, che una scienza, dalla quale dipende l'ordine sociale, e nella quale ogni errore può essere più pernicioso alle nazioni de' più gravi flagelli del Cielo, dovesse esser priva di principj fissi, e di regole, vaga, ed incerta. La diversa maniera di pensare degli uomini, le infinite, ed oscure combinazioni delle nostre idee derivate da alcuni dati spesso falsi, a' quali ciaschedun uomo si consacra, i diversi rapporti, i pregiudizj e le massime diverse, sono tante prove, che ci dimostrano la necessità d'una guida per non traviare negli spazj immensi, e difficili della legislazione.

Quanti mali si farebbero risparmiati agli uomini, se si fosse sempre avuta, e consultata questa guida! Niuna cosa è più facile, che urtare in un errore di legislazione, ma niente è più difficile a curarsi, niente è più pernicioso alle nazioni. Una provincia perduta, una guerra male intrapresa, sono flagelli di pochi momenti. Un istante felice, una vittoria d'un giorno può compensare le sconfitte di più anni: ma un errore politico, un errore di legislazione può produrre l'infelicità d'un secolo, e può preparare quella de' secoli avvenire.

Sparta tante volte oppressa dalle armi de' suoi vicini, si vidde sempre risorgere più formidabile. La celebre sconfitta di Canne non servì, che a rendere i Romani più coraggiosi; ma una trista esperienza ci ha fatto pur troppo vedere, come

un solo editto mal calcolato sopra le finanze, ha rese sterili le campagne più fertili, ed ha tolte le migliaja di cittadini alla patria; e come un solo errore nella legislazione politica d'un Popolo è stato bastevole a chiudere i porti d'una nazione, ed ha trasportate altrove le ricchezze dello Stato.

Quale spettacolo non ci offrono in questi ultimi tempi gli annali politici dell' Europa!

Noi abbiamo veduto in meno di due secoli quattro, o cinque Potenze a vicenda dominare, ed esser dominate, e passare in un istante dalla grandezza all'avvilimento. Se noi andremo in cerca della causa di questo turbine politico, noi non la troveremo altrove, che nel difetto della legislazione di questi popoli. Cominciando dalla Spagna, noi troveremo, che questa Nazione, che sotto Carlo V. era per così dire il Capo, dal quale partiva tutto il gran movimento dell' Europa; che questa Nazione, la quale, per essere stata la prima ad innalzare i trofei della conquista in un nuovo Emisfero, aveva avuta la sorte unica di unire i vantaggi della più felice posizione, e del terreno più fertile nell' Europa col dominio de' paesi più ricchi dell' America; che questa Nazione, che avrebbe potuto essere la più felice, e la più ricca del Globo, che avrebbe potuto dar la legge alla Terra, e che avrebbe potuto trovare dentro di se i materiali propri per gittare i fondamenti eterni della sua grandezza; noi troveremo, io dico, che la Spagna deve non solo all' espulsione degl' industriosi Mori seguita dall' accrescimento istantaneo, ed insopportabile delle con-

tribuzioni, e de' dazj; ma deve forse più d'ogni altro ad un falso principio d'economia, ed agli errori, che questo principio erroneo ha cagionato nella sua legislazione, la perdita di tutti questi vantaggi, e lo stato deplorabile della sua agricoltura, e della sua industria, della sua popolazione, e del suo commercio, dal quale gli sforzi gloriosi della presente amministrazione non hanno potuto ancora sottrarla. I suoi Legislatori poco illuminati, e poco *cosmopoliti*, non avendo conosciuto, che la prosperità della Spagna era dipendente dalla prosperità delle altre Nazioni Europee; non avendo preveduto, che senza far crescere le ricchezze de' suoi vicini, essa non poteva conservar le proprie; che senza diffondere nel resto dell'Europa una porzione de' suoi metalli, essa non poteva conservarne l'altra; che aumentandosi di continuo la somma del suo numerario, senza che quello delle altre Nazioni Europee crescesse in proporzione, la sua agricoltura, e la sua industria oppresse dall' esorbitanza de' prezzi de' loro prodotti, non potendo reggere alla concorrenza dell'agricoltura, e dell'industria straniera, farebbero fuggite dallo Stato, e per conseguenza avrebbero seco loro trasportati tutti que' tesori, de' quali, come si è detto, andava sacrificata una porzione per la conservazione dell'altra; non avendo, in una parola, conosciuto, che l'oro, e l'argento era un dono dell'America, che la Spagna non poteva ritenere tuttò per se, ma che doveva contentarsi di ritenerne quella sola quantità, che bastava per fare, che la bilancia delle ricchezze

relative pendesse dal canto suo, e lasciare il resto per i suoi vicini; non avendo i suoi legislatori conosciuta questa importantissima verità, hanno colle loro leggi dirette tutte ad impedire, che i metalli uscissero dallo Stato, rovinata l'agricoltura, la popolazione, l'industria, il commercio di questo paese, il quale per la sua soverchia sete dell'oro, e dell'argento è divenuto un corpo idropico, che non può più ritener le acque, delle quali non ha saputo bere con moderazione (1).

Passando dalla Spagna alla Francia, noi troveremo anche nella legislazione la causa della decadenza di questa Nazione, che dopo essere stata dominante nell'Europa come la Spagna, è divenuta come quella vittima degli errori delle sue Leggi, e della stranezza de'suoi Legislatori. Un solo Editto dettato dalla superstizione, e dal fanatismo d'un Principe vecchio negli ultimi anni della sua vita, che sogliono per lo più essere quelli dell'imbecillità, ed un solo errore d'un suo Ministro, che cambiò tutto il sistema della sua legislazione economica, han fatto più male alla Francia, che non le han fatto di bene i suoi quarant'anni di vittoria, i suoi guerrieri celebri, le sue Accademie, i suoi grandi uomini così nelle lettere, come nelle arti, e la sua dispotica influenza nell'Europa.

(1) Nel decorso di quest'opera si svilupperà meglio questa verità, riguardo alla Spagna, come si svilupperanno anche meglio quelle, che sono per accennare riguardo alla Francia.

Il primo esiliando dalla patria una porzione de' suoi cittadini, che l'errore aveva traviati, non solo diede un colpo fatale alla sua popolazione, ma privò nel tempo istesso lo Stato de' tesori delle arti, che quell'infelici esuli offerirono alle altre Nazioni, le quali videro il loro interesse nell'accoglierli; ed il secondo preferendo i prodotti dell'arte a quelli della natura, fidando più nelle mani de' suoi cittadini, che nella fertilità del suolo del suo paese, tolse dalla terra gli agricoltori per farne gl'inventori delle mode, e i manifatturieri delle stoffe; diede alla Francia una prosperità lusinghiera, e precaria, che i progressi dell'industria Europea han fatto sparire, ed insegnò con questo alle altre nazioni l'arte d'impovertirla, arricchendo loro stesse. Ed in fatti la prima a profittare di questi lumi fu l'Inghilterra, e la Francia dovette cederle il primato. Ma quest'istessa Nazione dopo aver per tanto tempo dominato in tutt'i mari, in tutt'i porti, in tutte le spiagge, dopo aver umiliati tutt'i padiglioni dell'Europa, dopo avere influito sul commercio de'due Emisferi, è oggi all'orlo della sua rovina, per non aver avuto un buon Legislatore, che le abbia fatto conoscere, che una madre, che ha pochi figli, non deve somministrarne agli altri; che la Gran Bretagna con dieci milioni d'abitanti non era in istato di popolare tante colonie; che la sua popolazione non era suscettibile di tanti sacrificj; che in vece d'eccitare i suoi cittadini ad abbandonare la loro patria, le leggi dovevano mettere un'argine alle loro frequenti emigrazioni; che doveva cou-

tentarsi di quelli stabilimenti, che erano assolutamente necessarj pel suo commercio; e finalmente, che mossa dalla mania universale di dominare nel nuovo Mondo, doveva almeno ricordarsi, che un uomo, che abbandona la sua patria per servirla al di là de'mari, non lascia d'esser cittadino; che l'oppressione è altrettanto più ingiusta, quando viene dalle mani di un popolo libero; che la moderazione è l'unico garante delle possessioni segregate; che obbligare le colonie ad un commercio esclusivo colla capitale era una ingiustizia, che doveva di continuo inasprirle; che privarle del dritto di esser sempre giudicate da' proprj Giurati, era l'istesso che diminuire la loro confidenza nel governo; che condannarle alle contribuzioni arbitrarie era un attentato, che si faceva alla loro libertà; che toglier loro il dritto di tassarsi da loro stesse, era privarle d'una prerogativa, che un Inglese non può mai perdere in qualunque parte della terra si ritrovi, una prerogativa, che forse è il solo garante della libertà dell'Inghilterra, una prerogativa, che per conservarla, i suoi cittadini han tante volte versato il loro sangue, e detronizzati i loro Re. Finalmente un buon legislatore avrebbe preveduto, che queste colonie divenute ricche avrebbero un giorno lasciato d'aver bisogno della loro Madre, e che per conseguenza bisognava governare, e dirigere colla maggior moderazione un popolo, che avrebbe ben presto ritrovato il suo interesse nella indipendenza. Un altro disordine avrebbe anche prevenuto questo legislatore; se alla testa del governo Britannico ci

fossero stati in questi ultimi tempi un Lock, o un Pen, questi due Legislatori celebri avrebbero fatto vedere alla loro patria, che l'abuso, ch'ella ha fatto, e fa tuttavvia del suo credito, accrescendo di continuo la somma de'suoi debiti nazionali, e moltiplicando all'infinito la circolazione delle carte rappresentanti un danaro, che non esiste, dovea sì per l'avvilimento del numerario, come per l'eccesso delle imposizioni accrescere a dismisura il prezzo delle opere, e de' lavori, accrescimento, che doveva recare all'Inghilterra un grandissimo svantaggio nella concorrenza di qualunque altra nazione, e che non doveva tardar molto a cagionare la rovina della sua industria. Queste semplici riflessioni, che una savia legislazione non avrebbe senza dubbio trascurate, sfuggite dagli occhi degl' Inglese, possono cagionare la rovina d'una nazione, che fin'ora è stata la più avveduta ne'suoi interessi.

Funesta riflessione! Le nazioni non altrimenti, che gli uomini hanno i loro momenti d'imbecillità. L'Inghilterra rimbambisce; essa moltiplica le sue contribuzioni in vece di diminuirle; essa perde la sua influenza nell'Europa per averla voluta troppo distendere nell'America; essa sarà ben presto priva dell'una, e dell'altra, e lo scettro dell'Europa dopo esser passato dalla Spagna nella Francia, e dalla Francia nell'Inghilterra, pare, che oggi sia per fissarsi tra le mani de'Moscoviti, ove le buone leggi lo chiamano. Ci resterà forse per lungo tempo, e gli Europei dovranno forse un giorno ricever tutti la legge da questa sobria

nazione? Il Codice di Caterina mi dà più da pensare, che la sua flotta spedita nell' Arcipelago.

Per venir dunque alle regole, delle quali si è dimostrata la necessità, per evitare gli errori, de' quali si sono dimostrati i funesti effetti, io comincio dal distinguere *la bontà assoluta* delle Leggi *dalla bontà relativa*. Nello sviluppo di questo doppio carattere di bontà, che deve avere ogni legge, si contengono tutte le regole generali della scienza della legislazione. Io parlerò prima d'ogni altro della *bontà assoluta*.

C A P. IV.

Della bontà assoluta delle Leggi.

IO chiamo *bontà assoluta* delle leggi la loro armonia co' principj universali della morale comuni a tutte le nazioni, a tutti i governi, ed adattabili in tutti i climi. Il dritto della natura contiene i principj immutabili di ciò, che è giusto, ed equo in tutti i casi. E' facile il vedere, quanto questa sorgente sia feconda per la legislazione, Niun uomo può ignorare le sue leggi. Esse non sono i risultati ambigui delle massime de' moralisti, nè delle sterili meditazioni de' filosofi. Queste sono i dettami di quel principio di ragione universale, di quel senso morale del cuore, che l'Autore della natura ha impresso in tutti gl'

individui della nostra specie come la misura vivente della giustizia, e dell'onestà; che parla a tutti gli uomini il medesimo linguaggio, e prescrive in tutti i tempi le medesime leggi; che è più antico, dice Cicerone, delle città, de' popoli, de' senati; che ha una voce più forte di quella de' Dei, e che, inseparabile della natura degli esseri, che pensano, sussiste, e sussisterà sempre, malgrado gli sforzi di tutte le passioni, che lo combattono, malgrado i tiranni, che vorrebbero annegarlo nel sangue, e malgrado gl' impostori, che avrebbero voluto annientarlo nella superstizione.

Il Taita sente così bene, che Lock, che una fiera uccisa da un altro, non può esser sua, che i prodotti del suolo coltivato da un altro, non gli possono appartenere senza il consenso del proprietario, e che la sola difesa può dare ad un uomo il dritto sulla vita d' un altro uomo. Ecco come la Morale decide, ecco il dritto della natura, ecco la prima norma delle leggi.

Ma i legislatori hanno sempre consultata questa guida? Anche quelli, che han fatto maggior pompa di moderatezza non l'hanno essi qualche volta trascurata? Io compiangò la miseria della umanità, allorchè veggio un Platone, che pensa della maniera istessa, che penserebbe un ignorante tiranno.

Se un servo (dice egli) nel mentre, che si difende, uccide un uomo libero, che gli si era scagliato addosso per ucciderlo, sia punito come

E

parricida. (1) La propria difesa diverrà dunque un delitto nella persona d'un servo? e cosa è un servo, senonchè un uomo, che ha avuta la disgrazia di cadere fra le mani d'un altr' uomo per difendere la sua libertà, la sua patria, i suoi dritti? Le antiche legislazioni, e particolarmente quella de' Romani erano scandalose riguardo a quest' oggetto. I legislatori gli negarono anche il nome di uomo. La legge Aquilia condannava all' istessa pena l'uccisore d'un servo, che l'uccisore del cane, e del cavallo altrui (2).

Tiranni politici, sono queste le vostre leggi? Uomini infelici, ove sono i vostri dritti? la vostra specie si farebbe forse a questo segno degradata, se si fosse sempre consultata la natura. L' istesso Licurgo, che ha fatta la maraviglia dell' antichità, avrebbe egli condannato a perire que' fanciulli, che avevano la disgrazia di nascere di un temperamento poco robusto, e gracile, se avesse letto nel santo libro della natura il dogma inalterabile della conservazione della specie? (3) Avrebbe egli permesso l' adulterio, allorchè si faceva per ordine del marito? (4) E' vero, che ogn' uno

(1) *Plat. in Rep.*

(2) *Digest. lib. IX. tit. II. Leg. 2. ad Leg. Aquilianam.*

(3) *Debilem, & distortum amandabant in locum voraginosum prope Taygetum, quos Apothetas nuncupabant: quasi nec illi ipsi, nec Civitati, qui non esset a primordio ad bonum habitum, neque ad robur comparatus, expediret vivere.* Plutarco nella Vita di Licurgo.

(4) *Non viro natu grandiori, cui florens aetate erat*

può dare quello che è suo; ma nella somma de' dritti, che possono competere ad un uomo, ce ne sono molti, che non sono suscettibili di trasferimento, e di cessione: tale è il dritto dell' esistenza: tali sono per natura i dritti, che porta seco il matrimonio.

Il Signor di Montesquieu (1) rapporta una legge di Gondebaldo Re di Borgogna, nella quale si ordinava, che se la moglie, o il figlio di colui, che aveva commesso qualche furto, non avessero rivelato il delitto, fossero ridotti in schiavitù. Egli ne rapporta un'altra di Recessuindo, che permetteva a' figli dell' adultera di accusarla, e di mettere alla tortura i servi della casa (2). Ecco due leggi, che per conservare i costumi, distruggono la natura, dalla quale traggono origine i costumi. Il rispetto, e l'amore filiale ne sono i primi dettami. E' la natura quella, che c' ispira altrettanto orrore nello svelare i delitti de' nostri padri, che per i delitti stessi. Sono i suoi accenti, che ci eccitano il piacere di vederli nascosti. Ma la legge vuole, che si svelino; ma la natura ce lo proibisce, e ci comanda di ce-

E 2

Conjux, si quem probum, et prudentem adolescentem eorum haberet probaretque, jus erat eam huic jungere, et quum impleta esset egregio semine, sibi vindicare partum. Plut. ibid.

(1) *Esprit de Loix lib. XXVI. cap. 4.*

(2) Questa legge è nel Codice de' Visgoti *lib. III. tit. 4. §. 13.*

larli. Non sarebbe una follia il paragonare la forza dell'una coll'energia dell'altra? I sentimenti della natura prevalgono sempre a quelli della forza. Le leggi non debbono distruggerli, debbono anzi fomentarli. Essi non sono altro, che tanti argini contro il torrente de' delitti. La vergogna, per esempio, è un sentimento della natura figlio della verecondia, che allontana gli uomini da' delitti. Una legge, che procurasse di distruggerla farebbe pernicioso. Tale era una legge d' Arrigo II., che condannava a morte una donzella, il parto della quale fosse morto in caso, che questa non avesse rivelata la sua gravidanza al magistrato.

A Dio non piaccia, che io voglia quì difendere il delitto enorme di quelle Medee, che violando le più sacrosante leggi della natura rendono quei miseri fanciulli le vittime de' loro trasporti. Io prego solo il lettore di prestare qualche attenzione a queste riflessioni, che io sono per dettare.

Non sono forse le leggi quelle, che appongono un certo grado d' infamia a' parti clandestini? L' opinione, e il pudore fomentano questa vergogna salutare. Non è dunque una contraddizione il pretendere, che una giovanetta sveli al magistrato il suo delitto? Il fine della legge di Arrigo era la conservazione del parto. Essa avrebbe potuto ottenerlo senza servirsi d'un mezzo così violento, e contrario alla natura. Bastava obbligarla d'avvisarne un probò uomo di sua conoscenza, che avesse avuto cura della conservazione del

fanciullo. A che dunque punire in una giovane l'effetto del pudore naturale? Perchè confondere la morte del fanciullo cagionata dalla deficienza di que' soccorsi, che il timore di palesare il suo fallo ha impedito alla madre di dargli, coll' infanticidio? Perchè privare lo Stato di due cittadini nell' istesso tempo, cioè del fanciullo, che muore, e della madre, che potrebbe abbondantemente supplire a questa perdita con una propagazione legittima? E' altrettanto tiranico l' esigere da una donzella l' accusa de' suoi trasporti, che di comandare ad un uomo di uccidersi colle proprie mani. Una legge di quest' indole non può serbare neppure un grado di quella bontà, che lo chiamo assoluta (1).

E 3

(1) Questa legge d' Arrigo II. che malgrado i progressi della filosofia, conserva ancora il suo vigore nella Francia, somministrò un' occasione opportuna alla Contessa Dubarry favorita dall' ultimo defunto Re di questa nazione, di mostrare forse per la prima volta alcuni tratti di beneficenza in persona d' una giovanetta, la quale era stata già condannata a morire, perchè incinta da un suo amico, abortì d' un fanciullo morto senz' aver rivelata la sua gravidanza al magistrato. Siccome la sentenza di morte era già stata confermata dal Parlamento, e la delinquente era vicina ad essere appiccata, un Moschettiero nero chiamato M. de Mandeville, mosso da un sentimento di compassione implorò la protezione della favorita, prevedendo, che questo delitto non doveva per niun riguardo inorridirla. L' evento giustificò la sua condotta. La Contessa Dubarry commossa dal racconto del Moschettiero scrisse la seguente lettera al

Ma vediamo un poco, se questi principj universali della morale possono in certi casi esser modificati dalle leggi. E' un dogma della natura il

Cancelliere, la quale ci fa vedere quanto sia grande l'eloquenza, che nasce dal cuore. Io la rapporto qui fedelmente.

„ Signore. Io non conosco le vostre leggi, ma sò
 „ benissimo, che queste sono ingiuste, e barbare: esse
 „ sono contrarie alla politica, alla ragione, ed all'uma-
 „ nità, se fanno appiccare un' infelice donzella, che si
 „ è abortita d' un fanciullo morto, senz' aver dichiarata
 „ la sua gravidanza. Dal memoriale, che quì vi acchiu-
 „ do saprete, che questo è il caso della supplicante.

„ Pare, che ella non sia condannata, se non per
 „ avere ignorata la legge, o per averla violata per un
 „ effetto del pudore il più ragionevole. Io rimetto l'esa-
 „ me dell' affare alla vostra equità; ma quest' infelice
 „ merita qualche indulgenza. Io vi chieggo almeno una
 „ commutazione di pena. La vostra sensibilità vi dette-
 „ rà il resto. Io ho l' onore ec. Questi sentimenti di
 „ verità, quantunque proferiti da un' anima poco avveza
 „ a dirla, è ch'è spesso la faceva immolare dal suo Principe
 „ sull' altare del piacere, non lasciarono di fare la più
 „ grande impressione nell' animo del Cancelliere, il quale
 „ facendo riesaminare l' affare, fece assolvere la delinquente.
 „ Non è per altro da credere, che l' avvocato della
 „ fanciulla avesse trascurato di rilevare l' istesse verità, ma
 „ l'eloquenza della favorita era più propria a persuadere il
 „ Cancelliere, che quella dell' avvocato. Or chi potrà
 „ proibirmi, dopo questo racconto, un sentimento di compa-
 „ sione per la sorte d' una nazione, dove un segreto
 „ ispirato dal pudore naturale è punito di morte; e dove
 „ una semplice lettera di una favorita, basta per far rivo-
 „ care una sentenza confermata da un Parlamento intiero?
 „ La pena, e l' assoluzione mi rivoltano egualmente.

reciproco soccorso del marito, e della moglie. Una legge degli Achei toglieva questo peso al marito dell'adultera. Il precetto della natura non veniva sicuramente alterato in questa legge, era però modificato, e la modificazione era utile.

Il matrimonio era presso i Greci un contratto; che obbligava da' due lati. Dopo l'adulterio, la legge non vedeva nel marito, e nella moglie, che due cittadini. Le sue mire erano tutte politiche. Il legislatore conosceva benissimo; che il fondamento d'una nazione, sono i costumi. Una legge di Solone obbligava i figli di nutrire i loro padri oppressi dalla miseria; essa n'eccepuava quelli, che erano nati da una prostituta, quelli, la pudicizia de' quali era stata esposta dal padre con un commercio infame (1); e finalmente n'eccepuava i figli, a' quali il padre non aveva fatto imparare alcun'arte, onde potersi alimentare (2).

Il Signor de Montesquieu riflettendo in un luogo (3) su questa legge degli Ateniesi dice,
 „ che nel primo caso la legge considera, che essendo incerto il padre, egli aveva resa precaria
 „ la loro obbligazione naturale; che nel secondo
 „ egli aveva denigrata quella vita, che loro avea
 „ data; e che avea loro recato il peggior male,

E 4

(1) Samuele Petito Leggi Attiche Lib. VI. De Conubiis. Tit. V. De puerorum amoribus, et productione, et scortis.

(2) Leggasi Plutarco nella vita di Solone.

(3) Spirito delle Leggi Lib. XXIII.

„ che si possa fare ad un figlio privandolo del
 „ suo carattere , e finalmente nel terzo caso il
 „ padre aveva resa a' figli insopportabile una
 „ vita, che essi trovavano tanta difficoltà a so-
 „ stenere.

Tutte queste eccezioni non son altro , che tante utili modificazioni del precetto naturale d' alimentare i Padri .

L' altr' oggetto della bontà assoluta delle leggi è la *Rivelazione* . Se questa è lo sviluppo , e la modificazione de' principj universali della morale , le leggi non debbono distruggerla , nè alterarla . Questo sarebbe urtare un edificio innalzato da un Essere , che ha i primi dritti alla nostra ubbidienza . Essa deve anzi servir di guida alla legislazione . Il solo Decalogo contiene in pochi precetti quello , che appena cento codici di morale potrebbero racchiudere . I doveri dell'uomo verso Dio , verso se stesso , e verso gli altri uomini vi sono splendidamente definiti . Il culto interno , ed esterno , che vi si prescrive è tutto pieno di purezza , e di pietà . Ivi la superstizione , e l' idolatria sono egualmente proscritte . La pace privata delle famiglie , l' onestà conjugale , e la pubblica tranquillità ne sono , come le conseguenze . Chi non vede di quanto utile può essere alla legislazione un modello così perfetto ? Se qualche tratto di umanità , e di beneficenza si vede risplendere a traverso degli errori della presente Legislazione dell' Europa , questo è un beneficio , che noi riconosciamo dallo stabilimento di una Religione , la quale sviluppano

do i principj naturali dell' affezion reciproca , ed eguagliando a piè dell' altare le condizioni degli uomini, ha messo un suggello di più alla libertà dell' uomo, proscrivendo la schiavitù domestica . Questa quercia annosa, l'ombra della quale ha in tutti i tempi coperta la terra da un polo all'altro, ha lasciato d'ingombrare l'Europa dopo lo stabilimento del Cristianesimo. Noi possiamo con ragione disputare a' nostri padri il primo posto accanto al trono della umanità, e della ragione. Nè l'Egizia, nè la Greca, nè la Romana giurisprudenza può essere messa in confronto colla nostra riguardo a quest' oggetto. Noi non troveremo nell' istoria di questi popoli un legislatore, che abbia rispettati gl'imprescettibili dritti della libertà dell' uomo, e che ne abbia adottata l' inalienabilità. Noi non ne troveremo uno, che abbia neppur supposto, che nel codice della natura non ci è alcun titolo, che possa render legittima la schiavitù; nè un prezzo, che possa pagarla.

La ferrea Logica, che da un supposto dritto del vincitore sulla vita del vinto, ne deduce un dritto anche più falso, quale è quello di privarlo della libertà, compensando colla schiavitù il preteso dono della vita; non è più ammessa nel moderno dritto delle genti, come non sono ammesse nel moderno dritto Civile le vendite della propria libertà o della libertà de' figli. Finita la guerra, le catene de' prigionieri si sciolgono, ed il vincitore restituisce al vinto la sua libertà, la sua pa-

ria, i suoi beni (1). Il guerriero non teme più la schiavitù, e molto meno la teme il cittadino.

Un figlio infelice non è esposto, come lo era in Roma, al pericolo d'esser venduto dal padre per non avere come alimentarlo. (2). Le leggi hanno inalzati gli afili, ove l' indigenza vada a riporre i frutti de' suoi piaceri (3).

La vendita della propria libertà non è mai valida presso di noi, come lo era in alcuni casi presso i Romani (4). Il cittadino non ha nè il

(1) Se questa generosità non si usa coi pirati delle coste dell' Africa, questo deriva, perchè con costoro lo stato di guerra è perpetuo.

(2) Le leggi delle XII. Tavole dando a' Padri un dritto illimitato su i figli, davano loro anche quello di vendergli. Leggasi *Gosfred. in fragm. ad LD. 12. tab. lib. 1. tab. 4.* Queste vendite furono quindi condannate con leggi correttorie delle antiche tavole. Leggasi la legge *abdicatio C. de Patr. potest.* Ma finalmente dopo qualche tempo si stabilì, che l' eccezione della necessità rendesse legittime queste vendite. Leggasi la legge 2. C. *de Patrib. qui filios Et.*

(3) In Atene si commetteva un' altra barbarie. Vi era un tribunale espresso per esaminare la nascita de' cittadini. Se alcuno si trovava non essere legittimo cioè non esser nato da legittimo conjugio, era privato della libertà, e venduto come servo. Leggasi *Puttero Archaeologie Græca Lib. 1. cap. IX.*

(4) La vendita della propria libertà era valida presso i Romani, allorchè un uomo libero mascherando la sua condizione si faceva vender da un mentito Padrone: *venum se dari passus est.* Leggasi la legge *liberis 3. S. Si quis minor ff. de liberal. caus.*

diritto, nè il bisogno di privarsi della sua unica prerogativa. Le leggi stesse, che gli proibiscono questo contratto oltraggioso, gli offrono la sussistenza, e la libertà.

Finalmente il debitore insolubile condannato dalle leggi delle XII. Tavole, o a divenire schiavo del suo creditore, o ad essere sbranato nel caso della pluralità de' creditori (1), non deve far

(1) La barbarie di rendere il debitore insolubile schiavo del creditore non è ispirata dalle sole leggi delle XII. Tavole. Questa inumana istituzione ha avuto vigore presso la maggior parte de' popoli dell' antichità. Gli Ateniesi per quel che ce ne dice Plutarco nella vita di Solone, l'avevano adottata, e i Germani per quel che ce ne dice Tacito (*de morib. German.*) l'adottarono anch'essi malgrado il loro trasporto per la libertà. Ma non si ritrova, che nelle sole leggi delle XII. Tavole legittimato l'atto più atroce, che l'umana ferocia abbia potuto inventare. *Se vi sono più creditori, dicono esse, che questi taglino in pezzi il debitore. Se essi tagliano più, o meno, che questo si faccia senza frode. Se loro piace lo vendano al di là del Tevere. At si plures erant rei (queste sono l'espresse parole della legge) tertiis nudinis partes secanto. Si plus minusve secuerint sine fraude esto. Si volent ultra Tiberim peregre venundant.*

Il tempo nascondendoci tanti bei regolamenti, che si trovavano in queste leggi, ci ha funestamente conservato questo frammento, ch'è uno de' monumenti più vergognosi della ferocia degli uomini, e della stranezza de' loro legislatori. Io non ignoro, che il celebre Binnerfoek ed altri moderni Giureconsulti han dato un senso diverso dalla lettera a questo frammento. Ma io trovo, che Quintiliano (*instit. Orat. lib. 13. cap. 6.*)

altro, che dichiarare la cessione de' suoi beni con una cerimonia più impropria e sconvenevole, che dolorosa per ottenere presso di noi la sua libertà, e la sua pace (1). Ecco come il dritto delle genti, e il dritto civile è stato ingentilito, e migliorato dalla Religione. Piacesse al Cielo, che i nostri legislatori avessero sempre adattate le loro leggi a suoi principj. La superstizione non avrebbe sporcati di sangue i nostri codici, e la schiavitù proscriotta dell'Europa non sarebbe andata a stabilirsi in America sotto la protezione di quelle leggi stesse, che l'avevano da noi esiliata. Le barbare sponde del Senegal non sarebbero il mercato, ove gli Europei vanno a comprare a vil prezzo i dritti inviolabili della umanità, e della ragio-

e molti altri scrittori antichi han preso il testo di questa legge nel suo senso naturale. Io veggio in Aulo Gellio (*Noct. attice lib. 20. cap. 1.*) un Filosofo, che la condanna, ed un Giureconsulto, che l'approva, e nè l'uno, nè l'altro vi suppongono la menoma allegoria. Io veggio finalmente Tertulliano, che vi si scaglia contro, mostrando l'imperfezione delle Romane leggi (*Tertull. Apolog. cap. 4.*); in ragion di proffimità, l'opinione degli antichi deve prevalere.

(1) La cerimonia, colla quale il debitore insolvibile dichiara la cessione de' suoi beni presso di noi è più atta a muovere il riso, che la compassione. Si conduce il debitore vicino ad una colonna a quest'ufficio destinata, egli l'abbraccia, nel mentre, che un araldo grida *Cedo bonis*, ed un altro gli alza le vesti, e palesa agli spettatori le sue natiche. Finita questa cerimonia il debitore è messo in libertà.

ne. L'avarizia ardità, ed insaziabile, non andrebbe a traverso de' naufragj, a comprar tra l' arene, e le tigri dell' Affrica le umane vittime della sua cupidigia, e gli Europei non avrebbero il rossore di vedere i loro navigli spesso carichi di Catoni, che fanno preferire l' indipendenza alla vita, la morte alla schiavitù.

Ma chi lo crederebbe? nel mentre che il Cristianesimo fa sentire nell' Europa i suoi benefici influssi, nel mentre, che le nostre leggi si dichiarano in favore della libertà dell' uomo, nel mentre, che l' umanità reclama da per tutto i suoi dritti, l' America Europea è coperta di schiavi; la legislazione non solo si tace su quest' abuso, ma ne protegge il commercio infame; e in tutto l' immenso spazio di questo vasto continente, non si ritrova, che una sola piccola regione di Eroi, che ha voluto sottraersi a' rimorsi di questa ingiustizia, ed allo scandolo della posterità. La sola Pensilvania non ha più schiavi.

I progressi de' lumi, e della filosofia uniti alle virtù de' troni, ci fanno sperare, che il suo esempio sarà imitato dal resto delle nazioni. I nostri codici saranno allora più analoghi a' principj della natura, e della rivelazione, e il loro trionfo su gli antichi sarà allora più deciso.

Io scorro rapidamente sopra questi oggetti, perchè temo sempre di urtare nell' errore di coloro, che si distendono inutilmente nel dimostrare alcune verità, nelle quali tutti gli uomini convengono. Preferirei volentieri il partito di tacerle, se

la natura del lavoro, che ho intrapreso, e le leggi del metodo, non me lo proibissero.

Dopo aver dunque date alcune idee generali della *bontà assoluta* delle leggi, io passo alla *bontà relativa*.

C A P. V.

Della bontà relativa delle Leggi.

LA diversità de' caratteri, del genio, e dell'indole degli uomini, e la loro incostanza si comunica a' corpi politici, non altrimenti, che i difetti delle parti si comunicano al tutto. Le nazioni non si rassomigliano alle nazioni, i governi non si rassomigliano a' governi. Pare, che la natura avida di mostrare la sua grandezza nella varietà delle sue produzioni fisiche, voglia egualmente far risplendere i suoi prodigj nella diversità de' corpi morali.

Ogni Governo ha le sue molle particolari, che lo fanno agire; ma quelle, che lo fanno agire in un tempo, lo lasciano nella inazione in un altro. I costumi d'un secolo non sono mai quelli del secolo, che lo precede, nè di quello che lo siegue. Gl'interessi delle nazioni si mutano come le generazioni, e pochi anni di tempo, o un meridiano di distanza bastano per render pernicioso

in un tempo, o in un luogo quello, che era utile in un altro tempo, o in un altro luogo.

Le leggi dunque debbono, o nò seguire questa incostanza, e questa prodigiosa varietà de' corpi politici? Un fatto solo basta per risolvere questa interessantissima questione.

Un legislatore odia le ricchezze; bandisce dalla sua repubblica l'oro, e l'argento; proibisce il commercio; procura di stabilire un'eguaglianza di condizioni, e per conservarla regola le doti, e dirige le successioni; distrugge ogni proprietà; vuole, che le terre siano della repubblica, e che questa ne distribuisca una porzione a ciaschedun padre di famiglia, per goderne in qualità di usufruttuario; condanna il lusso, introduce una specie di gloria, e di onore nella frugalità; avvilitisce le manifatture; vuole, che la terra si coltivi da' servi, e che un cittadino libero non abbia altra occupazione, che quella, che riguarda la robustezza del corpo, e l'arte della guerra.

Egli immerge i suoi cittadini in un ozio guerriero, e per prevenirne le funeste conseguenze, regola tutte le loro azioni. I loro cibi, il loro pranzo, sino gli oggetti, su i quali debbono cadere i loro discorsi ne' pubblici portici, sono determinati dalla legge. Il ballo, la corsa, la lotta, e tutto ciò, che può fortificare il corpo, e disporlo alle fatiche della guerra, diviene l'oggetto de' pubblici spettacoli, e il gran decoro del cittadino. Egli previene la dissolutezza de' due sessi col soccorso di un rimedio, che pare, che do-

vrebbe fomentarla. Egli vuole, che le donzelle vadino sempre col volto scoperto, e che del tutto nude combattano co' giovanetti negli esercizi pubblici, persuaso, che il rimedio più sicuro contro le impressioi della natura è di avvezzare i sensi al suo spettacolo.

L'evento giustifica tutto il sistema della sua legislazione, e la sua repubblica diviene l'ammirazione dell'universo, e conserva la sua felicità, e la sua forza per sei secoli.

Un legislatore di un'altra repubblica separata dalla prima da uno spazio di poche leghe pensa tutto all'opposto. Le sue leggi proteggono il commercio, animano le arti, incoraggiscono l'agricoltura, promuovono il travaglio, e richiamano da ogni parte le ricchezze. Coscìo della sterilità del suolo della sua repubblica questo legislatore chiama in soccorso l'industria.

Egli vuole, che ciascheduno de' suoi cittadini eserciti un mestiere; dispensa il figlio dall'obbligo di alimentare un padre, che non gli ha insegnata alcun'arte, onde poter vivere; e dà ad un congresso de' più rispettabili cittadini la cura d'invigilare su i mezzi, da' quali ciaschedun individuo della repubblica raccoglie la sua sussistenza.

Egli vuole, che tutti sieno occupati, ma non vuole, che si prescriva ad alcuno il mestiere, la scelta del quale deve dipendere interamente dal suo arbitrio, e dà la cittadinanza agli artieri esteri, che si vengono a stabilire colla loro famiglia nella città per esercitarvi la loro arte; la libertà,

il bisogno, la legge, tutto favorisce le arti in questa repubblica. L'ozio è punito come un delitto; le donne istesse debbono esser laboriose, e sedentarie, perchè la legge vuole, che lo siano; ed il legislatore crede di poter respinger la corruttela de' costumi, e di poter sostenere l'onestà de' due sessi in mezzo alle ricchezze, che egli cerca di richiamare, e del lusso, che deve esserne l'effatto, col solo appoggio della fatica. La sua repubblica diviene col soccorso di queste leggi felice, ricca, e potente, e se non può conservar le sue leggi per sei secoli come la prima, ha in compenso la gloria singolare di sopravvivere alla sua libertà.

Quale di queste due legislazioni è la migliore? A questa domanda io rispondo, che Sparta non poteva avere una miglior legislazione di quella di Licurgo; e Atene di quella di Solone. L'effetto di queste due legislazioni fu l'istesso, malgrado l'opposizione, e la diversità delle cause. L'una, e l'altra erano opportune allo stato delle due repubbliche, alle quali furono date, e questa opportunità, questo *rappporto tra le leggi, e lo stato della nazione che le riceve*, è quello, che io chiamo *bontà relativa*.

C A P. VI.

Della decadenza de' Codici.

SE la miglior legislazione è quella, che è la più adattata allo stato della nazione, alla quale si emana; se in questo stretto rapporto consiste tutta la bontà relativa delle leggi; se due legislazioni opposte tra loro possono essere entrambe utili a due nazioni diverse; se lo stato d'una istessa nazione può mutarsi, cambiandosi le circostanze, che lo compongono; se una nazione può passare dalla miseria alle ricchezze, e dalle ricchezze alla miseria; se una provincia perduta, o una provincia acquistata possono far cambiare di aspetto gl'interessi di un popolo, e se ogni piccola alterazione nella costituzione del governo può produrre una nel carattere della nazione: chi potrà dubitare, che la miglior legislazione di questo mondo può divenire la peggiore, e che la più utile per un popolo in un tempo, potrà divenire la più pernicioso per l'istesso popolo in un altro tempo? L'istoria di Roma, e delle sue leggi ce ne offre una prova.

Roma nata per perire nell'aurora istessa de' suoi primi giorni; Roma egualmente incapace di soffrire le catene del dispotismo, che di godere

de' vantaggi di una libertà tranquilla (1); Roma, che appena discacciati i Tarquinj, si dette in preda alle civili discordie; che l' opposizione eterna de' due partiti irreconciliabili della nobiltà, e del popolo esponeva di continuo a tutti i pericoli dell'anarchia; Roma doveva necessariamente combattere per non perire; doveva cercar la guerra al di fuori per conservar la pace dentro le sue mura.

I suoi savj legislatori conobbero questa verità, e su questo piano innalzarono tutto il sistema della loro legislazione.

La conquista fu il grande oggetto delle loro leggi, e la loro legislazione era l'unica, che poteva in quel tempo convenire a' Romani. Essi cercarono d'interessare tutti i cittadini, tutti gli ordini della repubblica nella guerra. A' soldati era distribuito il bottino; a' cittadini, che restavano in città, si dava una porzione di frumento a conto de' tributi, che si pagavano dalle nazioni soggiogate. La gran molla de' premj, e degli onori fu anche compresa. Le corone, quest'ornamento della Divinità, del Sacerdozio, e dell'Impero, furono in Roma destinate al valore, alla vittoria, alla conquista. Si sa, che essi n'ebbero diverse, e si sa anche, che la meno pregevole era quella di lauro, che si dava a coloro, che avevano trattata, o confermata la pace cogli inimici (2). Lo

F 2

(1) *Nec totam libertatem, nec totam servitutem pati possunt.* Tacito.

(2) La corona trionfale era anche di lauro, ma

spirito della legislazione si osserva ammirabilmente nella destinazione di questo premio. Il procurare la pace alla patria, era l'azione meno premiata dalla legge, perchè la meno desiderata.

Bisognava quindi interessare i Consoli nella guerra. Si stabilì dunque, che essi non potessero ottenere gli onori del trionfo, se non dopo una conquista, o una vittoria.

Finalmente il Sacerdozio istesso, il Sacerdozio così avido in Roma, come in tutt' i paesi, ove il fanatismo ha preso il luogo della religione trovava anche il suo interesse nella guerra. Siccome i Dei delle nazioni soggiogate erano adorati nel Campidoglio; siccome i Romani credevano di compensare gli oltraggi fatti alle nazioni coll' introdurre un nuovo culto agli Dei, che le proteggevano; il Sacerdozio vedeva moltiplicarsi insieme colle conquiste i Dei, i Tempj, e le offerte, tre sorgenti fecondissime delle sue ricchezze.

Coloro dunque, che ubbidivano, coloro che comandavano, quelli, che maneggiavano la spada, e quelli, che incensavano i Numi, tutti vedevano nella guerra il fondamento delle loro speranze. Questa combinazione sublime, questa prodigiosa

questa non si dava, che al Generale, che avea data qualche battaglia, o conquistata qualche provincia. Questa era la più onorevole, e forse per maggiormente distinguerla dalla corona di lauro, che si dava a chi avea trattata la pace cogli' inimici, che era la meno desiderata, il Console Claudio Pulcherio nell' anno 569. di Roma introdusse l' uso d' indorare il cerchio della corona,

unità negl'interessi di tutt' i cittadini doveva senza dubbio tener sempre aperta la guerra al di fuori, e sempre tranquillo il popolo nell'interno, perchè sempre occupato, e distratto dalla conquista; ma doveva anche mettere un giorno i Romani nello stato di non aver più nemici da combattere. Essi in fatti vi pervennero, ed allora la loro legislazione, che era stata fino a quel momento la più opportuna per garantire la loro domestica pace, e la loro libertà sotto gli auspicj della guerra, priva di questo istrumento divenne incompatibile col nuovo stato della repubblica, la quale immersa di nuovo nelle civili discordie, che le sue leggi non potevano più evitare, perdè la sua libertà in mezzo a' bollori dell'anarchia.

I migliori codici possono dunque avere le loro vicende (1). Quelle istesse leggi, che hanno prodotta la grandezza, e l'opulenza d'un popolo possono essere inefficaci a conservarlo in questo stato. Noi abbiám osservato questo fenomeno nella legislazione di Roma. Noi potrem' osservarlo anche nella legislazione di alcune nazioni moderne, come lo faremo nel decorso di questa opera. Bisogna soltanto distinguere, che qualche volta il difetto è nelle parti, qualche volta è nel tutto. Qualche volta dunque basta riparare l' antica

F 3

(1) Niuno più di Lock ha conosciuta questa verità. Egli n'era così persuaso, che destinato ad essere il legislatore della Carolina, volle, che dopo cento anni si fusse cambiata la sua legislazione. Così pensano i legislatori Filosofi.

legislazione, qualche volta bisogna mutarla interamente. La prima di queste intraprese non è molto difficile. Ma quanti ostacoli s' incontrano nella seconda?

C A P. VII.

Degli Ostacoli, che s' incontrano nel cambiamento della Legislazione d'un Popolo, e de' mezzi per superarli.

SE la legislazione opera allorchè persuade; se i voti del pubblico non sono indifferenti per le leggi; se il loro vigore è inseparabile da quel convincimento degli spiriti, che cagiona un' obbedienza libera, piacevole, e generale; se tutte le novità non basta, che nascano dal bisogno, ma debbono essere ispirate da una specie di grido pubblico, o almeno accordarsi col voto generale; se agire senza consultare la volontà de' popoli, e senza raccogliere per così dire la pluralità de' suffragj nell'opinione pubblica; è un errore, che aliena i cuori, e gli spiriti, che fa tutto discreditare, anche il buono, e l' onesto; se finalmente questo è difficile ad ottenersi nel caso nostro più che in ogn' altro, supposti i sospetti dell' ignoranza, supposti i clamori degl' interessi privati, che si debbono urtare, sempre più strepitosi, e più seducenti delle grida dell' interesse pubblico; sup-

poste le congiure dell'invidia; supposta finalmente la cieca venerazione del volgo in favore di tutto quello, che è antico, e il suo irritante disprezzo per tutto quello, che è nuovo, anche pel bene istesso, che si fa sotto i suoi occhi; supposto tutto questo, io dico, non saranno piccoli gli ostacoli, che la politica ci offre a superare, allorchè si tratta di abolire l'antica legislazione d'un popolo per sostituirlene un'altra più adattata allo stato presente della nazione, che deve riceverla.

Queste interessantissime riflessioni comprovate dalla ragione, e dall'esperienze m'inducano a proporre quì alcuni rimedj atti a dissipare, o almeno a diminuire la resistenza di questi ostacoli.

Il primo passo, che si deve dare, è di fare in maniera, che il pubblico desiderì questa riforma. Per ottener questo fine bisogna, che gli animi si preparino. Quest' apparecchio, non si può fare in un istante. Fa duopo far sentire a' cittadini l'inefficacia delle antiche leggi. Questo può ottenersi attribuendo alla legislazione tutte le cause de' disordini, e questo è uno de' casi, ne' quali il governo deve ricorrere al genio. Allora la penna degli Scrittori diretta dall'amministrazione aprirà la strada alla nuova legislazione. Essa istruirà il pubblico negli errori delle antiche leggi, e ne' mali, che ne derivano. Essa farà vedere a' cittadini la necessità, che ci è di abolirle. Allora finalmente la voce dell'istruzione unita alle mire del governo, dissiperanno uno de' maggiori ostacoli, qual'è il cieco trasporto della moltitudine per

l'antica legislazione. Nello stato presente delle cose, questo preparamento è di già fatto.

Le migliori penne si sono impegnate a scuotere l'ignoranza pubblica su questo articolo. Lo stato informe della legislazione della maggior parte delle nazioni Europee è stato dipinto co' colori più vivi. Composta dalle leggi di un popolo prima libero, e poi schiavo, compilate da un Giureconsulto perverso sotto un Imperatore imbecille, accoppiate ad un immenso numero di leggi particolari, che si contraddicono, di decisioni del foro, che le eludono, di usi, e di consuetudini grossolane fondate su i capricci dell'ignoranza, e della stupidità nella notte dell'anarchia feudale, ed incompatibili coi cambiamenti sopraggiunti in tutti i generi; composta io dico, la nostra legislazione da tante parti eterogenee, non doveva costar molta fatica il discreditarla. Essa in fatti è così decaduta dalla opinione pubblica, che se se n'ecceppa il Sacerdozio destinato a custodire, e consultare questi misteriosi libri della Sibilla, non ci è cittadino, che non desideri la riforma de' nostri codici.

Dato questo primo passo bisogna farne un altro; non basta persuadere il pubblico contro l'antica legislazione, bisogna prevenirlo in favore della nuova. Gli argomenti per ottenere questa necessaria prevenzione debbono essere sensibili. Essi debbono nascere dalla opinione istessa. Sarebbe per esempio un errore il far credere a' cittadini, che questo gran lavoro sia confidato ad un solo. Le continue radunanze degli uomini, che sono in

maggior stima presso la moltitudine, mettendo un argine contro il torrente dell'invidia, fomentano nel tempo stesso la confidenza, il rispetto, e l'amore per le nuove leggi. Presso tutte le nazioni, in tutti i governi, in tutte l'età, questi mezzi non si sono trascurati.

In Atene una nuova legge non si potea proporre al popolo, se il Senato non l'approvava. Preceduta quest'approvazione, essa si leggeva all'assemblea del popolo, e se ne affiggeva una copia a' piedi delle statue de' dieci Eroi, affinchè tutti avessero potuto leggerla, ed esaminarla. Durante questo tempo ogni privato cittadino avea il dritto di esporre al Senato le sue riflessioni sulla nuova legge. In un'altra assemblea essa era di nuovo letta al popolo, il quale trovandola plausibile eleggeva col consiglio de' *Pritani*, che presedevano in quel giorno, i *Nomoteti*, o sia i legislatori, che dovevano sovranamente decidere, se la nuova legge doveva aver vigore (1). Questi *Nomoteti* dovevano esser scelti tra quei giudici, che avevano dato il giuramento *Elastico*, ne quali (come si fa) il popolo avea la massima confidenza (2). Il Se-

(1) Leggasi il trattato di *Petito* sulle Leggi Antiche de *Legibus Lib. 1. tit. 1. Legum recensio*.

(2) Leggasi *Polluce lib. VIII. cap. X.* Stefano Bizantino nella voce *ελαια*, e leggasi ciò, che *Samuele Petito* stesso ci dice del giuramento, che si dava de' Giudici in Atene, e particolarmente di ciò che si comprendeva nel giuramento *Elastico*. Si chiamava con questo nome, perchè coloro, che lo davano, allorchè dove-

nato, il popolo, i più savj Giurisperiti dovevano dunque aver parte in una nuova legge in Atene. Lo stabilimento degli Ateniesi è stato imitato da' Veneziani. Prima di proporsi una nuova legge alla grande assemblea degli Ottimatl deve esser approvata da' Savj, quantunque la sola approvazione de' primi bastasse a dar vigore ad una legge in una repubblica Aristocratica. Ma questi Savj sono in Venezia quello, che erano i *Nomoteti* in Atene, le persone, le quali godono la maggior opinione del volgo, che non saprebbe dubitare di ciò, che è stato da essi approvato (1).

Se si riflette sulla storia politica delle nazioni si vedrà, che i legislatori più savj han fatto sempre uso di certe sollemnità misteriose per procacciarsi l'opinione del volgo. Omero ci dice, che Minos andava in ogni nove anni nell' antro di Giove, dove faceva credere, che questa divinità gl' ispirava quelle leggi, che egli quindi emanava a' Cretesi (2). Zamolxi in Tracia (3), e Zeleuco

vano esercitare gli Officj del loro ministero, dovevano riunirsi in un luogo a cielo scoperto esposto al Sole.

(1) Il *Wittena-gemot* degli Anglofassoni, era il consiglio de' Savj di Venezia. Questo era una specie di Senato, dove si esaminavano le leggi che si dovevano proporre alla grande assemblea della Nazione.

(2) Ecco perchè Omero lo chiama *Εννεορος θεος* *μεγαλὸς ὁ αἰεὶς* *O Novennalis Legislator Supremi Numinis*. *Plat. in Min.*

(3) Erodoto *lib. 4. n. 94., e 95.*

in Locri (1), vollero egualmente appoggiare ne' Cieli le loro leggi.

Licurgo concbbe della maniera istessa la necessit , che ci era di servirsi della ignoranza, e della superstizione del volgo per guadagnarne l'opinione: egli attribuì le sue leggi ad Apollo (2). Sono finalmente celebri nella Storia di Roma i nomi del Dio Conso, e della Ninfa Egeria, che Romolo, e Numa Pompilio facevano credere come gl'ispiratori delle loro leggi.

Ci   differenza tra una nazione, che nasce, ed una nazione adulta. Romolo, e Numa seppero trovar la moneta, onde comprar l'opinione dal popolo nascente, e i loro successori seppero mutarla, allorch  si doveva comprare da un popolo adulto. Ed in fatti, ne' tempi pi  illuminati, fu stabilito tra i Romani, che i Consoli, i Tribuni del popolo, e tutti i Magistrati superiori non potessero ne' Comizij proporre alcuna legge senz'aver prima consigliati i pi  savj Gireconsulti del tempo (3). Questa forse fu una delle cause del rispetto, che i Romani ebbero per le loro leggi. Io non ho fatto dunque altro, che imitare la condotta di questi savj legislatori, allorch  ho fatto vedere, quanto interessi il far credere al volgo, che le persone, che sono in grande opinione pres-

(1) Eliano *Var. Histor. Lib. 2. c. 37. e lib. 13. cap. 24.*

(2) *Plut.* nella vita di Licurgo.

(3) *Gravina de Origine Juris Civilis lib. I. cap.*

so la moltitudine, sieno anche intrigate nella nuova legislazione. In un trono del Settentrione, presso una nazione, che oggi fa la maggior comparsa sul teatro dell'universo, questi lumi non giungeranno nuovi. La Caterina nella intrapresa del nuovo codice, intrapresa anche più augusta di quella di dar la legge ad un vicino, che ignorava, che i tesori, e gli schiavi sono un argine troppo debole contro il genio, ed il valore, nell'intrapresa di questo codice, io dico, Caterina ha chiamati da tutte le parti dello Stato gli uomini più degni di questo lavoro. Essa ha fatto anche di più, ha lasciato a' suoi sudditi la scelta de' loro legislatori (1).

Miei figli, ha essa detto a' Deputati di tutte le città del suo vasto Impero; miei figli discutete con me gl'interessi della nazione; facciamo, che la mano della libertà sia destinata a pesare la sorte di un popolo intero nella bilancia della giustizia; facciamo che tutti i membri dello Stato abbiano in certa maniera parte al beneficio, che loro si prepara; formiamo dunque insieme un corpo di leggi, che stabilisca solidamente la felicità pubblica, e che fissi per sempre la sorte de' vostri concittadini.

Con questi felici auspici, con questi esordj i più proprj per imporre, e per guadagnare la moltitudine, potranno forse le sue leggi non esser

(1) Ciascheduna Città ha mandato i suoi Deputati, e questi Deputati debbono aver parte al nuovo codice.

unite all'acclamazione, ed a' voti del pubblico? Ci farà forse un cittadino, che dubiterà dell'utilità del nuovo codice, e che esiterà un momento nel preferire le nuove leggi alle antiche?

Sì, voi corrisponderete alla loro aspettazione, Legislatrice Augusta delle Russie, voi sarete la felicità dell'antica patria degli Sciti, e preparerete col vostro esempio quella della Europa intera.

Finalmente l'ultimo mezzo, e forse il più efficace per conquistare l'opinione del volgo, è il mettere nel maggiore aspetto quelle leggi, che prevengono i disordini più conosciuti, e più deplorati dalla moltitudine.

Conobbe questa verità un Principe Filosofo che in questi ultimi tempi ha reso egualmente glorioso il suo nome nelle Reggie de' Principi, che ne' gabinetti de' pacifici Filosofi. (1). Alle altre savie istituzioni, che egli racchiuse nel nuovo codice, vi aggiunse anche quelle che impedivano la lunghezza delle liti, male che opprime la maggior parte delle nazioni d'Europa, e che tutti i popoli deplorano. Un processo passando per tre istanze non può durare più di due anni negli Stati di questo Principe. Questo solo stabilimento basterebbe presso noi altri per prevenire gli animi del volgo in favore della nuova legislazione, come è avvenuto in Prussia. Il popolo vedendosi allora privo di un peso, che di mal'animo sopportava,

(1) *Federigo Re di Prussia.*

non potrà non benedire la mano, che glielo ha tolto. Egli amerà la nuova legislazione, e la preferirà all'antica.

Queste sono le precauzioni, che la politica c'ispira per prevenire i disordini, che il cambiamento della legislazione potrebbe produrre in uno Stato. Vediamo ora se ci è mai un mezzo da ritardare la decadenza istessa de' codici.

C A P. VIII.

Della necessità d'un Censore delle Leggi, e de' doveri di questa nuova Magistratura.

LA decadenza de' codici è una rivoluzione politica, ma una rivoluzione, che si fa lentamente, che cammina con passi quasi insensibili, e che ha bisogno di secoli per giungere al suo termine. Non è dunque istantanea, nè può esserla, che in un solo caso: quando una nazione passasse in un istante da una forma di governo ad un'altra; or questo è difficile ad avvenire, quando non s'incontrino nell'istesso tempo, e nell'istessa nazione un Tarquinio, una Lucrezia, un Bruto, e un popolo intero amante della libertà, e mal contento del governo. Toltone dunque questo caso, la legislazione non potrà decadere, che lentamente. Essa potrà dunque essere riparata. Quest'oggetto così interessante, quest'oggetto così trascu-

rato da' governi m' induce quì a dimostrare la necessità, che vi sarebbe d'un Censore delle leggi. Questa Magistratura composta da' più savj, e più illuminati cittadini dello Stato, potrebbe avere la maggiore influenza su la perpetuità dell'ordine legale. Comincia una legge ad essere in contraddizione coi costumi, col genio, colla religione, colla opulenza ec. della nazione? il Censore destinato alla perpetuità, ed alla conservazione di questi rapporti, farà subito vedere la necessità, che ci è di riformarla: Più: ogni legislazione per ammirabile, ch' essa sia, deve avere i suoi vizj, ed i suoi difetti. Questi sono i compagni inseparabili dalle produzioni umane. Il tempo ce li fa conoscere, ma non è il tempo, che può dissiparli, e che può toglierli. Il governo è quasi sempre l'ultimo ad avvedersene. Distratto dalle altre occupazioni egli non si avvede, nè può avvedersi, che tardi, degli errori della giurisprudenza. Intanto i popoli soffrono, i filosofi declamano, e la legislazione corre a gran passi alla sua rovina.

Un Censore delle leggi dissiperebbe tutti questi disordini: consacrato di continuo alla loro custodia, istruito dello stato della nazione, attento ad analizzare tutte le cause de' disordini, egli sarebbe il primo ad avvedersi degli errori delle leggi. Conosciuto il male, e la causa del male, il rimedio è sempre più facile, e più opportuno (1).

(1) Si avverta, che la magistratura, che io propongo, non dovrebbe essere che consultiva. Essa lederebbe

Rivolgiamoci per poco all'istoria d'un popolo, le leggi del quale superando gli ostacoli del tempo, e della filosofia, conservano ancora il loro vigore nella maggior parte delle nazioni di Europa. Ricorriamo a' Romani. I Romani avevano un Censore de' costumi. Essi avrebbero dovuto anzi aver un Censore delle leggi. La loro legislazione, che fino ad un certo tempo fu ammirabile nel tutto, fu sempre difettosa nelle parti. Questi difetti non venivano curati, e questa è la ragione, per la quale le loro leggi erano spesse volte in contradizione co' loro costumi, e collo stato presente della nazione. Le leggi sumuarie per esempio de' Romani, nel tempo di Cesare avrebbero potuto convenire a' Romani del secondo, e terzo secolo (1), e pure esse facevano una porzione del codice della nazione, nel tempo che cinquanta dramma appena bastavano per somministrare la spesa di una cena, che Cicerone, e Pompeo chieggono a Lucullo avendolo colto all'improvviso. Fra lo strepito d'una truppa di servi, che formavano l'accompagnamento giornaliero de' cittadini di Roma, le leggi prescrivevano una frugalità, che i Romani disprezzavano, e che le ricchezze della nazione non potevano tollerare. Un Censore avrebbe sicuramente fatto vedere la necessità, che ci era di abolire queste leggi, ed ema-

altrimenti la principale prerogativa della facoltà legislativa.

(1) *Le Leggi Orchia, Fannia, Didia, Lucina.*

nerne altre più adattabili allo stato, nel quale era in quel tempo la nazione.

Finalmente l'ultimo vantaggio, che si potrebbe raccorre da questa Magistratura, sarebbe un rimedio contro la molteplicità delle leggi. Un legislatore, che emana una legge, può egli avere innanzi agli occhi tutti i casi particolari, che vi si debbono comprendere? Al contrario, non ci vuol molto a vedere, che uno di questi casi, che sfugga dagli occhi del legislatore, la rende imperfetta. La politica non ha ancora ritrovato un rimedio a questo disordine.

Basta por mente su il sistema presente de' governi di Europa, per vedere quanto noi siamo ancor lontani dal ritrovarlo.

Se un disordine si fa appena sentire in una nazione, una nuova legge si emana. Essa non ha per oggetto, che quel caso particolare, che potrebbe essere facilmente compreso in una legge anteriore, la quale con due, o tre parole di più, con due, o tre parole di meno potrebbe comprenderlo. Ma il destino delle legislazioni è di corre sempre innanzi senza mai rivolgersi indietro. Ecco la causa dell'immenso numero delle leggi, che opprimono i tribunali d'Europa, e che rendono lo studio della giurisprudenza simile a quello delle cifre de' Cinesi, i quali dopo uno studio di venti anni, appena le hanno imparate a leggere (1).

G

(1) Queste stesse verità si troveranno sviluppate in un piccolo libro da me scritto pochi anni fa, che ha

Agli altri doveri dunque del Censore, si potrebbe anche aggiugnere quello di supplire al difetto delle leggi, rendendole applicabili a quei casi, che il legislatore non ha prevenuti senza moltiplicarne inutilmente il numero. Così la legislazione di continuo riparata, riformata, e supplita nelle sue parti potrebbe acquistare un certo grado di stabilità, e di perfezione atto a garantirla dagli insulti del tempo, e dal torrente delle vicende, che agitano i corpi politici, e che fanno di continuo mutare l'aspetto della società; così non si vedrebbero più tante leggi di eccezione per una sola legge di principio, tante leggi interpretative per una sola legge fondamentale, nè tante leggi nuove, che si contraddicono colle antiche; così finalmente i codici delle leggi, che oggi sono i libri del disordine, e della confusione, potrebbero divenire i monumenti del buon ordine, e l'aggregato di molti principj uniformi concatenati, e diretti ad un oggetto comune.

Gli Ateniesi conobbero la necessità d'una Magistratura, che avesse sempre gli occhi aperti sulla legislazione. Noi sappiamo, che questa era la principale funzione de' *Tesmoteti*. Essi dovevano di continuo rivedere la legislazione, esaminare se ci era contraddizione tra le leggi, se ci erano più leggi dirette all'istesso oggetto, se ci era imbiguità nel loro linguaggio, in una parola, essi

per titolo -- Riflessioni Politiche su l'ultima legge del Re, che riguarda la riforma nell'amministrazione della Giustizia.

dovevano in ogni anno istruire il popolo delle correzioni, che credevano doverfi fare nel corpo delle sue leggi (1). Oltre la loro particolare ispezione, in ogni anno nell' undecimo giorno della prima Pritania, si dovevano rileggere al popolo tuttè le leggi e si doveva esaminare dall' assemblea, se conveniva, o nò, correggerle, riformarle, o farvi qualche addizione. Se si trovava in qualche parte difettosa la legislazione, si rimetteva l' esame di quest' affare all' ultima assemblea dell' istessa Pritania, durante il quale tempo i Nomoteti erano incaricati d' esaminare l' oggetto della questione, per palesare quindi al popolo ciò, che ne pensavano, ed il popolo, istruito da essi, deliberava (2). Ecco la maniera di prevenire la decadenza de' codici.

C A P. IX.

Della bontà relativa delle Leggi considerata riguardo agli oggetti, che costituiscono questo rapporto.

DOpo aver in questa maniera esposto il principio generale della *bontà relativa* delle leggi; dopo aver dedotte da questo principio le cau-

G 2

(1) Eschino in *Ctesiphontem*, e Puttero *Archologiae Graecae lib. I. cap. XXVI.*

(2) Leggasi Samuele *Petito* nel trattato delle leggi Attiche. *Lib. I. de legibus. Tit. 1. legum recensio.* Questo stabilimento fu di Solone.

se delle vicende de' codici: dopo essermi disteso a rischiarare alcune verità utili, che non si dovevano trascurare, io passo rapidamente a sviluppare colla maggior brevità possibile gli oggetti, che compongono questo rapporto, ed i principj, e le regole, che ne derivano.

Si è detto, che la bontà relativa delle leggi consiste nel loro rapporto collo stato della nazione, alla quale si promulgano. Or varie cose compongono questo stato. La prima fra queste è la natura del governo. Vediam dunque come la legislazione vi si deve adattare, e quali sono le regole, che la scienza legislativa deve dedurre dallo sviluppo di questo primo oggetto del rapporto delle leggi.

C A P. X.

Primo oggetto di questo rapporto: la natura del governo.

VI sono diverse specie di governi. Io non curo di numerarli, nè di definirli, poichè l'idea, che ne hanno gli uomini anche meno istruiti, basta per conoscerne la natura. Ogn'uno fa, quanto il governo popolare è diverso dall'aristocratico, e niuno ignora gli spazj infiniti, che separano la repubblica dalla monarchia.

Supposta questa diversità nella loro indole, non ci vuol molto a vedere, come le leggi pro-

prie per uno di questi governi non possono convenire ad un altro. Il popolo per esempio nella democrazia è in certi momenti monarca, in certi altri è suddito (1).

Egli fa le leggi, egli crea i magistrati, egli elegge i giudici; ma egli quindi deve ubbidire anche non volendo a queste leggi, e deve esser condannato, o assoluto, anche non volendo, da questi magistrati, da questi giudici. Le leggi dunque, che debbono dirigerlo in questi due aspetti farebbero inutili nelle aristocrazie, e nelle monarchie, nelle quali il popolo non è, che suddito.

Siccome nelle democrazie il potere supremo è tra le mani della nazione intera; siccome la sovranità racchiusa altrove tra le mura di un palazzo non si rappresenta in questi governi, che nella piazza pubblica; siccome finalmente dove il popolo regna, ogni cittadino è niente da se solo, ma è tutto unito agli altri; non vi vuol molto a vedere, come il primo oggetto delle leggi in questi governi sarà di regolare le assemblee, e di stabilire il numero, e la condizione de' cittadini, che debbono formarle: regolamento, che trascurato in Roma, fu, come si fa, la causa seconda di tanti disordini.

Nelle monarchie e nelle aristocrazie la semplice cittadinanza non è che un beneficio; ma nelle democrazie è una parte della sovranità. Nel-

G 3

(1) L'indivisibile verità mi obbliga a seguire qu' riguardo alle repubbliche alcuni de' principj adottati da Montesquieu, e stabiliti prima di lui da molti altri Politici.

le due prime un uomo, che s'investe di questo carattere, non fa che partecipare a' vantaggi, che vi sono uniti; ma nell'ultima è un intruso, che si mescola nell'assemblea del popolo, per alzare una mano, per dare una voce, dalla quale può dipendere la rovina della repubblica. Ne' governi popolari dunque la legge deve essere più vigilante ad evitare questo disordine; più avara nell'accordare la cittadinanza; più austera nel punire colui, che se ne è fraudolentemente investito (1).

(1) In Atene la cittadinanza non si poteva dare, che dal popolo intero, e questa doveva esser ratificata da una seconda assemblea, nella quale dovevano almeno intervenir sei mila cittadini. (*Demost. orat. in Neram.*) Non bastava esser nato nella repubblica per esser cittadino. Bisognava, che uno de' due genitori almeno fosse cittadino, e che tutti e due fossero liberi. L'adozione poteva anche dare la cittadinanza, quando il Padre *adottatore* era cittadino. Si sa con qual religione si conservava, e si rivedeva dal Prefetto di ogni quartiere il *ληξιαρχικον γραμματειον*, o sia il libro, che conteneva i nomi de' cittadini. Si sa anche quanto spaventevole fosse per gli Ateniesi l'accusa detta *της ξενιας*, cioè dell'*estraneità*. Questa cadeva sopra quelli, che si erano arrogati i dritti di cittadinanza. Se l'accusa costava, il reo era annoverato tra la classe de' servi, e come tale venduto. Leggasi Polluce *Lib. VIII.* e Pottero *Archaeologiae Graecae Lib. I. Cap. IX.* Sigonio ci dice, che la principale funzione di alcuni magistrati chiamati *βραχιδωναι* era d'istruirsi in ogni mese del nome de' figli de' peregrini, per evitare, che fossero ascritti alle pubbliche tavole. Leggasi più d'ogni altro il trattato di Petito sulle leggi Attiche *Lib. I. de Legib. Tit. III. de civibus aboriginibus & adscitiis.*

Il determinare il modo, col quale si debbo-
 ao dare i suffragj, è un altro oggetto principale
 delle leggi in questi governi. Allorchè questi son
 pubblici, sono sempre più giusti; allorchè son
 pubblici, si discute su quello, che si deve deli-
 berare; allorchè son pubblici finalmente, la ple-
 be è regolata da' principali cittadini; è contenuta
 dalla gravità de' più savj: ha un freno di più per
 non tradire le verità, e la patria.

Cicerone (1) si lagnava con ragione d'un me-
 todo contrario stabilito ne' comizj in Roma. Una
 gran porzione de' cittadini, si abusava del secreto,
 che li garantiva da' giusti rimproveri, per com-
 mettere le più grandi ingiustizie. Per disgrazia
 dell'umanità ci son pochi uomini, che sappiano
 arrossire innanzi a' proprj occhi delle loro debo-
 lezze. Spesso si scrive senza pudore ciò, che non
 si pronuncierebbe senza il minimo sconcerto. I
 suffragj segreti sono un indizio del difetto di li-
 bertà in una repubblica, perchè dove la verità
 non si può dire apertamente, è segno, che la
 virtù è timida, e che la forza prevale; è segno,
 che l' intrigo, e la cabala ha parte nelle assem-
 blee; è segno finalmente, che una mano occul-
 ta, ma tirannica, chiude la bocca della libertà,
 per non far sentire le grida dell'interesse pubblico.

Regolati i suffragj, le leggi debbono divide-
 re il popolo in certe classi, oggetto, che ha
 sempre richiamata la prima cura de' legislatori,

G 4

(1) Cicerone *Lib. 1. a 111. de legib.*

che contribuì tanto alla grandezza d'Atene (1), e che ha sempre avuta la maggiore influenza sulla stabilità, ed il buon'ordine delle democrazie.

Esse debbono determinare come, e da chi debbano proporre le leggi al popolo, che deve approvarle. Quali sieno i requisiti, che deve avere un cittadino per poter parlare all'assemblea del popolo, quali gli oggetti, su i quali deve cadere il suo discorso, quali i rimedj per evitare le seduzioni d'un oratore sospetto, o corrotto, e quali i mezzi per combinare questa specie di libertà col buon ordine delle assemblee (2). Esse debbono inoltre rimediare alla lentezza inseparabile da' governi popolari; lentezza spesso volte utile, ma che negli affari, che han bisogno di una risoluzione istantanea, potrebbe cagionare la rovina della repubblica, e che per prevenirla furono creati in Sparta i due Re, in Atene gli Arconti, ed in Roma i Dittatori.

Finalmente il popolo, non altrimenti, che i monarchi, ha bisogno di esser condotto da un consiglio, o da un senato, egli ha bisogno d'un capo, che lo guidi nella guerra, egli deve avere i suoi magistrati, ed i suoi giudici, egli deve eleggerli. Le leggi debbono dunque fissare la maniera, colia quale egli deve procedere in questa ele-

(1) Dionisio d'Alicarnasso nell'elogio d'Isocrate.

(2) Le leggi degli Ateniesi non trascurarono alcuno di questi oggetti. Veggasi Petito nelle leggi Atiche *Lib. III. de senatu Quingentorum, & Concione Tit. 3. de Oratoribus.*

zione; esse debbono distinguere le cariche, che si debbono dare per *scelta* da quelle, che conviene dare per *sorte*; giacchè ne' governi popolari conviene lasciare ad ogni cittadino una speranza ragionevole di servire in qualche maniera la sua patria (1). Ma quest'elezione per *sorte* ha i suoi pericoli; essa può esser funesta alla repubblica. Le leggi debbono dunque trovare un mezzo atto a prevenire i disordini, che potrebbero nascere da questa specie di elezione, come fece Solone. Egli volle, che l'elezione non potesse cadere, che sopra que' cittadini, che si farebbero presentati da loro stessi al popolo; ma che quello, che sarebbe stato eletto, sarebbe stato esaminato da' giudici, e che ogn'uno avrebbe potuto accusarlo d' esserne indegno. L'istesso araldo, che avvisava il popolo del nome del candidato, sul quale era caduta la sorte, domandava ad alta voce: *chi vuole accusarlo* (2)? Quest'elezione partecipava nel tempo stesso de' vantaggi della *sorte*, e della *scelta*.

Questi sono i principali oggetti, che costituiscono il rapporto delle leggi colla natura del governo democratico, e queste sono le regole, che ne derivano. Vediamo ora quello, che riguarda l'aristocrazia (3).

(1) In Atene si distinguevano i Magistrati detti *χειροτονηται*, cioè creati per suffragj da' *κληρωτοι*, cioè eletti per sorte. Pöttero *Archaeologiae Graeca Lib. I. Cap. XI.*

(2) *Τις βουλευται κατηγορειν*; Leggasi l' orazione di Demostene *de falsa legatione*; ed Eschino nell' orazione *contro Cresifonte*.

(3) Da quel che si è detto, si può facilmente dedur-

In questa specie di governo l' autorità sovrana è tra le mani d' un certo numero di persone; il corpo degli ottimati è quello, che fa le leggi, e l' stesso corpo è quello, che le fa eseguire; il resto del popolo è riguardo ad essi, dice Montesquieu, quello, che nelle monarchie sono i sudditi riguardo al loro monarca. Ma questa proposizione non è esatta. Nelle monarchie il Sovrano lascia a' sudditi la facoltà esecutiva; ma nelle aristocrazie il popolo non è nè legislatore, nè esecutore. Tutte le tre facoltà sono riunite tra le mani de' nobili. Si vede benissimo, che questa distribuzione così parziale, deve di continuo ina-

re, che una perfetta democrazia non può aver luogo, che in un piccolissimo stato. Se la repubblica s' ingrandisce, se dopo d' essere stata una città, diventa una nazione, allora o bisogna interamente mutare la costituzione, o bisogna ricorrere alla rappresentazione. Ciascheduna città, ciaschedun villaggio deve nominare i suoi rappresentanti, i quali eserciteranno il potere legislativo in nome del popolo, che non potrebbe più unirsi come prima.

Allorchè le città dell' Italia furono incorporate alla cittadinanza di Roma, allorchè i cittadini di queste città avevano anche il dritto del suffragio, il tumulto, che dopo quest' epoca accompagnò l' elezioni, e le deliberazioni popolari, l' impossibilità di distinguere colui, che aveva il dritto di dare la sua voce, da colui, che non l' aveva, e tutti gli altri disordini, che nacquerò da questa incorporazione, somministrarono, come si sa, a Mario, a Silla, a Pompeo, a Cesare l' occasione opportuna, per distruggere la libertà della patria, e per rovesciare la repubblica. Vedi Appiano *de bell. civil. Lib. 2. Velleo Patercolo Lib. 2. cap. 15. 16. 17.*

spire il popolo contro il corpo, che rappresenta la sovranità. Le leggi debbono dunque dargli un compenso; le leggi debbono placarlo. Esse debbono dare ad ogni cittadino la speranza d'entrare nel corpo degli ottimati, o in premio di qualche servizio reso alla patria, o per mezzo d'una certa somma determinata, come si fa oggi in Genova; quest'adito, questa speranza fa tutta la prosperità di questo popolo (1).

Ci è un altro vantaggio in questa determinazione. Se è vero, che l'aristocrazia s'indebolisce, e si corrompe a misura, che il numero de' nobili, che la compongono, si scema; se le famiglie aristocratiche debbono esser popolo per quanto è possibile; se la migliore aristocrazia del mondo è quella, che si avvicina più alla democrazia, come quella, che stabilì *Antipatro* in Atene (2); se finalmente il tempo distrugge le famiglie, e distruggendole distrugge l'aristocrazia stessa, le leggi, che suppliscono a queste perdite, e che preven-

(1) La legge, dalla quale ha avuto origine quest'uso in Genova, è anche molto più giusta, e molto più adattata alla natura di questo governo. Essa stabilisce, che in ogni anno si debba prendere una famiglia dalla classe del popolo, per incorporarla a quella de' nobili. Ci è anche l'alternativa stabilita da questa legge tra le famiglie plebee della città, e della *riviera*. Questa legge però non si osserva in tutta la sua estensione. La scelta non è più annuale, nè si fa senza il denaro, o senza un grau merito.

(2) Egli volle, che tutti que' cittadini, che aveano duemila dramme, non fossero esclusi dal dritto del suffragio. *Diodoro Lib. XVIII.*

gono questi mali saranno le più necessarie, e le più adattate alla natura di questo governo.

Finalmente giacchè lo spirito dell'aristocrazia non permette di lasciare al popolo niuna parte del governo, le leggi debbono invigilare, affinchè queste parti siano almeno bene distribuite nell'istesso corpo degli ottimati. Esse debbono distinguere quello, che si appartiene di fare da tutto il corpo de'nobili, da quello, che si appartiene al senato, e da quello, che si appartiene a' magistrati. Senza questo metodo, senza questa distribuzione il disordine regnerà da per tutto, e l'aristocrazia sarà il peggior governo di tutti, poichè l'anarchia è più funesta del dispotismo istesso (1).

Fissata questa distribuzione, le leggi debbono conservarla. Esse debbono creare una magistratura destinata a conservare l'equilibrio nelle diverse parti del governo. In tutte le repubbliche così aristocratiche, come democratiche bene ordinate, questo rimedio non si è trascurato. Questo era l'of-

(1) Non ci è governo più vizioso di quello, ove l'autorità è divisa senza che niuna potestà dello stato sappia precisamente il grado, che se le appartiene. Questo era lo stato deplorabile degli Svezzezi prima del governo di Gustavo Vasa. Le pretese opposte del Re, del sacerdozio, della nobiltà, delle città, de' cittadini formavano una specie di caos, che avrebbe cento volte cagionata la rovina del regno, se i popoli vicini non fossero stati immersi nella medesima barbarie. Gustavo Vasa riunendo nella sua persona una gran parte di questi diversi poteri strascinò il governo nel dispotismo, ma li Svezzezi furono mena infelici sotto il dispotismo di Gustavo, che sotto l'antica anarchia.

ficio degli Efori in Sparta, e questa è una delle terribili incombenze del consiglio de' pregati in Venezia (1). Ma per evitare, che il rimedio non sia peggiore del male, le leggi debbono in tal maniera limitare, e combinare l' autorità, e i diritti di questa magistratura, che anche volendo essa non possa abusarne. Un' autorità esorbitante data ad un cittadino in una repubblica è il peggiore de' mali; essa fa, dice Montesquieu (2), una monarchia, o più che una monarchia. In questa le leggi hanno provveduto alla costituzione, o vi si sono accomodate. La costituzione istessa del governo frena il monarca; ma in una repubblica, ove un cittadino si fa dare un potere esorbitante, l' abuso di questo potere è più grande, perchè le leggi, che non l' hanno provveduto, non possono neppure frenarlo.

Tra tutt' i mezzi per prevenire questo male, il più efficace è di restringere quanto si può la durata di questa magistratura. In tutte le cariche la legge deve compensare l' estensione del potere colla brevità della sua durata.

Le Romane leggi erano ammirabili riguardo

(1) Se in Roma vi fosse stata questa magistratura il Decemvirato non sarebbe stato onnipotente, la consolare, e la tribunizia potestà non si sarebbero sopresse durante il governo di questi dieci legislatori, non si sarebbe tolto l' appello al popolo, non si sarebbe sospeso il corso delle altre magistrature, e Appio Claudio, ed i suoi compagni non avrebbero fatto impallidire nel tempo istesso il senato, i nobili, e la plebe.

(2) Esprit des Lois Lib. II. Cap. II.

a quest' oggetto. Il Dittatore, al quale la sorte della repubblica era affidata, il Dittatore, che non riconosceva alcun capo, alcuna autorità superiore alla sua, il Dittatore, nelle mani del quale l' assassinio stesso diveniva legittimo (1), il Dittatore non regnava, che finchè il bisogno lo richiedeva presso i Romani (2). Egli non aveva nè il tempo di concepire grandi speranze, nè l' ozio per servirsi del suo potere per renderlo pernicioso alla

(1) Ricordiamoci di ciò che avvenne sotto la dittatura di Papirio, e della memorabile azione del suo Luogotenente Servilio Ahala. Livio dec. 1. Lib. IV. Cap. VII.

(2) Purchè la guerra, o l'affare, pel quale era stato nominato, terminasse prima de' sei mesi; giacchè la maggior durata di questa magistratura non poteva essere più di sei mesi, scorsò il qual tempo il Dittatore doveva disfarsi del suo potere. Se l'affare terminava prima de' sei mesi, egli si dimetteva da se stesso, ma quest' abdicazione era volontaria, non derivava dalla legge. Ecco quello, che ha dato origine all' opinione di alcuni Storici e Politici, i quali credono di vedere nella Dittatura una carica spaventevole, giacchè dicono essi, la sua durata dipendeva dalla volontà di colui, che ne era investito. Ma essi han confusa la libertà, che il Dittatore aveva di restare nella sua carica, finchè non erano scorsi i sei mesi, col supposto dritto di non poterne essere rimosso, scorsò questo tempo. Per ricredersene basta che si legga Dionigio d' Alicarnasso *Lib. V. pag. 331. Cassio Lib. XXXVI. pag. 18. B.* Ma per confutare in tutto l' opinione di questi Politici, io mi fo un dovere di riportare le parole della *leg. 2. §. 18. ff. de orig. juris: Popule deinde aucto, cum crebra orirentur bella, & quaedam acriora a finitimis inferrentur, interdum, re exigente, placuit majoris potestatis magistratum constitui: ita-*

libertà, ed alle leggi (1). Il Censore al contrario il ministero del quale richiedeva più austerità che talenti, il Censore che aveva più impero su i costumi, che influenza nella direzione delle forze pubbliche; il Censore, che incuteva più timore a' cittadini, che alla repubblica, conservava per cinque anni la sua autorità (2). Finalmente il Consolato, la Pretura, ed il Tribunato erano annuali, perchè la loro magistratura era tale, che poteva farsi un partito nella repubblica.

que Dictatores proditi sunt, a quibus nec provocandi jus fuit, & quibus etiam capitis animadversio data est: hunc Magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retinere.

Da queste ultime parole si vede chiaramente, che non era in potere del Dittatore di non deporre la carica, giacchè questa spirava co' sei mesi stabiliti dalla legge. Qualche volta il Senato prolungò questa durata fino ad un anno, come fece in persona di Camillo, per quel che ce ne dice Livio *Lib. VI. C. I* e Plutarco in Camillo *pag. 144. E.* Così non avesse introdotto mai quest' abuso pernicioso. *La prolungazione degl' imperi,* dice Macchiavelli, *fece serua Roma.* Macchiavelli discorsi sulla prima deca di Livio *Lib. III. Cap. XXIV.*

(1) Silla fu il primo a render la dittatura continua, e Cesare a renderla perpetua nell'istessa persona. Ma questa fu un' usurpazione, e non l' esercizio d' un diritto, che le leggi espressamente negarono alla dittatura. Ed in fatti da che si rovesciò questo stabilimento, non ci fu più libertà nella repubblica. Leggasi Lipsio *Comm. in Lib. I. Annalium Tacit. p. 1. num. 3.*

(2) Mamercio Dittatore la restrinse a diciotto mesi. Leggasi Macchiavelli, discorso sulla prima deca di Livio *Lib. I. Cap. XLIX.*

I Cretesi non contenti di questo preservativo contro l'abuso dell'autorità, ebbero ricorso alle *insurrezioni*. Subito, che questi magistrati supermi cominciavano ad abusarsi de' loro dritti, una porzione de' cittadini si sollevava, li degradava, e li obbligava a ritornare nella condizione privata. Quest'atto era considerato legittimo, e quantunque pernicioso in ogni altro governo, fu utilissimo in Creta, sì per la natura della sua costituzione, come pel patriottismo, che regnava ne' suoi cittadini (1).

Questi sono i principj generali, queste sono le regole, che derivano dal rapporto delle leggi colla natura del governo aristocratico. Io passo finalmente alla monarchia.

Si chiama monarchia quel governo, ove regna un solo, ma con alcune leggi fondamentali. Queste leggi fondamentali suppongono necessariamente alcuni canali, pe' quali il potere si comunica, ed alcune forze reprimenti, che ne conservino la moderazione e lo splendore.

La natura dunque della monarchia richiede, che vi sia fra il monarca e il popolo una classe, o un rango intermedio destinato non ad esercitare alcune delle porzioni del potere, ma a mantener-

(1) Leggasi Aristotile nella politica *Lib. III. Cap. X.* Le leggi d'Atene imitarono in certa maniera il sistema de' Cretesi. Esse permettevano ad ogni cittadino d'uccidere colui, che avesse attentato contra la libertà della repubblica esercitando qualche magistratura. Perito Leggi Attiche *Lib. III. de Senatu. Quingentorum, § Concione Tit. II. de Magistratibus.*

ne piuttosto l'equilibrio, e che vi sia un corpo depositario delle leggi, mediatore fra i sudditi, e il Principe. I nobili compongono questo rango intermedio, e i magistrati questo corpo depositario delle leggi.

Le leggi debbono dunque fissare i privilegi, e i dritti degli uni, e le funzioni degli altri; esse debbono fissare i limiti di ciascheduna autorità, nello Stato; esse debbono dichiarare quello, che infelicamente in quasi tutte le monarchie dell'Europa s'ignora, debbono dichiarare, io dico, quali sieno i veri dritti della corona, e quale il ministero dell'individuo, che la porta; esse debbono determinare, sia dove debba estendersi il potere legislativo, e dove debba cominciare, e finire l'esecutivo; le suddivisioni di questo, i diversi ordini delle magistrature, le loro dipendenze, l'ordine delle appellazioni, le loro rispettive incombenze, tutto deve esser determinato, e stabilito dalle leggi. Se da quest'ordine, se da questa ripartizione dipende la sicurezza del cittadino nelle monarchie; se ogni acquisto, ogni usurpazione dall'una delle parti, che si faccia, è sempre una perdita per lo Stato; se subito che, o il monarca vuol far da giudice, o il giudice vuol far da legislatore, non ci è più nè libertà, nè sicurezza nella nazione; se finalmente il dispotismo, o sia ne' magistrati, o sia ne' nobili, o sia nel capo della nazione, è sempre un dispotismo, non vi vuol molto a vedere quanto questi articoli debbano richiamare le cure del legislatore, e la precisione delle leggi in questi governi.

Ma, io lo ripeto, in una materia così interessante, in una materia così delicata, tutto è incerto, equivoco, indefinito nella moderna legislazione. Il talento più esercitato può appena distinguere il sofisma dal vero, l'usurpazione dal dritto, la violenza dall'equità. Noi vediamo nelle controversie, che in ogni giorno si agitano, su questi oggetti gli uomini stessi più istruiti nel pubblico dritto essere strascinati da' volgari pregiudizj ricorrere all'istoria per cercare nelle decisioni, e ne' costumi antichi delle nazioni gli esempj, o i fatti proprj per regolare i loro giudizi; confondere finalmente la forza, l'uso, il possesso, l'usurpazione istessa col dritto. Ma nè l'istoria, nè l'uso, nè gli esempj, nè le concessioni, nè le *carte* possono dare a' Re, a' magistrati, a' nobili, un dritto, che è contrario alla libertà del popolo, alla sicurezza del cittadino, all'interesse della nazione, la felicità della quale deve sempre essere la suprema legge. Questa parte della legislazione, non meno che le altre, deve da questo solo principio esser regolata, deve a questo solo oggetto esser diretta. Or la libertà del popolo, la sicurezza del cittadino, la prosperità dello Stato richiedono, che nelle monarchie il monarca garantisca la nazione dagli esteri inimici; col disporre della guerra, della pace, e di tutto ciò, che dipende dal dritto delle genti, e stabilisca e conservi il buon ordine, e la tranquillità nell'interno con leggi generali, precise, semplici, e chiare; che lasci a' magistrati l'adattare queste leggi a' casi particolari, che questi magistrati non

arbitrino sulle leggi, che non le interpretino a capriccio; che non si allontanino, col pretesto dell'equità da' loro espressi dettami; che il cittadino non veggia nel legislatore il suo giudice, né nel suo giudice il suo legislatore; che vi sieno alcuni rimedj stabiliti dalla legge, atti ad assicurarlo della giustizia de' suoi decreti, che egli sia persuaso, che la legge è quella, che lo assolve, e lo condanna, e non il favore, o l'odio del giudice; finalmente il decoro, e l'ordine della monarchia richiede, che vi sia un corpo di nobili, il quale rifletta sulla nazione lo splendore, che egli riceve dal trono; e che situato tra il monarca, ed il popolo, indebolisca gli urti, che questi due corpi si potrebbero dare, se non fossero ritardati da un mezzo, che li separa. A tutti questi oggetti deve dunque il legislatore dirigere le sue mire, per adattare le sue leggi alla natura del governo monarchico, e per correggere i vizj, e prevenire i mali, a' quali è esposta questa specie di costituzione.

Io non entro nel dettaglio de' mezzi, che la legislazione deve impiegare per riuscirvi, giacchè, come si è potuto osservare nel piano, che ho premesso, io ne debbo parlare in varj luoghi di quest'opera, ne' quali la distribuzione delle mie idee mi ci trasporta. Quello che ne ho detto qui basta per dare un'idea generale degli oggetti, che costituiscono il rapporto delle leggi colla natura del governo monarchico, e del gran principio, col quale debbono essere ideate, e dirette.

Ma oltre queste tre specie di governi, de'

quali si è parlato, ve n'è un'altra, la quale non è assolutamente nè monarchia, nè aristocrazia, nè democrazia, ma è un misto di tutte queste tre diverse costituzioni, che quando non è ben riparata dalle leggi, partecipa più de' vizj inerenti a ciascheduna di esse, che de' vantaggi, che vi sono uniti; ch'è stata più lodata da' politici del secolo, che analizzata; che Montesquieu istesso non ha conosciuta a fondo, e che è esposta ad un pericolo, che non sovrasta alle altre, cioè di cadere nel dispotismo, senza che la costituzione ne venga alterata, di soggiacere ad una tirannia reale, senza perdere una libertà apparente,

Questo è il governo di una nazione, che da un secolo a questa parte richiama a se tutti gli sguardi dell'Europa, e che oggi è stata nel procinto di richiamarne le lagrime; questo è il governo della Gran Bretagna, dove il Principe non può niente senza la nazione, ma può tradirla sempre che vuole; dove il voto del pubblico è quasi sempre contrario alla pluralità de' suffragj di coloro, che lo rappresentano; dove si prendono per sintomi di libertà, quelli che infelicemente non son altro, che compensi della oppressione; e dove per disgrazia de' suoi abitatori ci è più licenza, che libertà. Esaminiamo dunque i principj, e le regole, che derivano dal rapporto delle leggi colla natura di questa specie di governo, che comunemente si chiama *misto*, e vediamo come la legislazione potrebbe correggerne i difetti, e scansarne i pericoli.

Io mi distenderò forse più di quel che do-

vrei in questa ricerca. Che mi si perdoni questo difetto in favore della novità delle idee, che non posso fare a meno di ben sviluppare (1).

H 3

(1) Polibio *Lib. VI.* dice, che la miglior forma di governo è quella, nella quale si riuniscono tutte le tre forme de' governi semplici, e moderati. Ma determinando egli l'idea di questa specie di governo, egli chiama con questo nome il governo, che stabilì Licurgo in Sparta. Dopo aver accennati i difetti della monarchia, dell'aristocrazia, e della democrazia, egli dice: *Α προσεισομενος Λυκουργος, οχ απλην, οδε μονοειδη σου συστατο την πολιτειαν, αλλα πασας εμυ συνηθροισε τας αρετας ται τας ιδιοτητας των αριτων πολιουματων. Avendo prevedute queste cose Licurgo, egli non istituì una repubblica semplice, ed uniforme, ma riunì in una tutte le virtù, e le proprietà di ciascheduna delle migliori forme di governo.* Ma io domanderei a Polibio, che cosa intendeva egli sotto il nome di *democrazia semplice*. Forse quella, nella quale il popolo è nel tempo istesso Legislatore, Magistrato, Senato, Giudice, Condottiero dell'Esercito in tempo di guerra? Se questa era secondo lui una *semplice democrazia*, l'esistenza di questa specie di governo è un impossibile politico. Se egli poi chiamava *democrazia semplice* quel governo, nel quale il poter sovrano è tra le mani del popolo, quello, nel quale il popolo fa le leggi, crea i magistrati, forma un senato de' più rispettabili cittadini, sceglie uno o più capi, che debbono dirigerlo negli affari della guerra, o perpetua quest'onore nell'istessa famiglia, in questo caso il governo di Sparta era una semplice democrazia, e non un governo misto. I due Re, quantunque ereditarij, non avevano alcuna autorità in Sparta in tempo di pace. Nella guerra istessa essi dovevano dipendere da un Consiglio, che si procurava di formare de' loro maggiori inimici. *Arist. de Rep. Lib. II. pag. 331.* Ciò che si faceva dal senato, i suoi decreti istessi non avevan vigore, se non erano approvati dal

C A P. XI.

Profeguimento dell' istesso oggetto su d' una specie di governo, che chiamasi misto.

LA molteplicità e la diversità delle costituzioni, che sono state o con ragione, o abusivamente chiamate con questo nome, non mi permette di generalizzare le mie idee su quest' oggetto:

Questa ricerca richiederebbe un' opera a parte, ed un' opera diffusa, e voluminosa. Siccome l' esame del rapporto delle leggi colla natura d' un governo non è altro, che l' esame de' principj e delle regole, che fan conoscere al legislatore i difetti della sua costituzione, e i rimedj proprj per correggerli; io non potrei, senza immergermi in un dettaglio minutissimo, conseguire questo fine, se mi proponessi di parlare in questo capo di tutte le forme possibili di governo, che possono annoverarsi tra la classe di quelli, che generalmente

popolo. Dove è dunque la monarchia, dove l' aristocrazia?

Polibio dunque fa l' elogio della democrazia di Sparta, e non del *governo misto* in generale.

Nell' istesso errore urtò il Secretario Fiorentino. Leggansi i suoi discorsi sulla prima Deca di Livio *Lib. I. Cap. II.*

chiamansi *misti*. Non potendo dunque parlare di tutte in generale, ho creduto dover dirigere le mie mire ad una specie di governo, nel quale più, che in tutti gli altri si manifesta la combinazione di tutte le tre costituzioni moderate, al quale debbono presso a poco andare a riferirsi tutti gli altri, che son compresi sotto il nome di governi misti, e nel quale finalmente trovandosi una perfetta analogia col governo più conosciuto dell' Europa, io posso combinare la ragione coll' esperienza, ed unire la forza de' raziocinj all' evidenza de' fatti.

Il Governo Britannico sia dunque il modello di questo governo, sul quale io mi determino di ragionare in questo capo. Si cominci dal definirlo.

Io chiamo quì governo *misto* quello, nel quale il potere sovrano, o sia la facoltà legislativa è tra le mani della nazione, rappresentata da un congresso diviso in tre corpi, in nobiltà, o sieno patrizj, in rappresentanti del popolo (1), e nel Re, i quali d' accordo tra loro debbono esercitarla; ed il potere esecutivo, così delle cose, che dipendono dal dritto civile, come di quelle, che dipendono dal dritto delle genti, è tra le mani del solo Re, il quale nell' esercizio delle sue facoltà è indipendente (2).

H 4

(1) Scelti dal popolo per un dato tempo, e sostituiti dopo questo tempo d' altri rappresentanti, scelti della maniera istessa dal popolo.

(2) La legge ha dovuto, dice Blackston, considera-

Or considerato sotto questo aspetto un governo misto, tre sono i vizj inerenti alla sua costituzione. *L'indipendenza di colui, che deve far eseguire, dal corpo, che deve comandare; la segreta e pericolosa influenza del Principe ne' congressi de' corpi, che rappresentano la sovranità, e l'incostanza della costituzione.* La legislazione non deve mutare l'essenza della costituzione, deve solo correggerne i difetti. Tutti i principj dunque dipendenti dal rapporto delle leggi colla natura di questo governo debbono esser diretti alla scelta de' mezzi proprj, per prevenire le funeste conseguenze di questi tre vizj. Ma prima di venire alla ricerca de' rimedj, assicuriamoci dell'esistenza de' mali.

In tutte le tre diverse forme de' governi, delle quali si è parlato nell'antecedente capo, le diverse porzioni del *potere*, sono distribuite secondo la loro natura, sono ripartite nelle diverse mani destinate a porle in azione; ma queste mani non sono indipendenti le une dalle altre; le loro mosse non possono essere, che uniformi, la loro direzione comune. Una è la sorgente dalla quale scaturiscono. Una è la ruota principale, che comunica il moto a tutte le altre. In questi governi, se il sovrano, che fa la legge, non è l'istru-

re in Inghilterra il Re indipendente nell'esercizio delle due facoltà a lui affidate, altrimenti sparirebbe da questo governo la parte monarchica. Veggasi la sua opera de' comentarj sulle leggi d'Inghilterra. Noi osserveremo nel decorso di questo capo, come la legge istessa ha saputo riparare a questa indipendenza, senza distruggerla.

mento, che la fa eseguire, se egli deve riporre tra le mani de' magistrati la facoltà giudiziaria, egli ha però presso di sé la forza pubblica, e per conseguenza l'istrumento proprio, per far rispettare i suoi ordini, e per obbligare i magistrati a non allontanarsi da' loro dettami.

Ma in questo governo misto il magistrato unico incaricato della esecuzione della legge, è quello, che ha tra le mani tutte le forze della nazione. Il sovrano, o sia il congresso, che rappresenta la sovranità, può emanar leggi come vuole, ma colui, che deve farle eseguire, non solo è indipendente, ma è anche più forte del sovrano, che l'emana. Come spaventare la sua negligenza? come punire le sue infrazioni?

Nelle democrazie il popolo, nelle aristocrazie il corpo degli ottimati, nelle monarchie il monarca può disfarsi, sempre che vuole, d'un magistrato, che si abusa del suo potere, che disprezza le leggi, o che arbitrariamente dispone della vita, e delle sostanze de' cittadini. Ma in questo governo, ove il magistrato è il Re, e il sovrano è l'assemblea, nella quale il Re stesso è considerato come uno de' tre corpi, che d'accordo tra loro debbono esercitare la sovranità, in questo governo, io dico, presso di chi può risiedere il dritto, e la forza di punirlo?

In Inghilterra il parlamento può egli detronizzare il suo Re? Ha egli il dritto, e la forza di farlo? Non dovrebbe il Re stesso sottoscrivere il decreto della sua condanna per legittimarlo? Non dovrebbe egli stesso dirigerne l'esecuzione?

Non è forse una massima fondamentale di questo governo, che il Re è infallibile, che niuna giurisdizione sulla terra può avere il dritto di giudicarlo, o di punirlo; che se il parlamento istesso avesse questo dritto, la costituzione nazionale verrebbe ad esser distrutta, perchè la facoltà legislativa verrebbe ad usurpare i dritti dell' esecutiva, la quale per la natura di questo governo è indipendente.

Non è forse una legge fondamentale presso questa nazione, quella, che dichiara, che la persona del Re è sacra, *ancorchè egli si faccia lecito di commettere delle azioni tiranniche, ed arbitrarie* (1).

Gli scrittori del dritto pubblico di questa nazione, non hanno forse dovuto confessare, che la legge non ha previsto il caso d' un Re, che voglia distruggere la libertà politica del popolo Inglese, e che in questo caso non ci sarebbe altro rimedio, se non quello delle insurrezioni de' Cretesi (2)?

Per legittimare l'atto, che tolse a Giacomo II. la corona Anglicana, non si dovette forse supporre, che questo Principe avesse rinunciato al trono, fuggendo fuori dello stato, e che egli avesse volontariamente deposta una corona, che niuna potenza poteva togliergli legittimamente dal

(1) *Blackston T. I. Cap. VII. p. 353., 354., 355.* Si osservi, che questo scrittore celebre è il più grande Apologista della costituzione del suo paese.

(2) *Blackston ibid.*

po, malgrado gli attentati, che egli avea commessi contro la costituzione, e la guerra aperta, che egli avea dichiarata alla libertà della nazione (1)?

L'indipendenza dunque della facoltà esecutiva dalla legislativa, questo vizio particolare della costituzione di questo governo, questo vizio fondato sopra una prerogativa, che non si potrebbe distruggere senza distruggere la costituzione, è il primo male, che la legislazione deve riparare. Il secondo, come si è detto, è la secreta influenza del Principe ne' congressi, che rappresentano la sovranità.

Ne' governi misti di questa natura, il Re ha una doppia influenza in questi congressi. Considerato come uno de' tre corpi, che li compongono, è troppo giusto, che egli abbia la facoltà negativa, cioè il dritto di opporsi alle determinazioni degli altri due corpi, sì perchè la costituzione del governo esige, che questi tre corpi d'accordo tra loro esercitino il potere legislativo, sì perchè, se questo dritto non si appartenesse al Re, il potere esecutivo potrebbe esser distrutto dal potere legislativo, il quale non troverebbe alcuna resistenza nella usurpazione de' suoi dritti.

Questa influenza è legittima, e necessaria; ma il Re considerato ne' governi misti come il distributore unico di tutte le cariche così civili, come militari, e come l'unico amministratore delle rendite nazionali, ha in mano la moneta per com-

(1) *Blackston ibid.*

prare, sempre che vuole, la pluralità de' suffragj, e per fare del congresso, che rappresenta la nazione, l'organo de' suoi voleri. Or questa è quella influenza secreta, e pericolosa, che può distruggere la libertà del popolo, senza che la costituzione ne venga alterata, che può opprimere la nazione senza far tremare la mano, che l'opprime. In tutti gli altri governi, il timore è il compagno inseparabile dell'oppressore. Se un monarca in una monarchia assoluta vuole stringere le catene de' suoi popoli, se vuol rompere quei patti, co' quali è salito sul trono, se vuol opprimere i sudditi con un dazio insopportabile, ha sempre innanzi agli occhi il furore del popolo, che lo spaventa, vede vacillare il suo trono sotto i suoi piedi, e vede il pericolo, al quale espone la sua esistenza istessa. Ma ne' governi misti, il Re, che può servirsi del braccio del congresso per opprimere la nazione, può farlo senza tanti timori. Sa che il congresso farà sempre responsabile alla nazione, sa che i furori del popolo non verranno mai a piombare sulla sua persona. Egli ha dunque un istrumento di più, e tanti ostacoli di meno per divenire un oppressore. Egli lo diverrà facilmente, se alla volontà di esserlo unisce i talenti per riuscirvi. Basta, che non distrugga di propria mano l'apparenza della costituzione; basta, che rispetti i dritti del congresso; basta, che si contenti di disporne, egli farà sempre quel che vuole senza pericolo (1).

(1) Allorché Augusto ristabilì l'autorità del senato, egli vidde, che il suo grande oggetto doveva essere il

Se Giacomo II, avesse avuto ricorso al parlamento per ristabilire il Cattolicesimo; se per richiamarlo egli si fosse servito di quell'istrumenti stessi, de' quali si servì uno de'suoi antecessori per proscriverlo; se in vece di seguire l'esempio di Giacomo I. suo avo, e di Carlo I. suo padre, egli avesse imitata la politica d' Arrigo VIII. e di Elisabetta; se avesse saputo com'essi, fare del parlamento l'esecutore cieco, non solo de' voleri, ma de' capricci stessi della corona; se egli non avesse commesso un attentato aperto contro la costituzione, emanando nuove leggi, e distruggendo le antiche senza l'autorità del parlamento, la corona d'Inghilterra non sarebbe andata a posarsi sul capo del Principe d'Oranges, e la nazione non si sarebbe scagliata contro il suo Re. Il partito della Chiesa Anglicana avrebbe al più bruciate le case di qualche parlamentario, e tutto sarebbe finito. Il solo regno d'Arrigo VIII. non è forse una prova incontrastabile di questa verità?

poter disporre di quest'assemblea, e non l'indebolirla. Tutto intento a nascondere in mezzo alle nubi il suo onnipotente trono; tutto intento ad involare allo sguardo de' suoi sudditi l'irresistibile sua forza, egli volle comparire il ministro del senato, e l'esecutore de' suoi supremi decreti, i quali, per altro venivano da lui medesimo dettati. Molto lontano dal vedere in quest'assemblea un ostacolo alle sue mire, ed un contrappeso alla sua autorità, egli vi trovò il sostegno della sua segreta onnipotenza, e lo scudo della sua sicurezza. Persuadiamoci: Non ci è dispotismo peggiore di quello che è nascosto sotto il velo della libertà. Osservisi *Gravina de Romano Imperio*.

Che non fece egli sotto gli auspici del parlamento? Quali attentati non commise contro la libertà del popolo, contro la sicurezza pubblica, contro il decoro de' costumi, e contro la santità della religione? Non fu forse col braccio del parlamento, che egli innalzò i patiboli, ove le madri degli eredi del trono andavano ad espiare la disgrazia d'aver acconsentito all'amore del più abominevole degli uomini? Non fu forse colte mani delle due camere, che egli accese i roghi, dove i miglior cittadini dello stato andavano a terminare i loro giorni? Non fu forse il parlamento quello, che stabilì, che la semplice volontà del Re avrebbe vigor di legge (1). Tutte le bestemmie della tirannia non furono forse adottate dal parlamento come tanti principj di giurisprudenza sotto il suo regno? La somma de' delitti di felloonia non divenne forse più numerosa, e più bizzarra nel codice Anglicano, che nella giurisprudenza de' Neroni, e de' Tiberj? La mania comune de' tiranni di dominare sugli spiriti, come su i corpi, questa mania, che è costata tanto cara al genere umano, non fu forse legittimata da questa augusta assemblea? Qual differenza passa tra l'istoria di questo Principe, e quella de' mostri più spaventevoli, che hanno imbrattato di sangue i troni, su i quali sedevano, se non che gli ultimi han fatto con mauo tremante quello, che Arrigo fece colla maggior sicurezza sotto l'ombra del parlamento?

Nel difetto di qualunque altra ragione, que-

(1) Statuto 13. d' Arrigo VIII. Cap. 8.

sto tratto solo della storia della Gran-Brettagna ci dovrebbe bastare a persuaderci, che ne' governi misti di questa natura, il Re potrà sempre fare quel, che vuole, potrà anche opprimere la nazione senza alterare la costituzione, e senza esporre ad alcun rischio la sua persona basta, che abbia l'arte di corrompere l'assemblea; che rappresenta la sovranità. Egli ne ha i mezzi. Come dunque impedirgliene l'uso senza distruggere la costituzione? Ecco il second'oggetto della legislazione considerato nel suo rapporto colla natura di questo governo.

L'ultimo vizio finalmente inerente alla costituzione di questo governo è quella continua fluttuazione di potere tra' diversi, che si dividono l'autorità; fluttuazione difficile a prevenirsi, fluttuazione, che in ultimo risultato produce l'incoerenza della costituzione. Non ci vuol molto ad assicurarsene.

In tutti i governi del mondo l'autorità di creare, abolire, mutare le leggi fondamentali della nazione, è un dritto privativo della nazione stessa. Questo potere dunque non è unito alla sovranità, che in quei soli governi, ne' quali la sovranità è tra le mani della nazione intera. Or ne' soli governi popolari, e ne' soli governi misti il sovrano è la nazione istessa; in questi due governi soltanto il sovrano può dunque mutare, o alterare sempre che vuole la costituzione.

Ne' governi popolari l'esercizio di quest'autorità dev'esser molto raro, perchè non ci è un'opposizione di forze, di mire d'interessi tra i di-

verſi corpi, tra i quali ſono diſtribuite le diverſe parti del potere. Ma ne' governi miſti, ove i diverſi corpi, tra i quali è diviſa l' autorità, ſono in una perpetua gara di eſtendere quella porzione, che è ſtata loro affidata, e dove il corpo, che rappreſenta la ſovranità, e che può diſporre della coſtituzione, ha ſempre un intereſſe nell' alterarla, o per eſtendere la porzione del potere, che ha come ſovrano, o per diminuirſi in favore di colui, che può ben ricompensare i ſuoi membri d' un ſacrificio, che coſta ad eſſi molto poco: ne' governi miſti, io dico, di queſta natura, la coſtituzione non può eſſer mai ſtabile, eſſa deve ſoffrire continue alterazioni, giacchè ogni alterazione giova o al corpo, che la fa, o a' ſuoi membri.

L' Inghilterra, che mi ha ſomminiſtrate tutte le prove di fatto delle mie propoſizioni in queſto capo, me ne offrirebbe anche in abbondanza per queſta ultima verità, ſe io non temeſſi di dilungarmi più di quel, che conviene. Mi contento ſoltanto di dire, che l' iſtoria di queſta nazione, è per così dire, l' iſtoria delle vicende della ſua coſtituzione; che il carattere del Re ha ſempre dato il tuono alla ſua coſtituzione; che ſotto un Principe debole, per la povertà de' ſuoi talenti, o inceppato dalle circoſtanze le più infelici, le due camere hanno ſempre uſurpato ſulla prerogativa regia; ma che ſotto un Principe avveduto ed ardito, han ſempre venduta una gran porzione della loro: che chi aveſſe oſſervato queſto governo ſotto gli antecceſſori di Carlo I. non l' avrebbe ri-

conosciuto sotto i successori di Giacomo II. che il vigor presente del parlamento non è l'effetto di una causa soda, e permanente, ma di alcune circostanze passeggere, che lo rendono precario; che finalmente basterebbe, che l'erede di Giorgio III. d'Annover lo fosse soltanto de' suoi talenti, e della sua corona, ma non delle sue virtù, e della sua moderazione; che un regno turbato dalle guerre, e dalla discordia di una porzione de' suoi stessi cittadini, fosse seguito da un regno di pace; che l'obbligo di trattare dolcemente i sudditi della corona, per indurli a pagare fino l'aere, che respirano, per somministrare di che sostenere una guerra vergognosa co' loro stessi fratelli, venisse a svanire; basterebbe, io dico, che queste circostanze accompagnassero sul trono della Gran-Brettagna l'erede di Giorgio III. per vedere come le pretese carene della real dignità diverrebbero un'altra volta flessibili; come il parlamento perderebbe il suo vigore; e come il trono si renderebbe un'altra volta onnipotente. Ricordiamoci di ciò, che avvenne sotto Cromwell, e dell'ascendente subitaneo, che riprese sulla nazione l'ombra medesima dalla corona fissata sulla testa di un usurpatore assoluto (1).

Tom. I.

I

(1) *Nessun Stato si può ordinare, dice Macchiavelli, che sia stabile, se non è o vero principato, o vera repubblica: perchè tutti i governi posti intra questi due sono defectivi. La ragione è chiarissima, perchè il principato ha solo una via alla sua risoluzione, la quale è scendere verso la repubblica, e così la repubblica ha solo una via da risolversi, la quale è salire verso il principato. Gli Stati*

L'incostanza dunque della costituzione è il terzo vizio inerente alla costituzione di questa specie di governo, che la legislazione deve riparare. Persuasi della loro esistenza, cerchiamo ora i mezzi, che dovrebbe impiegarvi.

Si è detto, che il primo di questi vizj è l'indipendenza di colui, che deve fare eseguire dal corpo, che deve comandare; si è detto, che questa indipendenza è della essenza della costituzione. La legislazione non può dunque distruggerla. Ma potrebbe essa modificarla senza distruggerla? Sì: in una sola maniera, distinguendo la facoltà *esecutiva* della *giudiziaria*. Io mi spiego.

In un governo misto bene organizzato è della essenza della costituzione, che il Re abbia tutto il potere esecutivo delle leggi, ma non è della essenza della costituzione, che egli eserciti personalmente questo potere in tutta la sua estensione. O che lo eserciti da se, o che lo faccia esercitare da altri in suo nome, e colla sua autorità; la natura della costituzione farà sempre la stessa. Tutto quello, che io fo fare ad un uomo in mio nome, e colla mia autorità, si suppone come fatto da me.

Supposto questo, non sarà dunque contrario alla natura di questo governo, che il Re abbia de' tribunali fissi, ed immutabili, i quali senz' avere alcun potere appartenente ad essi, ma eserci-

di mezzo hanno due vie potendo salire verso il principato, e scendere verso la repubblica, d' onde nasce la loro instabilità. Leggasi il suo discorso sopra la riforma dello Stato di Firenze fatto ad istanza di Leone X.

tandone uno, che non è altro, che una emanazione della sua autorità, esercitino, io dico, in nome del Re, e colla sua autorità il potere giudiziario. Or se l'esistenza di questi tribunali non è distruttiva della natura di questo governo, non lo farà neppure il dovere imposto al Principe di non poter far uso del potere giudiziario, che colli' organo di questi tribunali stessi. Il Re quantunque costretto a servirsi de' suoi tribunali nell'esercizio del potere giudiziario, non perderà niente della sua prerogativa, finchè questi tribunali saranno considerati come gli organi de' suoi voleri. Separata in questa maniera la facoltà giudiziaria dalla esecutiva, separata, io dico, nel fatto, ma non nel dritto, il Re, malgrado l'invulnerabilità, e l'indipendenza, che gli accorda la costituzione del governo, non potrà con questo eludere la legge, non potrà arbitrariamente giudicare della vita, dell'onore, e delle sostanze de' suoi cittadini. Se egli è indipendente, se non ci è persona, che possa chiamarlo in giudizio, nè potenza legittima, che possa giudicarlo, non è così de' suoi tribunali, e de' membri, che li compongono. Le determinazioni di un tribunale possono esser esaminate, e contraddette da un tribunale superiore. Un cittadino oppresso da un magistrato può accusarlo ad un giudice competente, ed il magistrato può esser punito. Niuna di queste procedure sarebbe contraria alla costituzione del governo. La indipendenza del Re non verrebbe ad esser distrutta, verrebbe soltanto ad esser modificata in favore della sicurezza pubblica.

La legislazione Anglicana ha conosciuta la necessità di questo rimedio, e l'ha adottato. Ne' tempi, ne' quali la sua costituzione era molto più difettosa di quel, che oggi è, il Re soleva spesso decidere da se solo le controversie de' cittadini, e giudicare i loro processi. L'uso solo di questo dritto fece subito conoscere le funeste conseguenze, che ne potevano derivare. Fu dunque stabilito, che il potere giudiziario fosse sempre esercitato in nome del Re da' suoi tribunali; e che questi fossero i depositarj immediati delle leggi (1).

Ne' tempi posteriori si tolse anche al Re il dritto di deporre i membri di questi tribunali a suo capriccio. La legge, che aveva cercato di mettere tra le mani de' magistrati l'esercizio del potere giudiziario per potere spaventar l'ingiustizia, e l'oppressione nell'esecutore delle leggi, volle quindi assicurare anche la loro esattezza. Lo statuto 13. cap. 2. di Guglielmo III. dice, che l'incumbenza de' magistrati durerà finchè adempiranno con esattezza al loro ministero: *quamdiu bene se gesserint*; non finchè piacerà al Re *durante beneplacito* (2).

(1) *Blackston ibid. p. 387. 388.*

(2) *Blackston ibid.* Questo stabilimento unito alla soppressione della camera *Stellata* assicura in una certa maniera in Inghilterra il vigore e l'impero delle leggi. La camera stellata a differenza degli altri tribunali, che non riconoscono per legge altro, che la *comune legge*, o sia la legge *immemorabile*, e gli atti del parlamento, riconosceva le proclamazioni particolari del Consiglio del Re, e ne faceva il motivo de' suoi giudizj. Finchè que-

Ecco come la legislazione potrebbe riparare il primo vizio inseparabile dalla costituzione di questi governi. La legislazione Anglicana è ammirabile riguardo a questo primo oggetto; ma lo è essa egualmente riguardo agli altri due vizj de' quali si è parlato? Qual rimedio ha essa opposto alla influenza segreta del Principe ne' parlamenti? Essa ha preso, è vero, alcune misure, per fare, che l' elezione de' membri, che compongono la camera de' comuni, non venga a cadere sulle persone, che sono più apertamente consacrate al Principe. Essa ha dichiarato, è vero, incapaci d' essere scelti per sedere in quest' assemblea de' comuni coloro, che sono impegnati in una porzione di quelle cariche, la provvista delle quali dipende dal solo arbitrio del Principe. Tutti i pensionisti del Re, ne sono è vero, esclusi (1), ma questo solo a che giova? Una volta, che vi sono

I 3

sta pianta esotica allignava nella costituzione Britannica, la protezione della legge non bastava a garantire l'innocenza del cittadino.

(1) *Blackston ibid. T. 1. p. 251. 252.* Io non so come questo giureconsulto possa vedere in questi stabilimenti i baloardi inespugnabili della libertà della sua nazione. Per quel che riguarda i pensionisti del Re, questo ha luogo per quelli, che sono compresi nella lista civile. Ma come si potrebbero evitare i pensionisti occulti? La loro amovibilità non è un vincolo di più, che unisce colui, che l' ottiene col ministero? Finalmente la camera bassa è sempre piena, di persone in cariche, le quali tutte sono dipendenti dal Principe. Le cariche eccettuate sono molto poche in confronto di quelle, che non lo sono.

entrati, non sono forse nel caso di sperare, e di ottenere quello, che non avevano prima d'entrarvi? La speranza, e l'ambizione non sono sempre più attive della gratitudine, e della riconoscenza?

Ma supponiamo ciò, che non è, supponiamo, che questo ritrovato potesse essere di qualche vantaggio per assicurare l'imparzialità dei membri della camera de' comuni, qual rimedio la legislazione Anglicana ha opposto alla influenza del Principe nella camera de' Pari, la quale per la perpetuità dei suoi membri, e per la loro condizione ha sempre una parte maggiore nelle deliberazioni? In vece di diminuire questa pericolosa influenza, non l'ha essa fomentata? Non ha forse essa dato al Principe il dritto di creare quanti Lordi egli vuole (1), e un Lord creato, non è sempre un voto di più pel Re? I Vescovi, o sieno i Lordi spirituali, non sono forse tutte creature del Principe (2)? Non sono questi altri ventisei voti consecrati a lui? Non ci è Principe nell'Europa, che abbia tante cariche da dare, tanti benefizj da compartire, quanto il Re in Inghilterra. La legislazione in vece di restringere la sua munificenza, l'ha resa inesauribile. Un Inglese può tutto sperare dal suo Re, ma non può sperare cosa alcuna dal parlamento.

Lasciamo dunque la legislazione Anglicana

(1) Il Re può creare quanti Lordi vuole: leggasi *Blackstono ibid. T. 1. p. 227.*

(2) Il Re ha il dritto esclusivo di nominare a tutti i Vescovadi: leggasi *Blackstono ibid. p. 405. 406.*

la quale non ci offre alcun rimedio opportuno contro questo vizio della sua costituzione. Contentiamoci di proporne uno, che per la sua semplicità, e per la facilità d'impiegarlo, mi pare il migliore. Non si può in un governo di questa natura negare al Re la provvista di tutte le cariche così militari, come civili. Questo è un dritto, che gli deriva dalla costituzione, la quale gli affida tutto il potere esecutivo, così delle cose, che dipendono dal dritto civile, come di quelle, che dipendono dal dritto delle genti.

Noi sappiamo quanto poco si profitto in Polonia, ed in Svezia dalla diminuzione della prerogativa regia riguardo a quest'oggetto. Non pensiamo dunque ad abolire o a diminuire un dritto, che la costituzione istessa del governo rende inseparabile dalla corona. La legislazione, io lo ripeto, non deve, nè può distruggere la costituzione, deve solo riparare a' suoi difetti, a' suoi vizj. Lasciamo dunque al Re la libertà di disporre di tutte le cariche dipendenti dalla doppia facoltà esecutiva a lui affidata. Cerchiamo soltanto di bilanciare la influenza, che potrebbe dargli questo dritto, col darne degli altri all'assemblea, che rappresenta la sovranità. Che questa abbia quella specie di munificenza, che l'è propria. Come sovrana essa sola può disporre de' membri della sovranità. Qual cosa più strana del dritto dato al Re in Inghilterra di creare così i Lordi spirituali, come i temporali? Non sono questi tanti membri della sovranità? ed il Re non essendo sovrano per la natura

di questo governo, può egli comunicare agli altri quel che non ha?

Non è questo un sacrificio assurdo, e pernicioso fatto dalla facoltà legislativa in favore della esecutiva? Non è questo un mezzo da privare il popolo de' suoi tribuni per farne tanti realisti perversi? Non si debbono forse considerare come perduti per sempre i principj d'una libera costituzione, allorchè la porzione la più rispettabile della facoltà legislativa vien creata dalla potenza esecutrice? Se dunque non solo non è contrario, ma è della natura di questa costituzione, che l'assemblea, che rappresenta la sovranità, abbia il dritto d'ornarla di qualche individuo degno di esserne a parte, che questa abbia dunque prima d'ogni altro l'autorità privativa di concedere in premio delle grandi azioni, e de' servizi resi alla patria, a coloro, che ne crederà degni, il dritto di sedere nella camera degli ottimati, o di divenire un membro perpetuo di quella del popolo; che i diplomi di nobiltà non sieno l'emanazioni del Principe, ma sieno i documenti di gratitudine, che quest' augusta assemblea mostra ad un cittadino, che si è distinto, o per le sue virtù, o pe' suoi utili talenti, o pel suo zelo mostrato nei congressi, urtando con libertà contro le pretese ingiuste della corona: che si appartenga esclusivamente al congresso la destinazione di tutti gli onori, o sia de' premj fondati sulla opinione, qualche volta più lusinghieri, e più desiderati in una nazione libera, che non lo sono tutte quelle cariche mercenarie, che il Principe può dare, e che co-

me tali portano per lo più impresso su di esse il suggello della servitù; che tra gli altri dritti dell' assemblea ci sia anche quello di esiliarne que' membri, che le sono divenuti sospetti, che questa espulsione renda per sempre colui, che l' ha meritata, indegno di servir la patria, e che lo escluda anche da quelle cariche, che potrebbe ottenere dal Principe; che il numero di queste sia ristretto, quanto si può dalle leggi; che nell' esercizio di questa munificenza, e di questa autorità *parlamentaria*, che riguarda il premiare, o il punire i suoi membri, basti il concorso de' due corpi delle due camere, anche a fronte della negativa del Re per legittimarne gli atti (1). Che la legislazione finalmente non si contenti solo di prevenire la corruttibilità ne' membri di questa augusta assemblea, ma che cerchi anche di prevenirla ne' loro elettori; che col soccorso della educazione, de' premj, degli onori perfezioni i costumi, risvegli l' amor della gloria sempre unito all' entusiasmo patriottico nei suoi cittadini. Quando questi non faranno un traffico infame de' loro suffragj, quando essi non cominceranno dal vendere la loro libertà a' loro rappresentanti, quando il solo merito avrà parte nella scelta, quando la legge per assicurarsi della imparzialità della elezione escluderà dal corpo degli elettori l' indigenza sempre sospetta di vena-

(1) Non sarebbe questo contrario alla costituzione, giacchè qui non si tratta di esercitare la facoltà legislativa, nella quale il Principe deve aver parte, come uno de' tre corpi, che compongono l' assemblea.

lità (1); allora la virtù sostenuta nei congressi dalla speranza, dal timore, e da' costumi, richiamerà con costanza la pluralità dei suffragj in favore dell'interesse pubblico, allora la nazione sarà veramente libera, e si persuaderà di esserlo, ed allora finalmente si conoscerà la possibilità di sostituire un'assemblea di cittadini ad un congresso di cortigiani.

Messo con questi ed altri simili mezzi, un ostacolo all'influenza, che il Principe potrebbe avere in questi governi sulle deliberazioni dell'assemblea, che rappresenta la Sovranità, e la nazione; la legislazione deve rivolgere i suoi sguardi all'ultimo vizio di questo governo, alla incostanza della costituzione.

Si è detto, che il dritto di alterarla, o di mutare le leggi fondamentali, che la determinano, non si può togliere al congresso senza distruggere la natura istessa della costituzione. Bisogna dunque pensare a rendergliene difficile l'uso. Questo si può ottenere determinandosi, che allorchè si tratta di alterare, o di abolire, o di creare una legge fondamentale, non basti la pluralità de'suffragj per ammettere la novità, che si propone d'introdurre nella costituzione, ma che si

(1) Secondo la legge fatta sotto Artigo VI. i cittadini, che possono dare il suffragio nell'elezione de' rappresentanti del popolo, debbono possedere un fondo di terra di due lire sterline di rendita. Chi sa lo stato presente dell'Inghilterra, è persuaso, che venti lire sterline neppure bastano per non far conoscere ad un privato cittadino l'indigenza in questo paese.

debba richiedere la pienezza de' voti, per renderla valida, e legittima. Questo rimedio non toglierebbe all'assemblea quel dritto, che non può mai perdere, ma garantirebbe nel tempo istesso la costituzione delle continue vicende, che la rendono pericolosa, ed incostante. Il combinare tutte le volontà de' membri, che la compongono è un' intrapresa così difficile, che non può riuscire, che in un solo caso, allorchè i vantaggi, che potrebbero risultare dalla novità, che si propone, fossero troppo universali per non essere da tutti desiderati, troppo evidenti per non essere da tutti conosciuti, ed in questo caso la costituzione non verrebbe ad essere alterata, ma perfezionata. Ecco il solo caso nel quale il *liberum veto*, potrebbe divenir utile in una repubblica (1).

Questi sono i rimedj, che una savia legislazione potrebbe opporre a' vizj inerenti a questa specie di costituzione, e questi sono i principj,

(1) Per assicurare il vigore e la durata di questo interessantissimo stabilimento bisognerebbe introdurre una nuova formola di giuramento, colla quale ciaschedun membro del parlamento nell'apertura, che se ne fa, promettesse di non proporre, nè di dar mai il suo voto in favore di tutto quel che può riguardare la revocazione di questa legge, e bisognerebbe fare un piccolo codice a parte delle vere leggi fondamentali, che determinassero la vera natura della costituzione, i dritti, e i limiti dell'autorità di ciascheduno de' tre corpi, e non ammettessero nè interpretazione, nè ambiguità. In questo codice ci dovrebbero essere soltanto le vere leggi fondamentali, non già quelle, alle quali abusivamente si è dato questo nome.

che derivano dal rapporto delle leggi colla natura di questo governo (1). Io credo di averli bastantemente sviluppati, ma porrò io termine a questa ricerca col rimorso di aver mostrato poco rispetto verso una nazione, che ha più di tutte le altre il dritto di esigerlo?

Nò, filosofi della Europa, venerandi Inglese, non prendete a male la libertà colla quale un uomo, che vi venera, e vi ammira, ardisce di parlare del vostro governo. Io non cerco, che la vostra salute, scoprendo le vostre piaghe.

Vergognatevi d'aver illuminata, istruita, sorpresa l'Europa colle vostre invenzioni, coi capi d'opera delle vostre produzioni, colle vostre scoperte, e d'aver nel tempo istesso così vergognosamente trascurata la vostra legislazione. Composta di ciò, che la barbarie dei vostri padri aveva di più assurdo, di ciò, che l'antico sistema feudale aveva di più strano, e di contrario alla libertà, della quale vi credete in possesso; di tanti

(1) Io non ho parlato del dritto di tassare, o d'imporre nuovi dazj, o di accordare de' sussidj. La natura istessa della costituzione dà questo dritto al congresso, che rappresenta la sovranità, e non gli si potrebbe togliere senza distruggerla. Ma da quel che si è detto, si può vedere, che questo *Palladio* della libertà de' governi misti è inutile, finchè i vizj, de' quali si è parlato, non faranno da una savia legislazione riparati. Lo stato presente de' dazj della Gran-Brettagna ne è una incontrastabile prova. Che importa al Re di non poter imporre nuovi dazj, nè tassare i suoi sudditi, quando ha il mezzo di farli imporre, e tassare dal parlamento come, e quando egli vuole?

usi, e di tante consuetudini, l'origine istessa delle quali vi è ignota; di tante leggi nuove, che contrastano colle antiche, di tante decisioni dei tribunali, che han vigore di legge, di tanti stabilimenti utili uniti a tante leggi perniciose, di tanti mali, e di tanti rimedj, di tanti garanti della indipendenza, e di tanti sussidj del dispotismo, essa offre agli occhi di un filosofo un centone informe che non può, nè rimediare a' difetti della vostra costituzione, nè assicurare per sempre la vostra libertà. Che i vostri talenti si determinino dunque una volta a questo sublime lavoro. Create una nuova legislazione, nella quale i vizi della vostra costituzione sieno riparati; tutti i dritti, così della corona, come del parlamento fissati, tutti gli usi antichi incompatibili collo stato presente delle cose abolite; che abbia quella unità, che non può avere una legislazione fatta in tanti secoli, in tante diverse circostanze, in tanti periodi diversi della vostra sempre alterata, sempre riformata, ma mai perfezionata costituzione; che richiami nella vostra patria quella virtù, senza della quale non ci può essere libertà, que' costumi, senza de' quali non ci può esser patriottismo, quella educazione, senza della quale non ci possono esser costumi; che premiando il zelo, punendo la frode, e il *cor-tiginismo*, rendendo finalmente incorruttibili per interesse, e per virtù i membri del parlamento, sostituisca una libertà soda, e durevole ad una licenza pericolosa, e precaria, che suol'essere la vigilia dell'anarchia, o del dispotismo; cercate in una parola, ciò che non è impossibile ad ottener-

4, ciò che il vostro entusiasmo pel bene pubblico, unito alla profondità dei vostri talenti, vi renderà anche facile, cercate io dico, di conciliare in un codice la libertà, la pace, e la ragione: allora sì, che non ci sarà che aggiungere a' fasti della vostra gloria (1).

C A P. XII.

Secondo oggetto del rapporto delle leggi: il principio, che fa agire il cittadino ne' diversi governi,

PRima di ricercare i caratteri di questo rapporto, e le regole, che ne derivano, con-

(1) I componenti della giurisprudenza Anglicana sono i seguenti. 1. Il dritto combinato degli Anglo-Sassoni, e de' Danesi raccolto da Eduardo il Confessore, e aumentato da Guglielmo il Conquistatore, e questo è ciò, che si chiama *dritto comune*. 2. *Le decisioni parlamentarie*, e queste van comprese sotto il nome di *statuti*. 3. *Le carte delle città*, che si chiamano *dritto particolare*. 4. Le leggi forestali. 5. Le militari, le quali non han vigore, che in tempo di guerra. 6. Il dritto Romano seguito nella corte dell' Ammiragliato. 7. Il dritto Canonico seguito dal Clero in tutto ciò, che non ripugna all' autorità del Re, ed alle leggi del Regno.

Da questo, che si è detto, si può vedere, che la giurisprudenza Anglicana non ha che cadere in confusione ed in multiplicità a quella del resto dell' Europa.

viene fissare quale sia questo principio. In ogni forma di governo, dice *Montesquieu*, ci è un diverso principio d'azione: *il timore negli stati dispotici, l'onore nelle monarchie, la virtù nelle repubbliche, sono questi diversi principj motori.*

Ma sopra quali prove dice un celebre Pensatore (1), *Montesquieu* appoggia egli questo sistema? Sarà forse vero, che il timore, l'onore, e la virtù sieno realmente le forze motrici de' diversi governi? Non si potrebbe al contrario dimostrare, che una causa unica, ma varia nelle sue applicazioni è nel tempo stesso il principio comune d'attività in tutti i governi, e che questa causa, è *l'amor del potere*? Se è vero, che l'amor del piacere, e l'avversione al dolore sono le due molle, che fanno agire l'uomo, non vi vuol molto a vedere come *l'amor del potere* sia il vero principio di azione in tutti i governi, giacchè quest' amor del potere prende la sua origine nell'amore istesso del piacere. Ognuno desidera di essere il più felice, che sia possibile; ognuno dunque desidera di aver tra le mani un potere, che obblighi gli altri uomini a contribuire con tutte le loro forze alla sua felicità, e questa è la ragione per la quale si desidera di comandarli. Questa è dunque una passione, che nasce coll'uomo, che è inseparabile dalla sua natura, e che essendosi resa più atti-

(1) Elvezio de l' Homme ec. Sez. IV. Cap. XI.
La molteplicità degli scrittori, che han confutato il sistema di *Montesquieu*, m' induce a stabilire qui il mio, senza pensare a contrastare il suo.

va collo sviluppo de' sociali rapporti, è divenuta il vero, e comune principio di azione degli uomini in tutti i corpi civili, qualunque sia la loro particolare costituzione. Io potrei dimostrare fino alla evidenza questa verità.

Ma questa dimostrazione farebbe inutile. Io non scrivo per i solitarj, nè per gli oscuri misantropi. Io scrivo per coloro, che vivono in mezzo alle città, e che possono in ogni istante vedere in loro stessi la vera causa, che li spinge ad agire. Ognuno, che legge, può giudicarne da se solo senz' aver bisogno d' altra prova. Che esamini il suo cuore, che analizzi le sue voglie, ed allora, se avrà il coraggio, dica, che questo sistema è erroneo. Ma come mai è possibile, mi si opporrà, che l' istesso principio possa agire egualmente in tutte le specie dei governi, la natura dei quali è così diversa? Per distruggere questa obiezione, basta por mente a quello, che son per dire. In ogni nazione il potere supremo è o tra le mani di un solo, o di una certa porzione di cittadini, o distribuito nel corpo intero della nazione. Relativamente a queste diverse distribuzioni dell' autorità si vede benissimo, che tutti i cittadini ne' diversi governi possono contrarre alcuni abiti, e costumi diversi, e nulladimeno proporsi tutti il medesimo oggetto, cioè a dire quello di piacere alla potestà suprema, di rendersela favorevole, e di ottenere con questo mezzo qualche porzione, o emanazione della sua autorità.

Il mezzo dunque è sempre l' istesso, ma gli effetti sono diversi. L'istesso *amore del potere*, che

In una repubblica libera, e bene ordinata, rende il cittadino virtuoso, e amante della patria, lo fa divenire un mostro in un governo dispotico. Egli farà nascere nel tempo istesso un Curzio, un Decio, un Fabio in Roma, e nell' Asia il più vile degli schiavi. Egli farà nascere nell' istesso paese, ma in diversi tempi, in diverse circostanze, un Cincinnato, un Papirio, un Cleandro, un Perennide, ed un Sejano.

Premesse queste idee generali, non vi vuol molto a vedere, come tutto quello, che *Montesquieu* attribuisce a' suoi principj, non è in fatti, che il risultato dell' amore istesso del potere consideraro ne' diversi governi.

Per esempio: dove ci è dispotismo, dice egli, non ci è virtù. Io lo concedo; ma perchè? Perchè quando il governo è puramente arbitrario, quando l' autorità sovrana è tra le mani di un tiranno per lo più educato tra le mura di un seraglio, e fra gli intrighi di una truppa di cortigiani avidi, e corrotti, egli non scoglierà sicuramente per suoi ministri, senonchè i complici, o almeno i fautori de' suoi vizj. In questo paese non si vedrà nè un Aristide, nè un Cimone, perchè col soccorso delle loro virtù, e de' loro talenti, non si perverrebbe mai ad ottenere una porzione di potere, che non può essere, che l' emanazione dell' autorità del più corrotto degli uomini. Là il vizio, l' indecenza, la crapula, la dissolutezza, le voluttà vergognose, l' oppressione, l' ingiustizia, la rapina, la frode, la bassezza, sono onorate, approvate, autorizzate, ricompensate

dal potere supremo, applaudite dalla voce pubblica, legittimate, per così dire, dal consenso tacito di una società, che non ardisce di reclamare. Là il favorito è superiore all'eroe. Là il traditore della patria diviene il più potente cittadino dello Stato. Là colui, che non è oppressore, è oppresso. Là l'uomo virtuoso procura di nascondere le sue virtù. Là finalmente il più coraggioso procura di comparire il più vile, perchè il valore, e la virtù sono niente, ove il despota è tutto. Per meglio sviluppare questa verità io ricorro ad un fenomeno politico. Supponiamo, che salga sul trono di questa nazione un despota uomo da bene. Voi vedrete in un istante le cose cambiare di aspetto. Ognuno cercherà di rendersi utile al pubblico, e tutta la destrezza dell'ambizione si ridurrà a rendersi, o almeno a mostrarsi degno delle cariche, alle quali si aspira. La voglia di piacere all'eroe passeggero, che è sul trono, formerà, è vero, una quantità d'ippocriti in questa nazione, che la virtù non ha il tempo di distendervi le sue radici, ma quest'istesso è un omaggio glorioso, ed utile, che il vizio rende alla virtù, onorandosi anche delle sue apparenze. Il virtuoso romperà quel velo, col quale nascondeva le sue virtù, e colui, che non lo era, procurerà di divenirlo, o almeno di apparirlo. Ecco come la virtù ha qualche volta onorata anche la fede del dispotismo. Ecco come Trajano, e i due Antonini, fecero cambiar di aspetto Roma.

L'amore dunque del potere è la vera causa, che determina il cittadino ad operare, e questa

istessa passione è quella, che lo fa divenir virtuoso nei governi liberi, e popolari.

Dove il popolo regna, la nazione intera è il despota. Essa non può desiderare, che il bene della maggior parte. I servizj dunque resi alla patria sono i soli mezzi, che possono mettere il cittadino in istato d'ottenere una porzione di potere in premio de' suoi meriti. *L'amore del potere* deve dunque in questi governi necessariamente spingere il cittadino all' amore della giustizia, e della patria. Si sa, che in Roma si videro per più secoli i prodigj del valore uniti a' prodigj della virtù. Si sa, che per più tempo ogni cittadino di Roma era un Fabricio, un Regolo, e un Cincinnato. Ma fino a quando durarono questi prodigj? Finchè il valore, e la virtù furono un merito per pervenire al Consolato, ed alla Dittatura. Ma appena, che la libertà cedè il suo luogo alla tirannia, appena che la guardia Pretoriana e le legioni cominciarono a decidere del merito di coloro, che dovevano comandare la terra, appena che si introdusse nel Campidoglio un commercio infame di cariche, e di delitti, la virtù divenuta inutile, disparve, gli eroi si mutarono in delatori, il Senato divenne l' istrumento de' sospetti, e degli odj del tiranno, e finalmente per dir tutto in poche parole, non vi fu più patria nel paese dell' universo, che doveva ispirare il maggiore affetto ai suoi abitatori (1). In ogni governo dunque in

K 2

(1) Noi abbiamo nell' istoria delle nazioni barbare, che vennero a devastare l' Europa, un monumento trop-

generale i cittadini saranno sempre quello, che l'amore del potere li farà essere (1). Si appartiene alle leggi il dirigere questa passione per renderla utile. Ma questa direzione dovrà forse essere sempre l'istessa, ed uniforme in tutti i governi? Questo non può avvenire, Siccome gli effetti di questo principio unico, ed universale variano siccome varia la natura dei governi, nei quali agisce, la direzione delle leggi deve della maniera istessa variare. Questo è quello, che io mi affretto di esaminare con distinzione, giacchè tutto

po vivo della degenerazione de' Romani. Allorchè noi vogliamo insultare un inimico, dice Luitprando, e dargli un nome odioso, noi lo chiamiamo *Romano: Hoc sàlo, id est quidquid luxuriæ, quidquid mendacii, immo quidquid vitiorum est, comprehendens*. Luitprand. presso Murat. *Scrip. ital. vol. 2, par. 1. p. A. VI.*

(1) Io non nego, che anche in que' governi, ne' quali l'amor del potere spinge i cittadini al vizio, non ci possano essere alcuni uomini dabbene, che preferiscano le occulte delizie della virtù all'ambiziosa voglia di dominare eol soccorso de' vizj. Nel mentre che Catilina coi suoi furiosi complici condannava a morte colui, che avesse ardito di proferire da Romano il dolce nome della patria, Tito Labieno fu un cittadino, un uomo da bene, ed un eroe; e nel mentre che Cesare sulle rovine della libertà gittava i fondamenti della più dura tirannia, Catone parlò al popolo, Catone fuggì in Utica, Catone si uccise colle proprie mani, per non vedere la sua patria priva della primiera libertà. Ma simili eccezioni non possono distruggere una regola generale, poichè non solo due, ma cento cittadini da bene sono un infinitamente piccolo rapporto ad un pubblico intero depravato, e corrotto.

quello, che finora si è detto, sarebbe estraneo al mio argomento, se dovendo parlare del rapporto delle leggi col principio, che anima i governi, io avessi potuto sviluppare le regole, che derivano da questo rapporto, senza prima determinare il principio, che ne è l'oggetto. Io comincio dunque dalle democrazie.

Nelle democrazie le leggi debbono lasciare al popolo l'elezione dei suoi magistrati, e dei suoi ministri. Questo è il miglior mezzo per rendere in questi governi l'amore del potere una sorgente seconda di grandi virtù, e di gran meriti. Un pubblico intero difficilmente si inganna, e si corrompe; ma un senato può facilmente essere ingannato, e corrotto. Sono sempre infinitamente maggiori i rapporti, che un cittadino può avere coi membri di un senato, che col corpo intero della nazione. Senza un gran merito si può sperare qualche cosa dal senato, ma senza un gran merito non si può sperar niente dal popolo. L'istoria di Roma, e di Atene mi offre una prova di questa verità. Si sa, che in Roma dopo che il popolo ottenne con tanto strepito il dritto di potere innalzare alle cariche i plebei, non poteva risolversi ad elegerli (1); ed in Atene, quantunque per

K 3

(1) Chiedendo il popolo, che i plebei fossero anche ammessi al consolato, fu stabilito, per placarlo, che si creassero quattro Tribuni con potestà consolare i quali potessero essere così plebei, come nobili. Allorchè si venne all'elezione di questi Tribuni, furono tutti e quattro presi dalla classe de' nobili. Onde Livio dice: *Quorum comitiorum e. entus docuit alios animos in contentione li-*

una legge d' Aristide si potessero scegliere i magistrati da tutte le classi, non avvenne giammai, dice Senofonte (1), che la plebe domandasse quelle, che potevano interessare la sua salute, e la sua gloria. Ci è un altro vantaggio nella elezione del popolo. Il popolo non esamina i talenti o le virtù private, ed occulte; in questa ricerca si potrebbe ingannare. Egli non si determina, dice Montesquieu, che dalle cose, che non può ignorare, e dai fatti, che cadono sotto i suoi occhi.

Egli fa per esempio, che un uomo è stato spesse volte alla guerra, che ha difesi con coraggio i dritti della libertà e della patria, che è riuscito in una, o in più intraprese, questo gli basta per dargli il comando delle truppe.

Egli fa, che un giudice è assiduo, che molti ritornano dal suo tribunale contenti di lui, che non è stato ancora convinto di corruzione, questo basta per fare, che lo elegga Pretore.

*bertatis, & honoris, alios secundum deposita certamina in incorrupto iudicio esse. E' troppo noto l' espediente preso da Pacurio Calano in Capoa per prevenire la sedizione, che era per scoppiare in questa città contro il Senato. Macchiavelli dopo aver minutamente descritto questo avvenimento, ne deduce una gran verità: che se il popolo si inganna qualche volta nel generale, non si inganna mai nel particolare; che egli pesa colla vera bilancia i meriti di coloro, ai quali vuol confidare qualche carica, e che rare volte si inganna nel giudizio, che fa delle persone. Leggansi i suoi discorsi sulla prima *deca* di Livio lib. 1. cap. 48.*

(1) *Senof. pag. 691.* edizione di Wechelio dell'anno 1596.

Egli sa finalmente, che un cittadino è ricco, egli vede la sua magnificenza, costui, dirà allora, deve esser l'Edile. Ogni cittadino dunque farà allora persuaso, che, per ottenere qualche porzione di potere, deve acquistare l'opinione del popolo, e che per acquistarla deve servirlo, deve impiegare i suoi talenti per farli conoscere, deve finalmente far risplendere le sue virtù colle azioni utili, e coi benefizj resi alla patria. Ecco come si fan nascere gli eroi: ecco come il celebre, e virtuoso *Penn*, filosofo per costume, uomo degno di vivere in quei secoli, nei quali gli uomini erano più poveri, ma erano nel tempo istesso più grandi, legislatore, che avrebbe oscurata la gloria di Licurgo, e di Solone, se fosse nato venti secoli prima; ecco come il celebre *Penn* rese la *Pensilvania*, (questa fortunata regione dell' America, perchè destinata ad obbedire ad un uomo, che non abbandonò la patria, che per mostrare i primi tratti di beneficenza e di umanità nel nuovo emisfero,) rese, io dico, la *Pensilvania* la patria degli eroi, l' asilo della libertà, e l' ammirazione dell' universo.

Egli vidde, che il grande oggetto della legislazione è di unir gl' interessi privati coi pubblici; egli vidde, che l' unico mezzo per riuscire in questa intrapresa nei governi liberi, era di dare al popolo la distribuzione delle cariche, egli lo fece, egli ottenne il suo fine, egli gittò a questo modo i primi fondamenti di una repubblica, che oggi chiama a se gli sguardi di tutta la terra; e fasti della filosofia non lasceranno di rendere im-

mortale la memoria di un uomo, che portò per la prima volta la felicità nella America in un tempo, nel quale l'Europa tutta pareva congiurata per portarvi la strage, e la miseria.

La prima legge dunque, che protegge, dirige, e rende utile l'*amore del potere* nei governi liberi, e popolari, è quella, che lascia al popolo intero la scelta di coloro, ai quali egli deve confidare qualche porzione della sua autorità. La seconda è quella, che dà ad ogni cittadino il dritto di poter pervenire alle prime cariche dello stato, purchè per qualche delitto, che la legge deve esprimere, non ne sia escluso. La necessità di questa legge è da per se stessa evidente. Essa non è altro, che un risultato degli antecedenti principj. Se ogni cittadino serve la sua patria a misura dei benefizj, che in ricompensa questa gli offre; se l'amor del potere è l'unico oggetto di queste speranze; se finalmente i diversi gradi di autorità, che si possono conferire ad un cittadino, sono la sola moneta, colla quale egli vuol esser pagato dei suoi meriti, supposto tutto questo, non ci vuol molto a vedere, che subito, che una porzione dei cittadini viene in tutto, o in parte esclusa da questo dritto, la repubblica si vedrà divisa in due classi, in coloro, che non hanno alcuno, o piccolo interesse nel bene della patria, ed in coloro, che hanno tutto l'interesse nel servirla.

Chi non vede quanto questa parzialità civile offende il principio del governo, altera l'equilibrio, distrugge la eguaglianza, non già quell'egua-

glianza metafisica desiderata nei sogni dei politici, ma quella eguaglianza, che è l'anima dei governi popolari, che non ha per oggetto le facoltà, ma i dritti, e che alterata fa nascere lo schiavo accanto all'eroe, ed una truppa d'Illoti in un paese di Spartani? La legge dunque, che dà a tutti i cittadini nelle democrazie eguali dritti per le cariche, è una delle più necessarie per proteggere, fomentare, e dirigere il principio del governo.

L'ultima legge finalmente diretta all'istesso oggetto, è quella che impedisce l'abuso del potere. Siccome l'abuso del potere è quasi sempre unito al potere istesso, siccome questo abuso pernicioso da per tutto, è più di ogni altro fatale nei governi liberi, e popolari, le leggi debbono prevenirlo.

Questo era, come si sa, l'oggetto dell'*ostracismo* presso gli Ateniesi. La legge, che lo prescriveva, racchiudeva un doppio vantaggio. Essa impediva l'abuso del potere, esiliando quei cittadini, che per la loro autorità erano divenuti sospetti alla repubblica; essa proteggeva nel tempo istesso il principio del governo, perchè siccome non è il potere soltanto, che si desidera, ma l'opinione del potere; un cittadino credeva di aver bastantemente conquistata questa piacevole opinione, quando i suoi meriti lo facevano esiliare dalla patria. Ecco, come l'*ostracismo* divenne un premio in Atene; ecco come una savia legislazione può, maneggiando le passioni degli uomini, mutare, per così dire, la natura, sino a far lo-

ro, desiderare la perdita delle cose più care, dei parenti, degli amici, della patria.

Ma senza ricorrere all'*ostracismo*, che a primo aspetto sembra un rimedio violento, e tirannico, le leggi potrebbero impedire l'abuso del potere col soccorso dell'amore istesso del potere.

Che la legge disegni la strada, per la quale si deve pervenire ai primi posti, e la durata di ciascheduna magistratura; che essa stabilisca un certo ascenso, una certa graduazione; che l'esercizio di una carica serva per così dire di probazione, e di merito per ottenerne un'altra più luminosa, ma che ci sia sempre un interstizio tra l'una carica, e l'altra; che durante questo interstizio indispensabile il magistrato, che ha terminata la sua incumbenza, sia ridotto nella privata condizione, affinchè il cittadino possa accusarlo senza spavento; che ci sia un tribunale destinato a ricevere tutte le accuse, che si faranno contro qualunque magistrato, ad esaminarne la condotta, e ad informarne il popolo, ed allora si vedrà, se senza l'*ostracismo* l'amore istesso del potere può prevenirne l'abuso.

Queste sono le leggi, che proteggono, e dirigono l'amore del potere nei governi popolari. Vediamo ora quali sono quelle, che lo proteggono nelle aristocrazie. L'aristocrazia, come si è veduto, è riguardo ai nobili, quello che la democrazia è riguardo al popolo. La scelta dunque di coloro, ai quali si deve confidare una porzione di potere, si deve fare da tutto il corpo degli ottimati, per l'istessa ragione, che nelle democra-

zie si deve fare dal popolo intero. Il merito avrà allora maggiore influenza nella distribuzione delle cariche, e l'amore del potere diverrà allora utile, perchè metterà il cittadino nell'obbligo di esser giusto, e di servir la sua patria.

Più: siccome in questi governi i nobili sono tutto, ed il popolo è niente, siccome tutto il potere è tra le mani degli ottimati, qual principio potrà spingere il popolo a cooperarsi pel bene della patria? qual oggetto può in lui avere l'amor del potere, se non quello di distruggere l'aristocrazia, e di togliere quella distinzione abominevole, ed umiliante fra i dritti di un cittadino, con quelli di un altro cittadino, fra i dritti dei nobili, e quelli del popolo? Questo male, che potrebbe rendere la costituzione dei governi aristocratici la peggiore di tutte, e la più soggetta alle civili discordie, può essere riparato dalle leggi. Senza ledere la natura di questo governo, esse potrebbero placare il popolo, ed interessarlo nel pubblico bene con due mezzi; con lasciargli l'adito ad alcune cariche subalterne, e con dare ad ogni cittadino il dritto di poter essere ascritto nella classe degli ottimati, quando si uniranno in lui tutte quelle circostanze, e quei meriti, che la legge deve fissare. Questo stabilimento racchiude un doppio vantaggio. Egli eccita, e dirige il principio del governo nella classe del popolo, il quale senza questa speranza non avrebbe interesse alcuno nel servire la patria, e mette nel tempo istesso un argine ai trasporti della plebe, perchè i più potenti e i più ragguardevoli cittadini di que-

sta classe, vedendosi già vicini, o almeno in istato di essere un giorno ascritti al corpo dei nobili, trovano il loro interesse nel difendere i loro dritti. Ecco perchè i patrizj in Roma trovarono qualche volta nel tribuno della plebe un difensore della loro causa.

Io termino finalmente questo capo, col dare alcune idee generali su i mezzi propri, dei quali le leggi debbono far uso, per proteggere l'amor del potere nelle monarchie.

In questi governi ogni porzione di autorità, che si confida ad un cittadino, non può essere, che l'emanazione del potere supremo, depositato tra le mani del monarca. Il sovrano è quello, che dà le cariche. Il sovrano è quello, che distribuisce le diverse porzioni di autorità tra i suoi sudditi. Il cittadino dunque in questi governi, spinto dall'amor del potere, non si proporrà altro oggetto, se non quello di piacere al sovrano, e di renderlo favorevole per ottenere da lui qualche porzione di autorità in ricompensa dei servizi, che egli ha prestati. Ma questo oggetto, siccome può riempire lo Stato di eroi sotto il governo di un principe dabbene, così può riempierlo di adulatori, e di schiavi sotto il governo di un monarca imbecille, e corrotto. Che possono dunque fare le leggi per prevenire questo male, e per dare nelle monarchie una direzione più utile e più sicura all'amor del potere? Togliere al sovrano la distribuzione delle cariche sarebbe un ledere i suoi dritti, e alterare la costituzione del governo. Sottoporla all'approvazione del pubblica-

sarebbe un rimedio inefeguibile, e non degno del decoro della sovranità; Il solo mezzo utile allo Stato, e non distruttivo nel tempo istesso dei dritti del sovrano, sarebbe quello di assegnare alcune cariche per quei cittadini, che avran prestati alcuni servizj alla patria espressi, e determinati dalle leggi; e di stabilire in tutte le altre i meriti, che si debbon avere per ambirle. Questo solo stabilimento fa da più secoli tutta la prosperità di una nazione, ove ogni virtù reca qualche vantaggio, ogni talento utile diviene dominante; dove la nobiltà non è una sola rimeunbranza ereditaria, ma una ricompensa personale; dove colui, che ha lumi, e virtù, è sicuramente preferito a colui, che non ha altro, che avi illustri; e dove non è il solo arbitrio del principe, non sono i favori di un cortigiano, nè le cabale, o gli intrighi della corte, ma la legge è quella, che distribuisce le cariche; la legge è quella, che le propone alla emulazione di tutti i cittadini; la legge è quella, che l'asigna non all'uomo, non al rango, ma ad alcune azioni utili, e virtuose. Io parlo della China. Con questo metodo si conserva il buon ordine di una famiglia nel più vasto impero della terra; con questo metodo le leggi animano, e dirigono nella China l'amor del potere, questo principio unico, ed universale di tutti i governi (1).

(1) Per quel che riguarda i governi misti, io rimando il lettore all' antecedente capo, ove si è fatto vedere, come le leggi potrebbero interessare i cittadini al

I moralisti, in questo paese come in tutti quelli, ove i principj della vera morale, e della vera filosofia sono stabiliti, non condannano nell' uomo l' ambizione di dominare, se non quando questa è unita alla voglia di opprimere. Persuadiamoci: *L' amor del potere* può avere diversi aspetti. Egli è una virtù in un' anima, che si sente bastantemente forte per far un gran numero di felici. Egli è un vizio in coloro, che non fanno, che nuocere.

L' ambizioso in un governo moderato, in un governo, dove una savia legislazione ha saputo dirigere questa passione, è un eroe, che desidera tanta autorità, quanta ce ne vuole, per far osservare le leggi, per difendere la patria, per mantenerla nei suoi dritti, per conservarla nella sua libertà, e per richiamarsi con questo mezzo la stima, e la riconoscenza dei suoi cittadini, i quali si sforzeranno a gara di contribuire alla sua felicità. Egli è un mostro in un governo dispotico, che desidera di godere del dritto infame di violare impunemente tutte le regole della giustizia, di disprezzar le leggi, di calpestare gli infelici, di opprimere la patria, e di rendere più pesanti le catene, che la stringono.

Che la morale non si scagli dunque contro l' ambizione, contro l' amore del potere; che si scagli piuttosto contro il governo, contro le leggi, che non fanno dirigerlo. Senza questo urto le

bene pubblico colla direzione di questo universale principio d' azione.

società sarebbero senza moto, i corpi politici perirebbero nell'inerzia. Con questo urto, con questa forza mal diretta nella società ci è un moto, ma questo è un moto, che la spinge verso la sua rovina. Con quest' urto finalmente, con questa forza ben diretta dalle leggi la società si riempie di eroi, la società si muove acquistando sempre maggior vigore, la società si avvicina sempre più alla sua perfezione.

Dal principio, che anima i governi, io passo al genio, e all' indole dei popoli.

C A P. XIII.

Terzo oggetto del rapporto delle leggi: il genio, e l' indole dei popoli.

IL genio, e l' indole dei popoli si può considerare sotto due aspetti: rapporto a quello spirito universale, che in ogni età anima la maggior parte delle nazioni, e rapporto a quella inclinazione, ed a quell' indole propria di quel popolo in particolare, al quale le leggi vengono promulgate. Sotto l' uno, o l' altro aspetto, che si consideri, questo oggetto deve avere una grande influenza sul sistema della legislazione. Io cercherò prima di ogni altro di far vedere quella, che vi deve avere lo spirito universale del secolo, e quindi l' indole, ed il genio particolare del popolo, che deve riceverla.

L'incostanza, che accompagna tutto ciò che ha rapporto alla umanità, si mostra ancora nel genio dominante delle nazioni nei diversi tempi. Lo spirito dei secoli si cambia col cambiamento delle circostanze, che concorrono a formarlo, e le vicende, che il tempo cagiona nel fisico, le cagiona ancora nel morale, e nel politico dei popoli. La legislazione potrebbe forse trascurarle?

Per persuadersi di questa verità, basta gittar gli occhi sulla istoria delle nazioni, e dei secoli. Cosa abbiam noi, che ci rassomigli agli antichi? Cosa ha di comune il nostro genio e la nostra indole colla loro? Dove è quel trasporto per la guerra, e per le conquiste? Dove quel genio beligerante, che invadeva tutti gli spiriti, che armava tutte le nazioni, e che alterando i sentimenti istessi della natura, rendeva meno cara la vita, e meno spaventevole la morte? Dove sono quei prodigj di valore, e di virtù? Dove quei giuochi, ove il Greco, ed il Romano faceva pompa della sua forza, e della sua destrezza innanzi ad un popolo immenso, dove col soccorso dei premj, e delle acclamazioni si nutrivano i vivi sentimenti della gloria, e dove il piacere istesso pagava un tributo alla forza, ed al coraggio? Oggi questo coraggio, e questa forza istessa è divenuta inutile. Gli uomini combattono senza toccarsi, e muojono senza distinguere chi li uccide. Una materia combustibile, sulfurea, ed elastica eguaglia il più debole al più forte, e il più coraggioso al più vile. L'oggetto istesso della guerra è diverso. Una volta le nazioni si armavano per distrug-

gere, o per fondare i regni, o per vendicare i dritti naturali dell' uomo. Si combatte oggi per la presa di un porto, per la conquista di una miniera, per l' esclusiva di un atomo, o pel capriccio di qualche uomo potente. Queste guerre per lo più fatte da lontano, e sulle acque dell' Oceano, sono meno sensibili alle nazioni. Quelle, che si fanno sulla terra ferma, sono lente, e rare. I nostri padri senza truppa fissa e mercenaria, erano in un continuo stato di guerra, e noi oggi siamo in pace in mezzo ad un milione, e dugentomila uomini armati di continuo. Uno spirito di permuta, e di commercio agita la terra, e da per tutto non si pensa ad altro, che ad essere in pace, ed arricchirsi. Chi non vede qual diversità di principj deve produrre nel sistema della legislazione questa prodigiosa rivoluzione nell' indole, e nel genio dei popoli? Che ne sarebbe oggi di una repubblica, le leggi della quale bandissero come in Sparta l' oro, e l' argento, proibissero la navigazione, ed il commercio, avvilissero l' agricoltura, e le arti, ed attaccassero un certo carattere d' infamia alla mercatura; alla mercatura, che altre volte contribuiva tanto alla decadenza degli Stati, ma che oggi è divenuta il sostegno, e l' anima delle nazioni? Che ne sarebbe oggi dell' Inghilterra, e dell' Olanda con queste leggi? Amsterdam, e Rotterdam sarebbero allora nell' oceano quello, che oggi sono nel mediterraneo Tunisi, ed Algeri; quello che furono un tempo i Danesi, e gli antichi abitatori della Norvegia; quello che furono nella America i Filibustieri; e quello, che so-

no stati la maggior parte dei popoli barbari, che la natura ha fatti nascere su i lidi del mare; esse sarebbero due repubbliche piratesche condannate a raccorre la loro sussistenza dalla ingiustizia, e dalla frode; esse sarebbero povere, perchè la pirateria non ha mai arricchito alcun popolo; esse sarebbero sempre vacillanti, perchè sempre esposte alla giusta vendetta delle nazioni, nel mentre che oggi con un sistema opposto di legislazione, trasportando presso tutte le nazioni i tesori della natura, e delle arti, e dando alle une il superfluo delle altre esse dominano da per tutto, dove vi è mare, e si arricchiscono col consenso dei popoli, dei quali accrescono la felicità moltiplicandone i bisogni.

Ricordiamoci per poco della maniera di pensare degli antichi, e paragoniamola a quella dei moderni politici. Platone vuole, che le arti non si perfezionino (1), e che nella repubblica non ci sieno, se non quelle, che sono essenzialmente necessarie per la vita. Egli rifiuta di dare leggi agli Arcadi, ed ai Coronesi sapendo, che questi due popoli erano ricchi, ed amanti delle ricchezze; e Focione, che vede nelle ricchezze di Atene la causa della sua rovina, vuole, che gli artieri sie-

(1) Egli voleva, che le dipinture, che si consecravano nei tempj de' Dei, fossero fatte in un solo giorno, e non ne accordava, che cinque agli scultori per costruire un tumulo. *Plat. de Repub.* Per persuadersi del consenso degli antichi riguardo ai funesti effetti delle ricchezze, leggesi Plutarco nella vita di Pericle e Seneca nelle sue lettere 8. 17. 20. 94. & 115.

no considerati come schiavi, e per conseguenza privi dei dritti della cittadinanza.

Tutta la classe dei politici, e degli storici della antichità attribuiscono la decadenza delle nazioni alle ricchezze, che vi sono penetrate, e le leggi di Licurgo, che seppero tenerle lontane dalle mura di Sparta per più secoli, sono state da essi considerate come il capo di opera della politica, e il modello di una perfetta legislazione.

Persuasi dei vizj, che portavano seco loro le ricchezze, persuasi degli strumenti di corruzione, e di servitù, che la opulenza e il lusso offrivano alla tirannia, persuasi in una parola dei vantaggi della povertà, essi compatiscono Solone, il quale fu costretto ad allontanarsi da questi principj, emanando le sue leggi agli Ateniesi, e ci fan vedere, che questo legislatore istesso conosceva i difetti della sua istituzione, dicendo, che *egli non aveva dettate le migliori leggi agli Ateniesi, ma le migliori tra quelle, che essi erano nello stato di ricevere.*

Così pensavano gli antichi. Questo era il sistema della Greca, e della Romana politica. Il loro grande oggetto era di conservare colla povertà la frugalità, e colla frugalità la forza, il coraggio, la tolleranza della fatica, e la rigidezza dei costumi. Rivolgiamo ora lo sguardo ai moderui. Molto lontani dal credere la povertà un bene, i nostri politici non vanno in cerca, che di ricchezze, e di tesori. I loro voti sono diretti ai progressi della agricoltura, delle arti del commercio. Siate ricchi, essi dicono ai popoli, se volete esser

felici. Procurate, dicono ai sovrani, che i vostri sudditi abbiano un gran superfluo, se volete esser rispettati al di fuori, e tranquilli nell'interno dello Stato; la vostra corona sarà sempre male appoggiata, il vostro trono sempre vacillante, le vostre Provincie sempre esposte alle rapine dei vostri vicini, finchè i vostri sudditi saranno nella indigenza. In mezzo alla opulenza il vostro nome sarà temuto, la vostra alleanza sarà desiderata, i vostri dritti rispettati, le vostre pretensioni bene appoggiate, voi darete la legge ai vostri vicini, ma essi la daranno a voi, se voi siete più poveri di loro.

Quale è dunque la causa di questa diversità, o per meglio dire, di questa opposizione di mire tra gli antichi, e moderni politici. Si dovrà forse supporre l'inganno, e l'errore in una delle scuole o dobbiamo piuttosto ammirare e gli uni e gli altri per aver adattate le loro massime allo spirito, ed al genio dominante del secolo, nel quale hanno parlato? L'istoria della antichità non ci fa forse vedere i popoli più ricchi ricever la legge dai più poveri, e gli annali moderni della Europa non ci fan forse vedere l'opposto? Ci sarebbe forse niente da temere nello stato presente delle cose da una repubblica, che avesse l'istesso principio, l'istesse mire e l'istesse istituzioni di quella di Roma? Io l'ho detto: La natura delle cose si è mutata. Non è il più forte, che dà la legge al più debole, ma il più ricco è quello, che domina il più povero. E' finito il tempo, nel quale con due legioni si andava a muover guerra ad una

nazione intera. Ci vogliono eserciti oggi per combattere, e gli eserciti han bisogno di tesori. Dugento e più mila uomini armati per dare, o per ricevere la morte, e cinquanta e più milioni di lire, sono stati oggi i documenti, sui quali la casa di Austria ha dovuto appoggiare le sue pretese sopra pochi palmi della Baviera.

Le ricchezze sono dunque divenute il primo istrumento della guerra, e l'oro e l'argento sono gli argini, o i veicoli delle conquiste. Secondo questi principj incontrastabili, perchè fondati su i fatti, che passano sotto i nostri occhi, secondo questi principj, io dico, e altrove, che noi dobbiamo rivolgere i nostri sguardi timorosi. In un angolo dell'America presso un popolo libero, e commerciante, figlio dell'Europa, ma che l'oppressione ha reso inimico della sua madre, presso questo popolo, io dico, si innalza una voce, che ci dice: Europei, se per servirvi noi siamo venuti nel nuovo mondo, sappiate che oggi le nostre ricchezze, e la cognizione di quelle, che possiamo acquistare, non soffrono più una servitù oltraggiosa, che può essere permutata con una specie di libertà, che non tarderà molto a metterci nello stato di darvi la legge, e che vi farà un giorno pentire di essere stati gli artefici delle vostre catene. La nostra indipendenza, frutto delle vostre ingiustizie, e del nostro risentimento, i vantaggi della nostra posizione, la celerità, che può avere il nostro commercio; la facilità di richiamare a noi con un solo atto di volontà le ricchezze, e gli agj dei due emisferi; i progressi della

nostra popolazione accresciuta nel tempo stesso, e dalla molteplicità dei matrimonj; che la opulenza pubblica produce, e dal concorso degli stranieri, che la speranza di migliorar fortuna, richiamerà sulle nostre rive ridenti per i raggi di una nascente libertà; tutti questi vantaggi uniti alla superiorità, che dà agli Stati, ed agli uomini il vigore della gioventù accoppiato al sentimento della prosperità, ci renderà gli arbitri del destino della America, e della sorte della Europa: noi potremo con facilità strapparvi dalle mani le sorgenti delle vostre ricchezze; lo spazio immenso, che ci separa da voi, ci permetterà di compire i preparativi delle nostre invasioni, prima che lo strepito ne sia pervenuto nei vostri climi; noi potremo scegliere i nemici, il campo e il momento delle nostre vittorie; i nostri tesori, e la nostra situazione ci assicureranno sempre della felicità delle nostre intraprese; i nostri navigli vittoriosi compariranno sempre innanzi alle coste, che non possono essere nè ben custodite, nè ben difese da potenze lontane; i vostri soccorsi giugneranno sempre tardi, le vostre colonie finalmente o diverranno le nostre Provincie, o spezzeranno le loro catene col soccorso della nostra alleanza, che noi non negheremo mai; allorchè ci sarà richiesta dalla voce della libertà contro la tirannia. Privi allora dell' America, e per conseguenza dell' Asia, che non va in cerca, che del nostro argento, voi ritornerete nella oscurità, e nella barbarie, dalla quale siete usciti, e la vostra sola povertà potrà garantirvi dalle nostre giuste, ma non profittevoli vendette.

Questa è l'intimazione funesta, che le colonie Anglicane possono fare all'Europa, e un popolo come questo, e non già una repubblica di Romani poveri e guerrieri, può oggi divenir l'oggetto de' suoi timori.

Conchiudiamo: se lo spirito, ed il genio dominante del secolo è l'acquisto delle ricchezze; se la superiorità non è oggi dalla parte della forza, del coraggio, e delle virtù guerriere, ma dalla parte della opulenza; se le nazioni le più ricche sono le più felici nell'interno, e le più rispettate, e temute al di fuori; alla agricoltura, alle arti, al commercio, all'acquisto, alla conservazione, alla ripartizione delle ricchezze dovranno dunque oggi dirigersi le prime cure del legislatore una volta impiegate interamente a formare un animo coraggioso in un corpo robusto, ed agile.

Questa è la grande influenza, che il genio, e lo spirito dominante del secolo deve avere sul sistema della legislazione, e questo è il gran principio legislativo, che io deduco dall'esame del rapporto delle leggi col genio, e l'indole dei popoli, considerato riguardo a questo primo aspetto. Consideriamolo ora sotto il secondo aspetto; vediamo l'influenza, che vi deve avere il genio, e l'indole particolare di quel popolo, al quale viene emanata.

Malgrado le tante cagioni, che concorrono oggi per distruggere ogni differenza tra il genio, l'indole, e il carattere rispettivo delle nazioni Europee; malgrado la comunicazione continua, che hanno tra loro i popoli, che l'abitavano; malgra-

do l'origine quasi comune, che hanno avute le costituzioni dei loro governi; malgrado le conseguenze dell'antico sistema feudale; che si stabilì presso a poco cogli' istessi principj in quasi tutta l'Europa, e che per conseguenza hà dovuto egualmente imprimervi le sue massime, le sue distinzioni, i suoi cavallereschi pregiudizj, la sua galanteria, la sua giurisprudenza della spada, il suo capriccioso, ed inconseguente codice delle leggi dell'onore; malgrado finalmente l'armonia delle massime della morale derivata da una religione comune, la quale se è stata alterata presso alcune di queste nazioni, è rimasta sempre l'istessa circa quella parte dei suoi precetti, che influiscono su i costumi; malgrado, io dico, tutte queste cause, il carattere, il genio, e l'indole delle diverse nazioni Europee non si rassomiglia; ci si osserva ancora una differenza, se non così grande, come ci era tra quello degli antichi popoli dei secoli eroici, li quali non si avvicinavano, che per uccidersi, almeno tale, che basta per non poter essere trascurata dal legislatore, e per dover avere una grande influenza nello spirito delle loro legislazioni.

Io non cerco la causa di questa differenza, ne osservo solo gli effetti. Io veggio, per esempio, nei Francesi una nazione vivace, attiva, facile alla invenzione, raffinata nel gusto, che ha nella sua vanità uno sprone incredibile per le arti e per le manifatture; questo mi basta per dedurre, che in questa nazione più, che in ogni altra la legislazione deve incoraggiare l'agricoltura, l'ar-

te penosa della quale lontana da tutto ciò, che può lusingare la vanità, ha bisogno in Francia più, che in qualunque altra nazione, di un soccorso particolare delle leggi per non essere abborrita e trascurata. Senza un forte incoraggiamento le manifatture, e le arti di gusto fioriranno sempre in questa nazione; essa darà sempre il tuono alla moda, essa deciderà della maniera, colla quale gli Europei debbano vestirsi, ornarsi, adobbare le loro case, deformare fino le loro femmine, le quali perdono nelle caricature della moda quella bellezza, che la natura non permette, che si ritrovi fuori della semplicità. Tutto questo si otterrà dai Francesi senza un forte incoraggiamento; ma senza un forte incoraggiamento le loro campagne resteranno deserte, esse languiranno, come languiscono, per difetto di coltivatori. Se il gran *Colbert* avesse conosciuta questa verità, egli non avrebbe sacrificata l'agricoltura alle arti; promovendo la prima, avrebbe combinati i vantaggi dell'una, e delle altre, e la gloria del suo ministero non farebbe ancora indecisa.

Dando un passo fuori della Francia, verso il Mezzogiorno, io trovo diverso genio, diversa indole, ed un carattere tutto diverso.

Io veggio nello Spagnuolo una certa onestà, che risplende nei suoi discorsi, nelle sue amicizie, che si palesa nella sua maniera di contrattare (1);

(1) La loro buona fede si ritrova lodata anche dagli Storici dell' antichità. Giustino Lib. XLIII. loda la loro fedeltà nel conservare i depositi.

io ci veggio anche una certa ruvidezza di maniere, un certo attaccamento particolare ai suoi antichi usi, un'anima disposta alla superstizione, ed un certo spirito di orgoglio, che gli fa comparir vile la fatica. Questo mi basta per dedurne, che il legislatore deve in questa nazione profittare riguardo ad alcuni oggetti dell'indole, e del carattere dei suoi cittadini, e correggerla negli altri.

Egli può servirsi, per esempio, della loro onestà, e della loro buona fede per promuovere, e facilitare il commercio interno, ed esterno; egli può sbarazzare i contratti da una gran porzione di quelle solennità, che li ritardano, ma che le leggi hanno dovuto altrove opporre alla frode, ed all'inganno (1). Egli può servirsi della loro ruvidezza nelle maniere, come di un sostegno per la rigidità dei costumi. Il loro attaccamento particolare agli antichi usi, deve avvertirlo del disprezzo, nel quale potrebbero cadere anche le più utili novità, deve avvertirlo, che in questa nazione più,

(1) Non farebbe questa la prima volta, che le leggi lasciano al genio, ed al carattere del popolo il far le veci della loro sanzione. Noi sappiamo, che i Romani per molto tempo non ebbero leggi particolari contro il peculato, e quando questo delitto cominciò a comparire in Roma, fu creduto così infamante, che la semplice restituzione di ciò, che si era preso, fu considerata come una gran pena. Leggasi ciò, che dice Livio di *L. Scipione lib. XXXVIII*. Platone (*de legibus lib. XII.*) dice, che Radamante che governava un popolo pieno di religione, non esigeva per prova, che il giuramento.

che in ogni altra, queste debbono esser molte ben preparate, e con molta sobrietà intraprese. La loro disposizione alla superstizione dovrebbe far vedere al legislatore, che la Spagna avrebbe piuttosto bisogno di una inquisizione contro la soverchia credulità, e contro gli impostori, che ne profittano, che di una inquisizione contro la irreligione, alla quale lo Spagnuolo non pare disposto, e dovrebbe mostrargli, che i progressi dei lumi, e delle cognizioni, (questo argine universale della superstizione) si dovrebbero in questa nazione più, che in ogni altra accelerare. Finalmente quello spirito di orgoglio, che fa loro comparir vile la fatica, dovrebbe fargli conoscere, che nella Spagna non basterebbe solo, che le leggi rendessero profittevole la fatica per promuoverla, ma che dovrebbero nobilitarla, dovrebbero impiegare quello istesso spirito di orgoglio, che oggi la disprezza, per farla desiderar da tutti, rendendola onorevole. Che non mi si opponga la solita obbiezione della impossibilità. Niente è impossibile ad un savio legislatore. Se l'esilio dalla patria, come si è osservato poco anzi, divenne un onore presso i Greci, se una buona legislazione seppe render desiderabile l'*ostracismo*; se questo era l'ultimo voto, che l'Ateniese illustre dirigeva agli Dei in compenso delle sue grandi azioni; se un legislatore dei nostri tempi ha saputo daré nel Settentrione della Europa un nuovo tuono alla sua nazione; se la Svezia non si riconosce più, da che Gustavo è salito sul trono; se una rivoluzione universale nel-

la costituzione del governo, nei costumi, e fin nella maniera di vestire dei suoi sudditi, è stata preparata e perfezionata in pochi anni da questo giovane Principe, sarà forse impossibile farne una così facile nella Spagna? Se il mio grande oggetto fosse di fare un piano di legislazione per questa sola nazione, farei vedere la strada, che si dovrebbe tenere, gli istrumenti, che si dovrebbero impiegare, e la facilità di questa operazione; ma non è questo il mio assunto. Io non ho parlato in questo capo della Francia, e della Spagna, che per mostrare in qual maniera deve influire sul sistema della legislazione il genio, l'indole, e il carattere del popolo, che deve riceverla. Contento della chiarezza, colla quale mi pare di aver sviluppate le mie idee, io passo ad esaminare come debba influirvi il clima.

La opposizione dei filosofi, e dei politici riguardo a questo oggetto; la difficoltà di dare qualche chiarezza ad una questione così oscura come questa, e gli ostacoli, che si incontrano, allorchè si vogliono generalizzare i principj legislativi, che ne derivano, mi faranno dilungare più di quello che vorrei in questo esame. Io spero, che questo difetto sarà compensato dalla novità, dalla importanza, e dalla evidenza dei risultati.

C A P. XIV.

Quarto oggetto del rapporto delle leggi: il clima.

SI è creduto, e si crede forse ancora, che Montesquieu sia stato il primo a parlare della influenza del clima. Questo è un errore. Si sa, che prima di lui questo oggetto non sfuggì dalla penna del delicato, ed ameno Fontanella (1). Chardin, uno dei viaggiatori, che ragionano, fa molte riflessioni circa la influenza del clima sul fisico, e sul morale degli uomini. L'Abbate Dubos sostenne, e sviluppò i pensieri di Chardin, e Bodino, che aveva forse letto nelle opere di Polibio, che il clima forma la figura, il colore, ed i costumi delle nazioni, ne aveva già fatta la base del suo sistema nella sua repubblica, e nel suo metodo della istoria cento cinquanta anni prima di loro (2). Prima di tutti questi scrittori Ippocrate, il divino Ippocrate ne aveva diffusamente parlato nel suo trattato celebre dell'*aere, delle ac-*

(1) Machiavelli parla anche della influenza del clima sul fisico, e sul morale dei popoli in varj luoghi delle sue opere.

(2) *Septemtrionales Populos* dice egli nel lib. 5. cap. 1., *vi & armis subditos fere in officio continere; australes religionis ac numinis metu; ceteros æquitate, & imperio rationis.*

que e dei luogbi. Viene finalmente l'autore dello spirito delle leggi, e senza citare alcuno di questi autori, non fa, che alterare i principj di Ippocrate, e spingere più in là le idee di Dubos, di Chardin, e di Bodino. Egli volle far credere al pubblico di esser il primo a parlar di questo, ed il pubblico lo credette. Bisogna per altro perdonare questa frode ad un genio creatore, il quale avvezzo a pensare da se, credeva di inventare anche quando copiava. Ai pensieri di questi celebri scrittori, io ardisco di aggiungere anche i miei, giacchè non è difficile *inventis addere*.

Io lascio volentieri all'autore dello spirito delle leggi tutte le sue osservazioni sulla lingua di un irco coperta di piccole eminenze vestite di alcuni peli, o da una specie di lanugine, ed intermezzate da alcune piramidi, che formano nella parte superiore alcuni piccoli pennelli, che spariscono subito, che questa lingua si fa gelare; principj dai quali l'autore deduce i diversi gradi di sensibilità, di forza, e di coraggio, il maggiore o il minor urto delle passioni, e il trasporto più o meno grande per i piaceri nei diversi climi. Io tralascio volentieri queste osservazioni, che sarebbero meglio collocate in una istoria del microscopio, che in una ricerca politica; nè credo che si debba estendere tanto in là l'influenza del clima, fino a crederla la causa universale di quasi tutti i fenomeni morali, e politici, come fa questo autore celebre, il quale in questa ricerca ha mostrato più bizzarria, più genio, che esattezza di osservazioni, e verità di conseguenze. Io mi garde-

rei bene dall'urtare nelli stessi suoi difetti, e mi guarderei bene dall'abusare della istoria, e della sacra fiaccola della esperienza, come egli fa.

Potrei io, per esempio, asserire coll'autore dello spirito delle leggi, che il clima, è quello che fa, che i popoli settentrionali abbiano sempre soggiogati i popoli più meridionali, allorchè trovo altrettante prove nella istoria per contrastare questa opinione, quante se ne possono trovare per sostenerla? I Romani, che furono soggiogati dai popoli del Nord in un tempo, non soggiogarono essi l'istessi popoli in altri tempi? Le loro armi vittoriose non trionfarono forse dei Sarmati, e dei Brettoni? Tamerlano partendo dalle sponde dell'Indo, non portò forse la conquista fin nei climi gelati dalla Siberia? I Peruani non soggiogarono forse molti popoli situati al Settentrione del loro paese? Gli stendardi superstiziosi delle Crociate non furono forse messi in pezzi dai valorosi Saraceni? Questo istesso popolo, uscendo dalle arene ardenti dell'Arabia, non soggiogò forse molte nazioni, non trionfò degli Spagnuoli, non portò la desolazione fin nel centro della Francia? Gli Unni non abbandonarono forse le paludi Meotidi per caricar di catene molti popoli situati al Nord del loro paese? I Parti non furono forse l'oggetto del terror di Roma in un secolo, nel quale i Romani non avevano ancora niente perduto del loro antico coraggio? Trai popoli più guerrieri, che abbia avuta la terra, non ci è stato forse un tempo, nel quale vi si potevano numerare gli Elamiti, e gli Egizj? Il Sole era forse più lontano dalla Per-

fa nei bei giorni di Ciro? La Laconia abitata oggi dai più timidi schiavi, non fu forse la patria dei guerrieri, e degli eroi? E' forse il clima quello che fa, che non si ritrovino più Focioni in Arene, Pelopidi in Tebe, e Decj in Roma?

Potrei in oltre asserire coll'istesso autore, che il clima è quello che fa, che i popoli Settentrionali sieno più amanti della libertà dei popoli meridionali, quando veggo il dispotismo stabilire egualmente il suo trono nelle arene infocate della Libia, e nelle foreste gelate del settentrione; nei piani fertili dell'Indostan, e nei deserti della Scizia? Potrei io credere, che i popoli più settentrionali sieno fatti per esser liberi, quando veggo la feudalità distendere le sue radici nella Russia, nella Danimarca, nella Svezia, nella Ungheria, in Polonia, ed in quasi tutta l'Europa? Potrei io credere, che il clima caldo condanni l'uomo alla schiavitù, nel mentre che veggo l'Arabo vagabondo eludere per tanti secoli il giogo del dispotismo, che opprime il Perso, l'Egiziano, ed il Moro suoi vicini? Sotto l'istesso parallelo, per così dire, non vediamo noi il Tartaro indomabile, e il Siberiano schiavo?

Potrei finalmente attribuire al clima la frequenza dei suicidj in Inghilterra, nel mentre, che veggo più di cinquanta infelici darli la morte colle proprie mani in un solo anno a Parigi (1), nel mentre, che in Ginevra si contano dieci o dodici suicidj in ogni anno, e nel mentre, che in Ro-

(1) Nell' anno 1774.

ma per sette secoli non si conobbe altro suicidio, che quello di Lucrezia, e quindi nello spazio di pochi anni, senza che il clima si fosse mutato, Catone, Bruto, Cassio, Antonio, e tanti altri diedero questo fatale esempio al mondo?

Io non la finirei mai se volessi passare sotto rivista tutti gli effetti, che Montesquieu attribuisce al clima, ma che in fatti la ragione, e l'esperienza ci obbligano ad attribuire ad altre cause, se non in tutto, almeno nella più gran parte da esso indipendenti. Il lettore potrà dirigersi all'opera celebre del Sig. Hume (1) il quale ha saputo colla vastità delle sue cognizioni, e colla profondità dei suoi raziocinj disingannare il pubblico da questi paradossi, ai quali la eloquenza, e le grazie epigrammiche di Montesquieu, avevano data un'aria di verità. Ma siccome gli estremi sogliono esser sempre viziosi, io credo, che questi due autori celebri sieno ugualmente condannabili, l'uno per aver dato troppo al clima, l'altro per avergli tutto negato. Scegliendo la via di mezzo, io mi contento di dire, 1. che il clima può influire sul fisico e sul morale degli uomini, come causa *concorrente*, ma mai come causa *assoluta*; 2. che la sua influenza è sensibile; è grande nei climi forti, cioè in quelli, che sono o estremamente caldi, o estremamente freddi; ma che appena si può discernere nei climi temperati; 3. che non

Tom. I.

M

(1) Essais Moraux. Essai 24. e leggesi l'Esprit di Elvezio in tutta l'opera, e particolarmente nel discorso III.

è la sola posizione di un paese riguardo al Sole quella, che ne deve determinare il clima; 4. che qualunque sia la forza della sua influenza, questa non deve essere trascurata dal legislatore, il quale deve riparare agli effetti del clima, allorchè sono perniciosi; deve profittarne, allorchè sono utili; deve rispettarli, allorchè sono indifferenti.

Io prego il lettore a non precipitare alcun giudizio poco favorevole al metodo, che son costretto a tenere in questo capo, prima di averlo interamente letto; io lo prego a non condannarmi di superfluità vedendo, che io m' impegno in alcune questioni, che al primo aspetto pare, che sieno estranee al mio unico oggetto. Allorchè egli vedrà, dove vanno ad unirsi tutte queste fila, egli si persuaderà della necessità, nella quale io sono di fissare con precisione tutti questi dati, per venire quindi allo sviluppo dei principj legislativi da essi dipendenti. Per rischiarare dunque queste proposizioni coll' istesso ordine, col quale le ho esposte, io comincio dalla prima,

Non si può dubitare, che il clima influisca sul fisico, e sul morale dell' uomo. La materia ignea, sparsa sulla superficie del nostro globo, è senza dubbio una delle forze della natura, e questa forza non può rimanere senza attività. Essa deve far sentire i suoi urti così sopra i vegetabili, come sopra gli animali. L'uomo, quantunque distinto da questi per le perfezioni della sua anima, può, facendo uso delle sue facoltà intellettuali, riparare in parte agli effetti di questa forza sempre attiva, ma non può sicuramente distrug-

gerla. L'eccesso, o la scarsezza di questa materia sparsa nell'atmosfera, nel quale egli vive, e quello, che produce o il calore, o la freddezza del clima. L'uomo potrà dunque riparare in parte a questo caldo, o a questo freddo; ma non potrà distruggerne interamente l'azione. Un grado estremo di calore derivato dall'aspetto del Sole, o da una causa locale, deve rilasciare le sue fibre rendendole più delicate; deve, agitando gli umori, snervare il suo corpo con traspirazioni troppo copiose; deve finalmente diminuire il suo calore naturale, il quale, come dai Fisiologi si è dimostrato, è sempre in ragione inversa del calore del clima. Posto questo: la parte morale dell'uomo potrebbe non esser sensibile a questa alterazione, che si cagiona nella sua parte fisica? Per noi, che viviamo nei climi temperati, quando un caldo eccessivo sopravviene, non vediamo noi la nostra memoria illanguidirsi? Non ci vediamo noi sull'orlo della imbecillità? Pare, che un velo ci nasconda le nostre idee; pare, che una forza straniera opprime tutte le nostre facoltà intellettuali; pare, che noi abbiam perduto il dritto di disporre. Sono tanti, e così forti i rapporti del nostro spirito col nostro corpo, che le percosse dell'uno debbono necessariamente dall'altro risentirsi. E' una stranezza dunque il credere, che il clima non influisca sul fisico, e sul morale degli uomini; ma non è minore stranezza il pretendere, che questa forza sia l'unica, che agisca sull'uomo,

Se lo spirito deve soggiacere agli urti del corpo, il corpo deve anche soggiacere agli urti

dello spirito. La dipendenza reciproca, che hanno tra loro, li obbliga a questa legge. La educazione, le leggi, la religione, lo spirito, le massime, e i principj del governo sono tante forze, che agiscono di continuo sull'uomo civile. Queste accelerano o ritardano lo sviluppo delle sue facoltà intellettuali; queste o promuovono, o frenano, o dirigono le sue passioni; queste fanno, che egli sia o vile, o coraggioso; amante della libertà, o insensibile al peso delle catene del dispotismo; tutte queste cause morali unite alle cause fisiche, tra le quali il clima ha qualche volta il primo luogo, e qualche volta l'ultimo; tutte queste cause, io dico, concorrono a modificare l'uomo civile, tutte queste cause fanno, che egli sia quello, che è. E' difficile il determinare precisamente quali sieno i gradi di attività di ciascheduna di queste forze; ma riducendo in generale la questione, si potrà dire, che presso una società di selvaggi le cause fisiche hanno il primato, e presso una società più incivilita lo hanno le morali (1). Il clima dun-

(1) Niuno più d' Ippocrate conobbe questa verità. Mi piace di rapportare qui un tratto di questo scrittore celebre, per far vedere quanto i miei principj sieno ai suoi analoghi. Esaminando egli i motivi, pe' quali quasi tutti i popoli dell' Asia odiano la guerra; egli non ne esclude, è vero, il clima, ma ne attribuisce principalmente la cagione alla natura del loro governo. Dopo aver accennati i motivi fisici, egli dice: *Propter quas sane causas imbelles universum Asianorum genus existit, atque adhuc amplius propter leges. Maxima enim Asia pars sub regibus est. Ubi autem non in sua potestate vi-*

que influisce sul fisico, e sul morale degli uomini come causa concorrente, ma mai come causa assoluta. Ma, tutte le altre cause uguali, agisce egli in tutti i luoghi colla istessa forza? Eccoci perventuti alla seconda proposizione.

Si è detto, che l'influenza del clima è sensibile, è grande nei climi forti, cioè in quelli, che sono o estremamente caldi, o estremamente freddi; ma che si può appena discernere nei climi temperati. Esaminiamolo.

L'uomo, secondo l'osservazione dei Fisiologi, non è suscettibile, che di un grado determinato di calore. Questo calore non è altro, che il composto del suo calore naturale, e del calore atmosferico dal paese, dove egli vive. A misura

M 3

vunt homines, neque sui juris sunt, quo modo se ad bellum apparent, imo magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non equalia instat. Nam hi in militiam proficisci, laboresque perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, uxoribus ac reliquis amicis: atque siquidem viriliter & feliciter bellum gesserint, dominis inde commoda accedunt, eorumque facultates inde augentur, verum ipsi præter pericula, & cædes nihil demittitur At quod quicumque in Asia Graeci, itemque Barbari dominis non subsunt, sed jure suo degunt, sibi ipsisque omnes labores lucrifaciunt, illi bellicosissimi omnium existunt Unde bellicostores quoque Europaei existant, non ob hanc solum causam (allude al clima), sed & propter leges. Non enim regibus obediunt, quemadmodum Asiani. Ubi enim sub regibus vivitur, ibi necesse est, homines timidissimos esse, quemadmodum & supra ostendi. Ippocrate de Aeribus aquis & locis: §. 39. 40. 41. 54.

dunque, che il calore atmosferico è maggiore, il suo calore naturale sarà minore, e *viceversa*, a misura che il calore atmosferico sarà minore, il suo calore naturale sarà maggiore. Ne' climi temperati il calore naturale ordinariamente si equilibra col calore dell'atmosfera, o se ci è qualche differenza, questa è così piccola, che si può dire essere quasi insensibile, se non nella sua intensità, almeno nei suoi effetti. Ma nei climi forti, nei climi o estremamente caldi, o estremamente freddi, questa differenza deve essere molto grande, deve essere necessariamente molto sensibile. Se, per esempio, in un paese il calore atmosferico supera di due terze parti il calore naturale; e se in un altro paese il calore naturale supera di due terze parti il calore atmosferico, l'alterazione, che si produrrà nel meccanismo degli abitanti di questi due paesi, è così grande, è così opposta, che gli effetti, che devè produrre così nello sviluppo delle loro facoltà fisiche, come delle loro facoltà morali da quelle in gran parte dipendenti, debbono necessariamente palesarsi anche all'occhio dell'osservatore meno avveduto. Chi non vedrebbe nella Groelandia, o nel Senegal l'influenza del clima sul temperamento, sui costumi, sulla maniera di vivere degli abitanti di questi due paesi? Ma chi potrebbe avvedersi di questa influenza in Parigi, in Genova, in Napoli, in Costantinopoli? Io non dico, che in questi paesi il clima non abbia alcuna influenza, dico solo, che questa è così piccola, è così insensibile, che ci è bisogno di una prevenzione molto favorevole al sistema di Mon-

tesquieu, per avvedersene. Nei climi dunque forti l' influenza del clima è grande, è sensibile, ma nei climi temperati appena si può congetturare. Ma, si domanda: è la sola posizione di un paese riguardo al Sole quella, che determina la natura del suo clima? Sotto l' istesso parallelo non si potrebbe forse trovare un clima estremamente caldo, ed un clima estremamente freddo; un clima temperato, ed un clima forte? Questa è la terza proposizione, che ci siamo proposti di esaminare.

Io mi contento d'illustrarla col fatto. Se la sola posizione di un paese riguardo al Sole dovesse determinare la natura del suo clima, per calcolarne i gradi del caldo, o del freddo, non si dovrebbe far altro, che osservare il numero dei gradi, e dei minuti, che separano il parallelo, sotto il quale è situato, dall'equatore. Questa operazione sarebbe molto facile, ma il geografo, che la farebbe, non dovrebbe far altro, che salire su di una montagna vicina, o discendere verso una vicina spiaggia del mare situata precisamente nella stessa latitudine, per conoscerne la fallacia. Egli troverebbe, che tra dugento paesi situati sotto lo stesso parallelo, appena due o tre potrebbero godere dello stesso clima; egli troverebbe negli altri delle diversità più o meno sensibili, a misura che le circostanze locali sarebbero più o meno diverse; egli vi troverebbe anche qualche volta una opposizione decisiva. Sotto lo stesso parallelo, nel quale l' Affrica è bruciante, le Cordeliere dei Perù non sono forse sempre coperte di neve? Tutto il rigore della zona fredda non si diffonde for-

se nel nuovo mondo sopra la metà di quella, che per la sua posizione riguardo al Sole, dovrebbe esser temperata? Terra nuova, una parte della nuova Scozia, e del Canada sono paesi situati nel medesimo parallelo di quello, che passa per la Francia; il paese degli Eskimaux, parte di Labrador, e i paesi situati nella baja meridionale di Hudson sono sotto il medesimo parallelo della gran Brettagna; e nulla di meno qual distanza infinita tra i loro climi (1)?

Non è dunque la sola posizione di un paese riguardo al Sole quella, che deve determinarne il clima. Ciò che costituisce la natura del clima di un paese, è il grado costante di calore, o di freddo, che vi regna nell'atmosfera; e questo non dipende solo dalla latitudine, ma può dipendere anche da molte altre circostanze locali, come dalla elevazione del paese sul mare; dalla estensione del continente; dalla natura del suolo; dalla vicinanza dei boschi; dall'altezza, e posizione delle montagne adjacenti; dai venti, che vi spirano con frequenza, e da molte altre simili circostanze (2).

Persuasi dunque della verità delle tre prime proposizioni da me esposte, io vengo alla quarta, che è quella, che più interessa il mio argomento.

Si è detto, che qualunque sia la forza della influenza del clima, questa non deve essere trascurata dal legislatore, il quale deve riparare agli ef-

(1) Robertson Istoria dell' America Lib. IV.

(2) Vedi Varenio Geografia generalis Cap. XXVI.
Prop. I.

fetti del clima, allorchè sono perniciosi; deve profittarne, allorchè sono utili; deve rispettarli allorchè sono indifferenti. Ecco dove vanno ad unirsi tutte le linee, che si sono finora tirate.

Noi abbiam detto (1), che sebbene il clima non influisca mai sull'uomo come causa assoluta, ma come causa concorrente, nulla di meno i suoi influssi debbono necessariamente agire così sul fisico, come sul morale degli uomini. Il legislatore potrebbe dunque trascurarli?

Si è detto inoltre (2), che la influenza del clima non è sempre l'istessa; che i suoi influssi si fanno dove più, e dove meno sentire; che la sua influenza nei climi forti è molto grande, nei climi temperati lo è molto meno. Qual diversità dunque deve produrre nel sistema legislativo questa diversa forza del clima? Esaminiamolo.

Riguardo ai climi la massima generale, *che gli estremi si toccano*, si avvera. Nei climi estremamente caldi, e nei climi estremamente freddi, lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo viene egualmente impedito dal clima. Il calore naturale dell'uomo, come si è osservato (3), essendo sempre in ragione inversa del calore del clima, viene estremamente diminuito nei climi estremamente caldi, ed estremamente accresciuto nei climi estremamente freddi. Queste due cause fisiche opposte producono l'istesso effetto morale. Siccome esse

(1) Nella prima proposizione.

(2) Nella seconda proposizione.

(3) Nell'esame della seconda proposizione.

alterano ugualmente il naturale meccanismo dell'uomo, debbono ugualmente impedire lo sviluppo delle sue facoltà morali, che non possono nell'uomo essere indipendenti dal suo fisico. Il massimo rilasciamento delle fibre, il tenuissimo attrito dei fluidi, la lentezza del moto dell'animale ne' climi estremamente caldi rendono l'uomo di una estrema debolezza, di una sensibilità tenuissima, e per conseguenza di una stupidità grande. Dell' istessa maniera nei climi estremamente freddi la massima rigidità, e tensione delle fibre, il massimo attrito dei fluidi, la strettezza somma dei vasi sanguigni, un sangue crasso ed infiammabile debbono necessariamente produrre il torpore, e la stupidità. Che ne deriva da questo? Ne deriva, che gli urti delle leggi debbono essere tanto nei climi estremamente caldi, quanto nei climi estremamente freddi, ugualmente forti per ottenere gli effetti, che si desiderano. Nei climi temperati basterà al legislatore di torre gli ostacoli, per produrre quel moto politico, che dà vita alle società; ma nei climi, dei quali si è parlato, non basta torre gli ostacoli, ma ci è bisogno degli urti, e degli urti fortissimi. Gran premj, gran minacce, una educazione più robusta, una emulazione risvegliata con la massima energia dalle leggi; una industria animata non solo dalla libertà, i beneficj della quale basterebbero nei nostri climi temperati per portarla al massimo grado di attività, ma animata anche dalla munificenza del governo ec. Questi sono i mezzi, coi quali il legislatore può riparare agli effetti del clima, allorchè sono perniciosi. Ma ve-

diamo un poco se egli può qualche volta riparare alla causa istessa.

Si è detto (1), che non è la sola posizione di un paese riguardo al Sole quella, che ne determina il clima, ma che le circostanze locali vi hanno anche la loro parte. Or queste circostanze locali sono molte volte riparabili. Se esse dipendono dalla molteplicità dei boschi, dal ristagno delle acque, dalla vicinanza delle maremme, o da altre simili cause, la legislazione in questi casi favorendo la popolazione, e l'agricoltura, vedrà i boschi tagliati, vedrà asciugare le maremme, vedrà tolti gli impedimenti, che trattenevano il corso delle acque, vedrà, in una parola, diminuirsi i rigori del clima a misura che si sopprimono le cause, che concorrevano ad innasprirlo. Non è questa una vana, ed astratta speculazione. Noi ne abbiamo infinite esperienze così nell'antico, come nel nuovo emisfero. L'istoria delle vicende fisiche del nostro globo ci somministra infiniti esempj delle alterazioni locali avvenute nei climi di molti paesi derivate dai progressi, o dalla decadenza della popolazione, e della industria dei popoli, che l'hanno abitate. La dolcezza del clima d'Italia non si riconosceva più, dopo che i barbari venuti dal Nord la devastarono colle loro armi, coi loro costumi, e colle loro leggi. La popolazione, e l'industria degli Olandesi animata dalle loro savie leggi, e dalla loro libertà, ha corretti i rigori dell'antico clima dei Batavi. L'istesse cau-

(1) Nella terza proposizione.

Se han prodotti gl'istessi effetti in molti paesi della Germania, nell'Inghilterra, e nella Pensilvania. Gli eroi, che abitano questa ultima regione, han saputo sottrarsi con ugual gloria dai rigori del loro clima, che dalle oppressioni della loro antica metropoli. Una buona legislazione può dunque qualche volta temperare i rigori del clima; può sempre riparare ai suoi effetti, allorchè sono perniciosi; con quanta maggior facilità potrà dunque profittarne allorchè son utili?

Nei nostri climi temperati, nei quali la natura in vece di ritardare accelera nell'uomo lo sviluppo delle sue facoltà intellettuali; dopo la moderata elasticità dell'aere pare, che destini l'uomo, che la respira, a godere del dono esclusivo di spiegare rapidamente tutta la sua attività; dove nè la soverchia rigidità, e tensione delle fibre derivate da un estremo freddo, nè il soverchio loro rilasciamento derivato da un estremo caldo, non cagionano la stupidità, nè diminuiscono la sua sensibilità; dove l'energia della volontà unita alla robustezza dei corpi, al vigore degli uomini, alla fecondità delle femmine promuoverebbe infinitamente la popolazione, se le cause morali non rendessero per così dire inutili gli sforzi favorevoli delle cause fisiche; nei nostri climi finalmente, ove la dolcezza dell'aere offre all'industria un campo, che non ha confini; ove tutte le arti, e tutte le manifatture così quelle, che han bisogno dell'aria aperta, come quelle, che han bisogno del fuoco, così quelle, che richieggono il genio, come quelle, che richieggono la

forza negli artefici, tutte possono essere con egual fortuna coltivate; nei nostri climi temperati, io dico, con qual facilità la legislazione potrebbe ottenere i progressi della popolazione, della industria, delle arti, delle manifatture, della istruzione pubblica? Io l'ho detto: per ottenere queste cose nei climi forti, nei climi estremamente caldi, o nei climi estremamente freddi ci vogliono degli urti, e degli urti fortissimi; per ottenere queste cose nei climi temperati, per ottenerle per esempio nella nostra Italia, basterebbe torre gli ostacoli. Sforzi piccoli si richieggono dunque da voi, o felici legislatori di queste felici regioni. E' la natura quella, che ha spianata la strada, per la quale i vostri popoli possono esser condotti alla prosperità. Sono le vostre leggi quelle, che l'han riempita di sassi, di bronchi, d'impedimenti vergognosi. Rimettete dunque questa strada nello stato, nel quale la natura l'aveva lasciata, e abbandonate a lei la cura di perfezionare la sua opera.

Ecco come il legislatore può profittare degli effetti del clima, allorchè son utili; vediamo ora come debba risbettarli, allorchè sono indifferenti.

Tra gli effetti del clima ve ne sono alcuni, che non sono nè perniciosi, nè utili, ma che sono indifferenti. Contrastare in questi casi colla natura è uno sforzo inutile, che non può produrre mai alcun bene, ma che spesso può cagionare dei disordini molto perniciosi.

Se una specie d'industria per esempio, se alcune arti, se alcune manifatture sono contrarie al clima di una nazione, il legislatore promuovendo-

le, non urterebbe forse in un errore grossolano? Questa industria, queste arti, queste manifatture ad onta delle leggi non rimarrebbero forse sempre imperfette? Non sarebbero forse sempre poco profittevoli a coloro, che l'esercitano? Le braccia sacrificate a queste occupazioni, non potrebbero forse con maggior profitto degli artefici, e dello Stato essere impiegate a quelle manifatture, a quelle arti, a quella specie d'industria, che il clima soffre, e richiede? non potrebbe la nazione col superfluo di queste abbondantemente provvedersi di quelle, che il clima le nega? Se un'arte ha bisogno di molto fuoco, potrebbe ella esser coltivata con profitto in un paese, ove il clima è estremamente caloroso; e se ha bisogno dell'aria aperta, potrebbe ella esser esercitata con vantaggio in un paese estremamente freddo? Che dovrebbe dirsi di un legislatore, che volesse stabilire l'arte dei cristalli nel Zanguebar, o un commercio di costruzione di navi sulle spiagge gelate della Lapponia? Troppo lontano, o troppo vicino all'equatore, in un clima molto caldo, o in un clima molto freddo l'uomo può essere inabile ad alcuni lavori, ed a certe occupazioni, nelle quali riuscirebbe con felicità in un clima diverso.

Non omnis fert omnia tellus.

Questo si può dire anche dell'uomo. Opporsi alla natura in questi casi è una bizzarria inutile, e perniciosa. Che il legislatore dunque ripari agli effetti del clima, allorchè sono perniciosi, che ne profitti, allorchè son utili, che li rispetti, allorchè sono indifferenti, e che imiti la politica del

legislatore degli Ebrei, il quale proibì di mangiare la carne di porco, i pesci senza squama, e senza ali, stabilì alcune lavande purificatorie, ordinò l'astinenza, ed il digiuno; ma non prescrisse mai l'uso dell'olio ad un popolo, che viveva sotto un cielo caloroso, ed in un paese, nel quale il clima rendeva perniciosa questa specie di condimento ai suoi abitatori.

Dal clima io passo all'altro oggetto fisico del rapporto delle leggi; alla natura del terreno.

C A P. XV.

Quinto oggetto del rapporto delle leggi: la fertilità o la sterilità del terreno.

I Terreni considerati relativamente alla loro fertilità, o sterilità possono ridursi in tre diverse classi. In quelli, nei quali il suolo dà tutto con piccolissimo soccorso dell'uomo; in quelli, nei quali la generosità della natura è relativa all'industria di coloro, che li coltivano; ed in quelli finalmente, che rimangono sempre sterili, quantunque innaffiati dal sudore dei loro abitatori. Sotto questi diversi aspetti il legislatore deve considerare il terreno della sua nazione. Nel primo di questi casi, siccome la classe produttiva richiede un piccolo numero di persone, il legislatore può con meno pericolo proteggere le manifatture, e lear-

ti: perchè in un terreno così fertile la classe dei manifatturieri non sarà mai così numerosa da poter togliere alla terra quelle poche braccia, che essa richiede per raccorre i frutti della sua fertilità.

Nel secondo caso al contrario, quando la terra richiede molte braccia per coltivarla, la soverchia moltiplicazione della classe degli artieri, e dei manifatturieri, deve esser prevenuta dalle leggi; facendo esse l'opposto, e moltiplicando le arti, e gli artisti a spese dell'agricoltura, recherebbero un doppio male allo Stato. Esse trascurerebbero i beneficj dell'agricoltura, che sono le prime sorgenti della ricchezza delle nazioni, senza per altro giovare alle manifatture, poichè il prezzo caro delle derrate derivato non dall'eccesso della consumazione, ma dal difetto della produzione senza giovare ai proprietarj, dovrebbe necessariamente diminuire lo smaltimento delle manifatture, alzando il prezzo dei lavori. Questo fu l'errore del celebre *Colbert*.

Nella terza supposizione finalmente quando il terreno è così sterile, che non produce niente col maggior soccorso dell'uomo, allora le leggi debbono eccitare all'industria, alle arti, al traffico quelle braccia, che i rifiuti del suolo scoraggiscono, per compensare colle produzioni delle mani l'avarizia della natura. Ecco come Atene divenne il paese dell'abbondanza su le arene del Pireo: Ecco come Tiro, e Sidone chiamarono l'opulenza nei paesi della sterilità: Ecco come l'Olanda sotto un cielo tempestoso, e sopra un terreno vacillante,

ed esposto di continuo agl' insulti del mare, ha innalzata la sua grandezza coi beneficj della industria, e del commercio, altrettanto più profittevoli, quando sono uniti ai beneficj della libertà (1). La natura del terreno non è dunque un oggetto da traicurarfi nella intrapresa de' codici. Non lo è meno la situazione, e l' estensione del paese.

C A P. XVI.

Sesto oggetto del rapporto delle leggi: la situazione locale, e l' estensione del paese.

SE la situazione, e l' estensione di un paese influiscono sul genere proprio della industria di quel popolo, che l' abita, debbono necessariamente influire anche sul sistema della sua legislazione. Supponiamo per esempio, che una nazione sia situata su' lidi del mare, che sia provveduta di ca-

Tom. I.

N

(1) Non si dovranno maravigliare coloro, che leggeranno questo libro, nel vedere la velocità, colla quale io scorro sopra questi oggetti, i quali pare, che dovrebbero richiedere un esame più distinto: ma siccome questi principj dovranno essere sviluppati nel seguente libro di quest' opera, io non ho voluto far quì altro che accennare le cose più generali, per dare un' idea dei principj, che derivano dal rapporto delle leggi colla natura del terreno.

nali di comunicazione, e di porti, che abbia d'intorno nazioni sprovvedute di arti, e di mestieri, e per conseguenza obbligate a ripetere altrove i frutti della industria; che l'estensione del suo terreno sia così piccola, che non possa supplire ai bisogni dei suoi abitanti; questo Stato avrà allora tutte le apparenze, che possono eccitare un popolo ad essere manifatturiere, e commerciante, e le leggi debbono in questo caso secondare i disegni della natura.

Tutte queste circostanze s'incontrano nell'Olanda, allorchè gli abitanti delle Provincie Unite scossero la dominazione Spagnuola, e cominciarono a pensare a' loro interessi. Il mare, che bagna questa libera regione, offeriva loro le produzioni di tutta la terra, e la comunicazione coll'universo. La sterilità del suo terreno, la piccolezza della sua estensione, e le acque, che ne nascondevano il suolo nel tempo istesso, che facilitavano la comunicazione nell'interno, l'obbligavano a cercare altrove i mezzi della loro sussistenza. L'Europa, nella quale essa occupava un posto così infelice, era ancora nella ignoranza. La maggior parte delle nazioni, che l'abitavano, separate dalla guerra, e dalla discordia, si contentavano di ciò, che loro offeriva un terreno mal coltivato, e un traffico, che non si estendeva più in là dei limiti di ciascheduna Provincia.

Tutto dunque invitava, o per meglio dire, obbligava gli Olandesi a formare un popolo di manifatturieri, e di commercianti. Essi videro nel commercio, che forse per la maggior parte

delle nazioni non è, che un interesse accessorio, l'unico appoggio della loro libertà, della loro vita, e della loro sussistenza. Senza terra, e senza produzioni essi si determinarono dunque di far valere quelle degli altri popoli, sicuri che dalla prosperità universale nascerebbe la loro prosperità particolare. La loro educazione, le loro massime di governo, tutto il sistema finalmente della loro legislazione fu diretto a questo unico oggetto, e l'evento ha giustificata la loro condotta. Ma non si trovano da per tutto le stesse disposizioni.

Quando Pietro il Grande, questo Principe, che avrebbe fatto più, se avesse meno intrapreso, quando Pietro il Grande, io dico, intraprese il gran progetto di eccitare i suoi popoli alle manifatture, alle arti, ed al commercio, quando egli volle creare una marineria formidabile per facilitare, e proteggere questo commercio, non si avvide, che la *situazione* e l'*estensione* del suo paese si opponevano a questo disegno. Un Impero, che racchiude, considerato nella sua maggior estensione, uno spazio di duemila e dugento leghe di lunghezza, e di ottocento di larghezza, un Impero così sprovveduto di uomini, che per calcolo fatto, non può contare, che sei uomini per ogni lega quadrata, potrebbe senza distuggere interamente l'agricoltura, torre tante braccia dalla coltura della terra, per destinarle alle manifatture, alle arti, alla nautica? Ma quando anche la sua popolazione fosse stata proporzionata alla sua estensione, e quando l'una, e l'altra avessero potuto permettere questo sacrificio, glielo avrebbe impe-

dito la sua situazione. La Russia ha poche coste, la maggior parte non sono abitate, molte sono inaccessibili, essa è sprovvista di porti, e quello istesso di Cronstadt, che serve di Porto a Pietroburgo, è uno dei più infelici, e dei meno sicuri della Europa. I due mari, che bagnano questo vasto Impero, sono, come si sa, dei meno favorevoli alla navigazione, ed al commercio.

Finalmente la sua vicinanza coll' Inghilterra, coll' Olanda, e coi Danesi doveva far comprendere a questo Principe, che il *commercio di proprietà*, e di *produzione* doveva solo convenire a questa gran monarchia, e che conveniva nelle circostanze, nelle quali erano allora le cose, di lasciare ai suoi vicini quello di trasporto.

La concorrenza era quella, che egli doveva promuovere, e questa è quella, che fu trascurata. Si è lasciato per quasi un secolo intero il commercio della Russia tra le mani dei soli Inglese, che han data la legge, così nelle compre, come nelle vendite. La grande arte consisteva non nel formare una marineria commerciante, ma nell' invitare i Danesi, gli Olandesi, e le nazioni istesse del mezzo giorno a concorrere cogli Inglese a questo commercio. La Russia avrebbe allora venduto più, e comprato meno. Ma queste riflessioni non bastarono per distogliere il Czar Pietro dalla sua intrapresa. Egli vidde l' Olanda fiorire sotto gli auspicj della sua marineria. Egli credè di potere ottenere l' istesso fine cogli istessi mezzi senza badare alla diversità infinita delle circostanze. Questa funesta ignoranza dell' arte più interessante per

chi governa, dell'arte, io dico, di combinare, accompagnò infelicemente l'amministrazione di Pietro il Grande, ciò, che la rese più brillante, che utile. Ed infatti, qual vantaggio recò egli ai suoi sudditi? Con tutto il suo genio, con tutti i sudori, che sparse; non fece, che togliere alcuni piccoli mali, ma mise il suggello ai più grandi. Egli diede alla Russia pittori, statuarj, manifatturieri, e piloti, ma accrebbe il numero degli infelici. Egli volle cominciare da quello dove doveva finire; cercò di ripulire la sua nazione, prima di farla uscire dalla miseria; cercò di riformare i costumi, prima di riformare la costituzione; credè finalmente di poter far nascere un popolo di Olandesi e di Inglese in mezzo al dispotismo, ed alla feudalità dei Russi.

Ecco perchè tutte le sue leggi, il suo zelo, i suoi viaggi non furono utili, che per Pietroburgo, ed adornando questa produzione delle sue mani, non fece altro, che richiamare alla memoria degli uomini l'idea di quel colosso mostruoso, che aveva una testa d'oro sopra un busto di fango. Regola generale: bisogna cominciar sempre dal principio, e contrastare quanto meno si può colla natura. E per questa ragione appunto, che la situazione, l'estensione del paese, e la natura del suo terreno sono tra il numero degli oggetti più interessanti, coi quali il legislatore deve combinare le sue mire nella intrapresa di un nuovo codice.

Ogni piccola differenza in questo genere di cose può produrne una grandissima negli interessi del-

le nazioni , e per conseguenza nel sistema della loro legislazione economica.

Nel seguente libro si svilupperanno meglio tutte queste verità , che io non ho fatto qui , che accennare , per dedurne i principj generali di questa scienza . Non ci è cosa , che io tema tanto , quanto il dir troppo . Io rigetto in ogni capo una quantità d' idee , che mi si presentano . Questo è un sacrificio , che io fo alla sobrietà , virtù necessaria per chi scrive , ma che costa infiniti sforzi per acquistarsi . Tra le altre verità , che io avrei voluto dimostrare in questo capo , e che l' esame del rapporto delle leggi coll' estensione del paese avrebbe resa opportuna all' argomento , che ho per le mani , ci era quella della possibilità d' ideare un buon piano di legislazione anche pel più vasto Impero della terra .

Un errore , del quale l' autore dello spirito delle leggi è stato forse l' origine , e che da una falsa esperienza ha ricevuta un' apparenza di verità , ha sedotto una gran porzione dei moderni politici . Si crede generalmente , che i dominj di grand' estensione non sieno suscettibili di altro governo , che del dispotico , e che il problema di una buona legislazione non sia risolubile , che nei piccoli Stati .

La grand' estensione di un paese dovrà dunque privarlo di questo beneficio ? Dovranno dunque i grand' Imperi languire sotto il giogo del dispotismo ? Sarà forse vero , che i corpi più grandi in natura sieno i più imperfetti , e che l' arte

non possa perfezionare un colosso, come perfeziona una piccola statua?

Questa opinione farebbe troppo funesta, troppo rattristante per l'umanità, per non essere oppugnata. Ma io lascio all' Istitutrice Augusta delle Russie il far ravvedere l'umanità da questo errore, e il mostrarle col fatto la possibilità di questa intrapresa. Nel caso, che il suo codice non corrisponderà alla aspettazione della Europa, ed al suo zelo; nel caso che questo somministrerà una prova di più in favore della opinione di questi politici, io li prego di ricordarsi della estensione immensa dell' Impero della China, e degli elogj, che essi stessi han fatti della moderazione del suo governo, e della saviezza delle sue leggi.

C A P. XVII.

Settimo oggetto del rapporto delle leggi: la religione del paese.

NUn oggetto ha tanto richiamata la cura dei più celebri legislatori della terra, quanto il rapporto delle leggi colla religione del paese.

Nella infanzia delle nazioni presso i popoli nascenti, la religione è stata piuttosto un culto, che un aggregato di dogmi. Si erigeva un altare, s'immolava una vittima, si spargevano alcune libazioni per ottenere qualche favore dai Numi, o

per placarli; e questo era quello, che si chiamava avere una religione.

Si cominciò quindi a credere, che i Dei, dovevano un giorno premiare le virtù, e punire i delitti. Ma l'idea di queste virtù, e di questi delitti era vaga, e spesso erronea. La religione alle volte ordinava quello, che la morale proibiva, e proibiva quello, che la morale ordinava. Tra questi contrasti tra la religione, e la morale, tra questi errori tra le nozioni dei delitti, e delle virtù, del bene, e del male le leggi dovevano interporfi per sostenere con una mano quello, che si urtava coll'altra (1). I Dei viziosi del paganesimo non potevano sicuramente prescrivere ai mortali una morale, che le loro pretese azioni avrebbero contraddetta; nè un culto, che non si risentisse delle loro follie, e di quei loro delitti stessi,

(1) Allorchè il rispetto per gli antichi usi, o la semplicità, o la superstizione hanno stabilito in una pubblica alcuni misteri, o alcune cerimonie, che offendono il pudore, allora, dice Aristotile, (*Polit. Lib. VII. Cap. XVII.*) la legge deve permettere, che i padri di famiglia vadino al Tempio a celebrare questi misteri per le loro mogli, e pe' loro figli. Svetonio (in *Augusto cap. XXXI.*) ci dice, che Augusto proibì ai giovani dell'uno, e dell'altro sesso di assistere ad alcune cerimonie notturne, e che ristabilendo le feste Lupercali, proibì ai giovani di corrervi nudi. Noi sappiamo finalmente che le leggi nel tempo stesso, che permettevano agli stranieri di onorare Cibele colle frigie cerimonie, proibivano ai Romani di mescolarvisi; ed allorchè dai Romani si celebrava questa festa, tutte le cerimonie indecenti, ed oscene erano proscritte.

che la cieca e stupida credulità aveva imparato a venerare insieme coi sognati mostri, che li avevano commessi. Il Greco, ed il Romano poteva farsi un dovere di religione di credere agli oracoli, o ai sogni, di regolare le sue azioni colle profezie della Pizia, col volo degli uccelli, coll' appetito dei polli sacri, colle osservazioni degli auguri, o degli aruspici; ma non poteva sicuramente farsi un dovere di religione di esser casto, sobrio, e moderato. Nel mentre che colui, che aveva rapita la bella Europa, e il giovane Ganimede era da lui venerato come il padre dei Numi; nel mentre che egli vedeva, che i delitti più vergognosi non avevano impedita l'apoteosi di alcuni uomini, che egli aveva imparato a venerare come Numi; nel mentre che gli emblemi di Venere, delle grazie, e degli amori risvegliavano la sua voluttà, ed accendevano i suoi viziosi desiderj; nel mentre che il Dio osceno degli orti e del vino esigeva il suo culto; nel mentre che la Dea onorata con egual fanatismo, e con eguale indecenza in Amatunta, in Citora, in Pafos, a Gnido, ed in Idalia pareva, che non volesse altro incenso, che quello che si mescolava coi vapori della voluttà, che non si compiacesse di altri sacrificj, che di quelli del pudore, che non esigesse altro culto, che quello delle passioni; in una parola, nel mentre, che il credulo *politeista* si vedeva circondato da Dei, che proteggevano i suoi vizj, e i suoi piaceri, in questo mentre, io dico, i costumi, molto lontano dall'ottenere un soccorso dalla religione, ne ricevevano le più fatali scosse.

Il loro unico punto di appoggio doveva esser la saviezza delle leggi, le quali dovevano riparare i mali, che la religione cagionava, senza distruggere la religione istessa, la quale era riguardo ad altri oggetti assolutamente necessaria al buon ordine della società. Non ci vuol molto a vedere quanto dovesse esser difficil cosa il riuscire in questa intrapresa. Ma non si può dire l'istesso nello stato presente delle cose.

Oggi che nell'Europa si professa una religione divina, una religione, che non altera, ma che perfeziona la morale, che non distrugge, ma che garantisce la società, e l'ordine pubblico; che alle minacce delle leggi contro i delitti aggiunge quelle di un giudice giusto, contro del quale non giovano nè le tenebre, nè le mura domestiche; una religione, che frena, e dirige tutte le passioni; che non è gelosa soltanto delle azioni, ma dei desiderj e dei pensieri; che unisce il cittadino al cittadino, e il suddito al Sovrano; che disarmo la mano dell'offeso, nel mentre che ordina al magistrato di vendicare i suoi torti; che prescrive un culto; che ordina alcune pratiche religiose, dalle quali l'uomo è dispensato subito che i bisogni dello Stato lo richieggono; una religione, io dico, di questa indole non deve molto imbarazzare un legislatore. Basta, che egli la garantisca dagli insulti della miscredenza, e della superstizione; basta, che egli procuri di conservarla nella sua purezza, purezza, che può essere alterata dai suoi nemici, come dai suoi ministri; basta ottener que-

sto per poter tutto sperare dalla religione, e niente temere dai suoi abusi.

Ecco la gran differenza, che ci è tra il rapporto delle leggi colle false religioni, ed il rapporto delle leggi colla vera.

I principj, che derivano dal primo, debbono essere principj di correzione, e quelli, che derivano dal secondo, debbono essere di semplice protezione: di semplice protezione, io dico, giacchè tutto quello, che previene gli abusi della religione fra di noi, giova più di ogni altro alla religione istessa. Un corpo di leggi per esempio, che limitasse il numero degli ecclesiastici, che cercasse di proporzonarlo ai veri bisogni della religione, che impedisse egualmente ai membri di questo sacro corpo di nuotare nella opulenza, che di avviliti nelle miserie; che privando una porzione del sacerdozio dei fondi, e dei dominj, che stanno male impiegati tra le sue mani, sottraesse nel tempo stesso l'altra dalla umiliazione di andar mendicando i mezzi della sua sussistenza, sostituendo, come si osserverà altrove, alle proprietà della prima, ed alla mendicizia della seconda, un salario proporzonato alla gerarchia, alle funzioni, agli obblighi di ciaschedun ministro del Santuario: un corpo di leggi di questa natura, prevenendo una gran porzione degli abusi, che macchiano la religione, ne sarebbe il più fermo sostegno, ed il miglior garante; egli favorirebbe nel tempo istesso il decoro della religione, e la prosperità dello stato. Questo è evidente. Quando il numero degli ecclesiastici fosse ristretto, quando

fosse proporzionato ai varj bisogni della religione, allora il sacerdozio potrebbe trovare maggior rigidezza di costumi, e maggior perfezione nei suoi individui; allora l'agricoltura, le arti, il commercio conterebbero tante braccia di più che oggi intruse nel Santuario discreditano la religione, e son di peso allo Stato; allora nella nostra comunione più che in ogni altra, ove il celibato è unito al sacerdozio, a misura, che si verrebbe a diminuire il numero di coloro, che dovrebbero reggere a questa astinenza, la mensa del Signore si vedrebbe meno macchiata dalle sozzure di coloro, che la servono; la pace delle famiglie, e l'onestà conjugale sarebbero meno turbate dai ministri dell'altare, e la popolazione si ritentirebbe meno del sacrificio, che essi fanno della loro virilità.

Della maniera istessa, quando gli ecclesiastici non conoscerrebbero nè l'eccesso delle ricchezze in una parte, nè l'eccesso della povertà nell'altra, essi non irriterebbero gli uomini col loro fasto, nè si richiamerebbero il loro disprezzo colla loro miseria.

Finalmente quando lo Stato intero, e non la privata carità dei fedeli provvedesse al loro sostentamento, allora la loro lingua destinata a predicare le verità della religione, e i dogmi della morale, non si degraderebbe col mendicare una sussistenza, che essi hanno un dritto di ripetere dallo Stato, che servono; allora la verità, che essi predicano, non essendo più l'effordio di una richiesta, o il titolo di una prestazione, lascerebbe di

divenir sospetta; allora finalmente la impostura, e la superstizione fuggirebbero lontano dal Santuario, non potendo più divenire una sorgente di ricchezze.

Ecco come dovrebbe esser protetta la religione cristiana, e questi sono i principj generali, che derivano dal rapporto delle leggi colla religione dell' Europa. Per non cadere in ripetizioni inutili io mi riservo di sviluppare questi, e di esaminare gli altri meno generali principj nel sesto libro di quest' opera, dove si parlerà delle leggi, che riguardano la religione.

C A P. XVIII.

Ottavo oggetto del rapporto delle leggi: la maturità del Popolo.

Tutti i popoli cominciano dall' esser fanciulli; tutti gli Stati cominciano dall' esser deboli. Essi vacillano per molto tempo intorno alle loro cune, prima di acquistare bastante forza per abbandonarle. Durante questo tempo le loro leggi debbono necessariamente risentirsi della loro debolezza, e della loro infanzia. La inconseguenza, e la leggerezza di questa età deve necessariamente trasparire a traverso dei loro codici, come si palesa nella loro maniera di pensare, nei loro usi, nei loro costumi, nel loro culto.

Essi cominciano quindi ad uscire da questa fanciullezza. Quasi insensibilmente i loro corpi si sviluppano; essi acquistano una giusta estensione. La effervescenza della pubertà seguita dal vigore della gioventù fa loro tutto intraprendere. L'orgasmo, nel quale sono allora tutte le loro fibre, li obbliga ad agire. Questa è per gli Stati, come per gli uomini l'età delle passioni, dei desiderj, delle speranze, dei pericoli; questa è l'età, nella quale o essi succombono alle loro intraprese, o si arricchiscono coll'industria, o s'ingrandiscono colle conquiste. Qui comincia la maturità dei popoli, e questo è il tempo della rifazione dei loro codici.

Finchè durava la loro fanciullezza, la infanzia della legislazione era propria dello stato, nel quale essi erano. Allorchè cominciarono ad agire; allorchè l'azione divenne per essi un bisogno; allorchè gli avvenimenti si succedevano colla massima rapidità; allorchè l'aspetto della società si cambiava in ogni giorno col cambiamento degl'interessi, dei rapporti coll'acquisto o di nuove provincie, o di nuove sorgenti di ricchezze; durante questo tempo una savia amministrazione doveva supplire al difetto delle leggi; doveva contentarsi di ripararle come poteva; ma doveva aspettare, che la sorte del popolo cominciasse a fissarsi, doveva riserbare ad un tempo di maggior quiete la grande intrapresa di gittare a terra l'antico edificio delle leggi, che nella prima età del popolo era forse opportuno, e che nella seconda non poteva esser che riparato.

Questo tempo di maggior quiete, questo tempo, nel quale la sorte di un popolo comincia a fissarsi, questo tempo, nel quale i veri interessi della nazione si possono conoscere, questo tempo finalmente, nel quale si manifestano a chi governa i materiali proprj per gittare i fondamenti stabili, e durevoli di una prosperità, che derivata da una serie di avvenimenti fortunati, non potrebbe senza di questi esser che precaria; questo tempo, io dico, è quello, che chiamasi maturità di un popolo. L'epoca dunque della maturità di un popolo dovrebbe esser quella della rifazione del suo codice.

Quest'epoca è venuta per la maggior parte delle nazioni Europee: ne hanno esse profittato? hanno esse pensato a questa necessaria rifazione?

Ahi! I nostri codici sono ancora quelli della nostra infanzia. Le leggi, che ci dirigevano dieci secoli fa, seguitano ancora a dirigerci. Noi eravamo nella nostra fanciullezza cacciatori, e pastori, e noi lo siamo ancora nei nostri codici (1). Se si è creduto doverli fare da tempo in tempo alcune addizioni a questi codici, queste nuove leggi si sono fabbricate sul piano delle antiche, dalle quali i nostri governi non hanno ardito di allontanarsi, e che si lasciano sussistere tutte insieme. A questa raccolta immensa, a questo *mosaico* di

(1) Per poco, che si abbia cognizione della presente giurisprudenza, non si prenderà per enfatica questa espressione.

centomila pietre di diversi colori accozzate senza ordine, e senza proporzione si è dato il nome di *giurisprudenza*. Nel tempo della nostra maturità noi non abbiamo fatto altro, che moltiplicare il numero di queste pietre. La massa è cresciuta in volume, ed in deformità.

Questi sono i monumenti innalzati alla giustizia presso la maggior parte dei popoli dell'Europa, e questa è l'indifferenza, colla quale i loro governi han messo mano al grande edificio della legislazione. Qual meraviglia dunque, che la loro maturità sia stata seguita così presto da una decrepitezza, che li avvicina alla morte?

Popoli non disperate: Il tempo di riparare a questo difetto, di supplire a questa negligenza non è ancora interamente scorso. Se i vostri governi han lasciato passare la stagione più propria, e più opportuna per la vegetazione di questa pianta salutare della legislazione, sappiate, che la saviezza, il zelo, ed i talenti di coloro, che oggi li compongono, i soccorsi, che la filosofia ha loro dati, i libri luminosi, che sono comparsi su tutti gli oggetti, che interessano la felicità pubblica, la prevenzione istessa del volgo contro i disordini, che oggi esistono, e contro la giurisprudenza, che è priva di proprietà, e di sicurezza, formano un concorso di circostanze così favorevoli per la rifazione dei vostri codici, che non si farebbero sicuramente incontrate prima di questo tempo. Se i governi vi si determinano, se essi vogliono profittarne, se non sdegheranno di chiamare in soccorso la ragione, e i suoi ministri per questo lavoro,

le loro omissioni, la loro antica oscitanza, la perdita d' un tempo più opportuno sarà sicuramente compensata al centuplo; voi non vedrete soltanto la vostra decrepitezza sparire, ma acquisterete col vigore della gioventù la speranza istessa della immortalità (1).

Con questo felice augurio io termino questo libro, nel quale non ho fatto altro, che sviluppare le regole generali della scienza della legislazione. Sviluppando i principj generali della *bontà assoluta* delle leggi, e della *bontà relativa*, esaminando gli oggetti, che costituiscono questo rap-

(1) Io potrei a questo proposito dire ciò che Demostene disse agli Ateniesi, per indurli a non disperare nella infelice loro situazione. Ateniesi, disse egli, non disperate, io vi prego, riflettendo sulla vostra sorte presente, per quanto funesta possa questa apparire agli occhi vostri. La causa istessa delle vostre sventure deve oggi essere il fondamento delle vostre speranze. Non è forse la vostra negligenza, e indifferenza, colla quale si maneggiano da voi gli affari, la causa dei vostri mali? *Questo istesso dunque vi deve incoraggiare*, poichè se avendo operato come si conveniva, le cose fossero nello stato, nel quale ora sono, allora sì che non ci resterebbe niente da sperare. Πρωτον μιν ουν ουκ αδυμητων, ω ανδρες Αθηναιοι, τοις παρ ουσι πραγμασιν, ου δ' ει πανυ παυλωσ εχειν δοκει, ο γαρ εσι χειρισον αυτων εκ τε παρεληλυθοτος χρονου, τωτο προς τα μελλοντα βελτισον υπερχει, τι ου εσι τωτο οτι ουδεν, ω ανδρες Αθηναιοι, των δεοντων ποιουντων υμων, κακως τα πραγματα εχει, εστιτοιγε ει πανθ' ε προσκε κρηττοτων υτοις ειχεν. υδ' αν ελπις ην αυτα βελτιω γενεσθαι. *Demostene nella prima Filippica*. Il pessimo stato della nostra legislazione ci fa vedere, che i mali che soffriamo non sono necessarj. Correggiamo le nostre leggi, e noi saremo guariti.

porto, cercando in questi *rapposti* i diversi stati delle nazioni, e per conseguenza la differenza, che ci deve essere nel sistema delle loro leggi, io non ho fatto altro, che osservare il tutto insieme, e la sola superficie di questo immenso editizio. Approssimiamo ora lo sguardo, volgiamo ora le nostre mire alle parti, che lo compongono. In questa nuova ricerca le leggi politiche, ed economiche saranno le prime a richiamare la nostra osservazione. Queste saranno l'oggetto del seguente libro, che sarà compreso nel seguente volume di quest'opera.

Fine del Tomo I.

I N D I C E

DEL PRIMO TOMO.

<i>Introduzione.</i>	Pag. 3
<i>Piano ragionato dell'Opera.</i>	15

LIBRO PRIMO

Delle Regole generali della Scienza Legislativa.

<i>CAP. I. Oggetto unico, ed universale della Legislazione dedotto dall'origine delle Società Civili.</i>	47
<i>CAP. II. Di ciò che si comprende sotto il principio generale della tranquillità, e della conservazione, e de' risultati che ne derivano.</i>	53
<i>CAP. III. La legislazione non altrimenti, che tutte le altre facoltà, deve avere le sue regole, e i suoi errori sono sempre i più gravi flagelli delle Nazioni.</i>	55
<i>CAP. IV. Della bontà assoluta delle Leggi.</i>	64
<i>CAP. V. Della bontà relativa delle Leggi.</i>	78
<i>CAP. VI. Della decadenza de' Codici.</i>	82
<i>CAP. VII. Degli ostacoli, che s' incontrano nel cambiamento della legislazione di un popolo, e de' mezzi per superarli.</i>	86

- CAP. VIII.** *Della necessità d' un Censore delle Leggi, e de' doveri di questa nuova Magistratura.* 94
- CAP. IX.** *Della bontà relativa delle Leggi considerata riguardo agli oggetti, che costituiscono questo rapporto.* 99
- CAP. X.** *Primo oggetto di questo rapporto: la natura del governo.* 100
- CAP. XI.** *Proseguimento dell' istesso oggetto, su di una specie di governo, che chiamasi misto.* 118
- CAP. XII.** *Secondo oggetto del rapporto delle Leggi: il principio, che fa agire il cittadino ne' diversi governi.* 142
- CAP. XIII.** *Terzo oggetto del rapporto delle Leggi: il genio, e l' indole de' popoli,* 159
- CAP. XIV.** *Quarto oggetto del rapporto delle Leggi: il clima.* 173
- CAP. XV.** *Quinto oggetto del rapporto delle Leggi: la fertilità, o la sterilità del terreno.* 191
- CAP. XVI.** *Sesto oggetto del rapporto delle Leggi: la situazione locale, e l' estensione del paese.* 193
- CAP. XVII.** *Settimo oggetto del rapporto delle Leggi: la religione del paese.* 199
- CAP. XVIII.** *Ottavo oggetto del rapporto delle Leggi: la maturità del popolo.* 205



che Nationalbibliothek



198300407_d by Google

